

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	40
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	123

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	131
AFFARI SOCIALI (XII)	»	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	168
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI AL- L'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	177

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 17 dicembre 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 16.50 alle 17.15, ha proseguito l'istruttoria della posizione dell'on. Giancarlo Galan ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di decadenza.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
AVVERTENZA	5

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro alla Giustizia Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 15.15.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,

la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti, ad esclusione di quello della V Commissione che si è riservata di esprimere il parere per l'esame in Assemblea. Precisa che tutti i pareri pervenuti sono favorevoli, ad eccezione di quello espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione che ha formulato un'osservazione. Tale osservazione potrà essere oggetto di approfondimento da parte del Comitato dei nove delle due Commissioni, nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni deliberano il conferimento del mandato ai relatori, Dambruoso per la II Commissione e Manciuilli per la III Commissione, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Presidenze si intendono autorizzate al coordinamento formale del testo e si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove delle due Commissioni sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

C. 3084 Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 239 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 239.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che non è ancora pervenuto alle Commissioni il parere da parte della Conferenza Stato Regioni, che verosimilmente sarà espresso nella giornata odierna. Rileva, pertanto, l'opportunità di convocare nuovamente le Commissioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione del predetto parere.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con la proposta della presidente e invita i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni in vista della predisposizione del parere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Atto n. 248.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Colomba MONGIELLO (PD) nell'illustrare il provvedimento in esame rileva che il settore olivicolo-oleario italiano sta attraversando un periodo difficile, con ele-

vate incertezze per il futuro sia a livello di politica europea, sia di andamento dei mercati, tanto in termini di prezzi che di volumi dell'offerta. Pur essendo uno dei prodotti simbolo dell'agroalimentare italiano, l'olio di oliva risente delle criticità della filiera dalla produzione alla commercializzazione e, in particolare, della scarsa trasparenza sull'origine del prodotto e della difficoltà dei consumatori di percepirne la qualità. I casi di frodi dell'olio in commercio e l'*italian sounding* (ovvero la vendita di prodotti che « suonano » come italiani, grazie a nomi e immagini che richiamano l'Italia, ma che in realtà di *made in Italy* hanno ben poco o nulla) che ne danneggia la concorrenza sui mercati esteri, impediscono una giusta valorizzazione della qualità dell'olio italiano e un'adeguata remunerazione degli olivicoltori.

La regolamentazione del settore olivicolo-oleario, essendo oggetto di discipline di fonti eterogenee e stratificate nel tempo, ha subito modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali che hanno mutato il quadro normativo di riferimento. Ciò è reso ancora più complesso dal sovrapporsi di più soggetti regolatori, con aree di

competenza non sempre esattamente definite, pur in presenza di un principio, quello di « sussidiarietà », affermato a livello comunitario oltre che nazionale, che attribuisce a questi soggetti competenze differenziate, tanto ai fini del mercato agricolo e agroalimentare quanto di governo della produzione agricola e dello sviluppo rurale.

Così, se riguardo alla commercializzazione dell'olio le norme a livello di Unione europea sono chiaramente individuabili – reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento « OCM unica ») e reg. di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva – l'incidenza di tali norme sul complesso piuttosto frammentato delle norme nazionali (statali e regionali) si presenta complicato sotto distinti profili, alla luce, anche, di possibili nuovi provvedimenti.

In tale contesto si inserisce nell'immediato lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che mira a prevedere specifiche norme sanzionatorie per le violazioni degli obblighi previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Come meglio desumibile dalla proposta di decreto, la natura delle norme sanzionatorie in esso previste corrisponde al rango degli illeciti amministrativi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante « Modifiche al sistema penale ». Tale precisazione appare doverosa in quanto la previsione di misure afflittive aventi natura di illeciti amministrativi nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva, potrebbe comportare rischi di depenalizzazione dei

vigenti reati colpiti da sanzioni penali come da ultimo introdotti in tale settore dalla legge n. 9 del 2013.

Il settore della commercializzazione dell'olio di oliva trova la sua preordinante fonte giuridica di disciplina, nella Regolamentazione Europea. Trattasi del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Altra norma che regola tale settore, è il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Rileva altresì come, specialmente negli ultimi tempi, il settore dell'olio di oliva, in particolare dell'olio extravergine di oliva, si è caratterizzato per l'accertamento di preoccupanti e sempre più sofisticati comportamenti delittuosi i cui riverberi si sono palesati come danni alla salute del consumatore e pregiudizi alla lealtà del commercio e della trasparenza dei mercati, perciò ben oltre le fattispecie che possono essere dissuase da semplici sanzioni amministrative pecuniarie, essendo in gran parte comportamenti aventi natura di reati e quindi da sottoporre alle previsioni del codice penale.

Ciò è stato utilmente soddisfatto, seppure non in maniera esaustiva, ma ad ogni modo efficace, tramite l'introduzione dei reati previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante « Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini ». Tale legge, approvata specificamente per porre un serio argine alle frodi ed alle contraffazioni, nonché alle adulterazioni che colpiscono il settore commerciale dell'olio di oliva e quindi danneggiano la salute e la qualità alimentare dei consumatori nonché i giusti profitti degli olivicoltori italiani, ha avuto l'obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini tuttavia che ciò abbia dovuto comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo.

In sintesi, l'articolo 4 della legge n. 9 del 2013, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, ha introdotto dettagliate indicazioni su quelle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli, tra le quali: non solo l'uso di diciture, ma anche quello di immagini e simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli artt. 21-23 del codice del consumo (rispettivamente sulle azioni, sulle omissioni, sulla pubblicità, e sulle pratiche commerciali ingannevoli di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005); l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive; l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme, o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.

Gli articoli 5 e 6 hanno disciplinato l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative, e le sanzioni nella ipotesi di reato.

Con l'articolo 7 è stabilito *ex lege* il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Ancora l'articolo 7 rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d'oliva vergini, prevedendo che i relativi contenitori debbano essere forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto. La sanzione amministrativa pecuniaria per tale inosservanza è compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse.

Ad oggi, per le violazioni delle norme comunitarie in materia di commercializzazione dell'olio di oliva, è pienamente applicabile nell'ordinamento nazionale, il

decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva ». Tale decreto legislativo non apparirebbe neppure compromesso, nonostante la nuova approvazione del regolamento (UE) n. 29/2012 abbia abrogato il predetto regolamento (CEE) n. 1019/2002, in quanto lo stesso regolamento (UE) n. 29/2012 ha appositamente previsto, all'articolo 11, che, abrogando il precedente regolamento, « i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II ».

L'Allegato II in questione riporta le corrispondenze tra i nuovi articoli del Regolamento (UE) n. 29/2012 ed i vecchi articoli del Reg. (CEE) n. 1019/2002 per cui anche le vecchie norme trovano tuttora continuità applicativa proprio in ragione della prevista concordanza normativa.

L'introduzione di un compiuto quadro sanzionatorio penale nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva, tramite la legge n. 9 del 2013, è stata oggetto di significativi apprezzamenti da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria come generalmente è stato meglio espresso da tali istituzioni presso le specifiche audizioni conoscitive che ha svolto la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, allorquando si è occupata degli illeciti nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva.

L'articolo 3 del decreto legislativo all'esame oggi prevede che l'indicazione non conforme al regolamento 29/2012 sia soggetta a sanzione amministrativa da 1600 a 9500 euro. La DIA Bari ha indagato all'inizio di dicembre per frode in commercio per il reato di falso olio *made in Italy* con riferimento a 7000 tonnellate di falso *made in Italy*, ovvero il 20 per cento della produzione nazionale, per un valore di 20 milioni di euro.

Altra questione su cui ritiene necessario un ripensamento è quella relativa al-

l'introduzione dell'articolo 4 del decreto legislativo oggi prevede che indicazione di origine diversa da quella indicata sia sanzionata da 1600 a 9500 euro, previsione che, se fosse stata in vigore, avrebbe impedito di compiere le inchieste giudiziarie degli ultimi tempi come quelle della DIA di Bari, o come quelle di Siena o Trani, che hanno portato al sequestro di 10000 tonnellate di falso olio. Ricorda infatti che l'operazione è stata possibile, per stessa ammissione del pubblico ministero Natalini, anche grazie alla legge n. 9 del 2013, che offre strumenti nuovi come le intercettazioni telefoniche.

Ricorda poi la questione del tappo antirabbocco, che pure viene richiamato, già normato sia dalla legge « salva-olio » che dalla legge comunitaria per quel che riguarda la confisca del prodotto.

Ricorda infine che tale apporto positivo della legge n. 9 del 2013 nell'ordinamento penale contro i reati della contraffazione e delle frodi è stato preso a riferimento e proposto come esempio da estendere a tutto il sistema agroalimentare, tant'è che sia la Commissione Anticontraffazione e sia dal Comitato scientifico dell'osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare insediato presso la Presidenza del Consiglio stanno discutendo della possibilità della sua generalizzazione sistemica.

Alla luce di queste seppur brevi ma significative indicazioni, senza mai dimenticare quanto valga la produzione e la commercializzazione del vero olio d'oliva *made in Italy* per sistema Italia e quindi quanto sia importante la necessità di proteggerla contro le condotte criminali tramite la previsione di severissime norme punitive, ritiene che, per quanto riguarda le competenze di ambito agroalimentare e la protezione della produttività del sistema olivicolo oleario nazionale, oltre gli interessi dei consumatori e degli agricoltori, sarebbe utile soffermarsi con maggior ponderazione sull'attualità dell'approvazione in tempi urgenti di una nuova norma afflittiva di carattere amministrativo per il settore, quale è lo schema di provvedimento all'esame, riflettendo in-

vece se non sia più appropriato individuare norme di irrobustimento e di ampliamento del quadro sanzionatorio previsto dal codice penale a norma della legge n. 9 del 2013, da introdurre tramite un apposito ed organico progetto di legge, magari di natura governativa.

Proprio per questi motivi, ritiene proficuo effettuare una serie di audizioni su questa materia in maniera da avere un quadro di riferimento più ampio e di dettaglio per poi poter esprimere un parere sul provvedimento meglio mirato e con più effettiva cognizione di causa.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, preliminarmente dichiara di condividere i rilievi espressi dalla relatrice per la XIII Commissione sul provvedimento.

Nell'illustrare il testo per le parti di più stretta competenza della Commissione Giustizia, fa presente che lo schema di decreto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), introduce nel nostro ordinamento sanzioni amministrative per la violazione di due regolamenti europei in tema di caratteristiche degli oli di oliva e di sansa d'oliva (Regolamento CEE n. 2568/91) e di commercializzazione dell'olio d'oliva (Regolamento di esecuzione UE n. 29/2012).

Al riguardo, rammenta che l'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) delega il Governo ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La delega deve essere attuata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che rimanda per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni al precedente articolo 32. In base a questa

disposizione (comma 1, lettera d) il legislatore delegato può prevedere le seguenti sanzioni:

la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi;

sanzioni penali o sanzioni amministrative accessorie.

Tali principi e criteri direttivi operano « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti ». Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.

Nel passare all'esame dei contenuti dello schema di decreto legislativo, segnala che lo stesso si compone di 12 articoli attraverso i quali vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo le condotte di violazione della disciplina europea vigente e viene contestualmente abrogato il decreto legislativo n. 225 del 2005 che attualmente contiene le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo, consistente nell'introduzione della disciplina sanzionatoria per la violazione di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 che, nel-

l'ambito della regolamentazione delle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di olio di oliva. L'articolo 7-bis è stato introdotto nel regolamento (CEE) del 1991 dal recente regolamento (UE) n. 299/2013 (Regolamento di esecuzione della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti).

Fa presente che l'articolo 2 introduce sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 29/2012, cioè delle disposizioni sugli imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività. Tali fattispecie sono attualmente regolate all'articolo 1 del decreto legislativo n. 225 del 2005, dove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del reg (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a) da 100 a 600 euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;

b) da 800 a 4.800 euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Rammenta che lo schema di decreto legislativo, invece, prevede:

per la violazione delle disposizioni sulla capacità massima dei recipienti – fissata in 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale e in 25 litri per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili – la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 600 euro. Rispetto alla normativa vigente,

dunque, viene aggiornato l'importo della sanzione amministrativa minima, che viene portato a 300 euro rispetto agli attuali 100, in attuazione di quanto richiesto dalla legge delega (che individua il minimo della sanzione in 150 euro);

per la violazione delle disposizioni sul sistema di chiusura degli imballaggi – che richiedono che il sistema perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione – la sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 4.800 euro.

Al riguardo, osserva che l'espressa abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in discussione, determinerebbe una sostanziale depenalizzazione delle fattispecie in questione, dal momento che l'articolo 2 dello schema di decreto non introduce alcuna clausola di salvaguardia («salvo che il fatto costituisca reato»), che invece è prevista dalle disposizioni del richiamato decreto legislativo. Ciò comporta che condotte sanzionate penalmente dalla legislazione vigente verrebbero sanzionate esclusivamente in via amministrativa, qualora dovesse essere approvato il testo in esame.

Occorre, peraltro, a suo avviso, sottolineare che qualsiasi forma di depenalizzazione determinata dal provvedimento sarebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega che, come già evidenziato, operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».

Segnala, inoltre, che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 9 del 2013, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, ha stabilito che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, debbano essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento

del contenuto originale indicato nell'etichetta. Il comportamento illecito è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

Fa presente che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di informazione sulla categoria dell'olio. Esso stabilisce che chiunque non indichi sull'etichetta dell'«olio extra vergine d'oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero le indichi in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 a 9.500 euro. Nella relazione tecnica si segnala come gli importi delle sanzioni previsti dall'articolo 3 dello schema siano stati allineati a quelli previsti all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109/1992, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, che sanziona le violazioni dell'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie nel dispositivo di etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati. Le indicazioni obbligatorie sono quelle previste all'articolo 3 del regolamento n. 29/2012, mentre la sanzione a legislazione vigente è contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 225/2005. In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 225 del 2005, rubricato «Informazioni sulla categoria di olio», attualmente vigente, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro. In proposito, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in titolo, osserva che, in conseguenza della prevista

abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, la fattispecie in questione assumerebbe una rilevanza esclusivamente amministrativa e non penale, laddove non è stata espressamente introdotta la medesima clausola di salvaguardia (« salvo che il fatto costituisca reato ») di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo. Segnala altresì che non appare opportuno, in considerazione della diversa gravità delle condotte poste in essere, prevedere l'applicazione della medesima sanzione alle ipotesi, rispettivamente, di « omessa indicazione » delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29 del 2012, e di « indicazione difforme » delle informazioni stesse, condotta quest'ultima che sembra presupporre un intento di carattere fraudolento.

Rammenta che l'articolo 4 dispone in ordine al mancato rispetto degli obblighi di indicazione dell'origine dell'olio, quando si tratti di « oli extra vergini di oliva » e di « olio di oliva vergine »; tali obblighi sono infatti stati introdotti, per la prima volta, dal regolamento (UE) n. 29/2012, in sostituzione della precedente indicazione di carattere facoltativo. In particolare, al comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro in caso di mancata o difforme indicazione, anche attraverso segni, figure o altro, della designazione d'origine in etichetta e nei documenti commerciali degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », sia preimballati che allo stato sfuso. Le disposizioni penali che il legislatore pare richiamare sono quelle relative alla vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 del codice penale), aggravata in caso di alimenti la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti (articolo 517-bis c.p.), alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.). Relativamente alle disposizioni di cui al predetto comma, osserva che la sanzione ivi prevista appare non del tutto proporzionata rispetto a quella

di cui al precedente articolo 3, che, con la medesima pena pecuniaria, sanziona condotte di maggiore gravità, soprattutto in riferimento alla difformità delle indicazioni.

Rileva, inoltre, che quella del comma 1 è l'unica disposizione nella quale il Governo introduce la clausola di salvaguardia « salvo che il fatto costituisca reato ». Al comma 2 si prevede che chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento UE n. 29/2012, utilizzi nell'etichetta dell' « olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini » e dell' « olio di sansa di oliva », e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possano evocare un'origine geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma ricompresa tra 3.500 e 18.000 euro. Il comma 3 dispone che chiunque non riporti nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del richiamato regolamento (UE), anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro.

Segnala che nella relazione tecnica si fa presente che gli importi di tale sanzione sono stati allineati a quelli previsti all'articolo 18 del decreto legislativo 109/1992 per la violazione dell'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie nel dispositivo di etichettatura dei prodotti alimentari confezionati.

Fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sanziona chi utilizza le indicazioni facoltative previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 senza averne titolo o senza aver rispettato gli obblighi previsti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 18.000 euro (comma 1). Il

comma 2 sanziona chi riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, oppure le riporta senza averle comunicate al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o non esibisce la documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico. Per tali comportamenti si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Tale illecito non è attualmente previsto dalla legislazione vigente, mentre l'attestazione della documentazione sull'esame organolettico o chimico è attualmente sanzionata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 225 del 2005 con una sanzione da 500 a 3.000 euro, i cui limiti pecuniari sono stati confermati.

Osserva che l'articolo 6 disciplina il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare nel campo visivo principale degli imballaggi la « denominazione di vendita » e, quando obbligatoria, l'« origine », nonché dell'obbligo di riportare le medesime indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo. Per i trasgressori si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

Ricorda che l'articolo 7 sanziona la violazione delle norme sui registri previste dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991, prevedendo:

la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per colui che, essendo obbligato, non istituisce il registro nell'ambito del SIAN;

la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 a 1.200 euro per chi non rispetta le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite nell'ambito del SIAN.

Segnala che nella relazione tecnica si fa presente che sanzioni in merito non sono previste a legislazione vigente, in quanto il quadro normativo di riferimento ha ampliato la categoria di operatori soggetti all'obbligo e le categorie di prodotti og-

getto di registrazione. Gli importi previsti sono stati allineati, per analogia delle fattispecie violate, a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo. 225/2005, in caso di mancata istituzione del registro ed a quelle dell'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta.

Fa presente, tuttavia, che l'articolo 16 della legge n. 9 del 2013 prevede l'obbligo per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale; in caso di mancata ottemperanza all'obbligo in esame, le produzioni non possono essere destinate al commercio. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro (commi 1 e 2). Alle imprese che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico di olive e di oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui sopra sono tenute al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

Osserva che l'articolo 8 sanziona le violazioni inerenti i recipienti di stoccaggio (comma 1) del prodotto che:

non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni sulla designazione dell'origine e, se utilizzate, sulle indicazioni facoltative;

siano privi di un codice identificativo, della indicazione della capacità totale e di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.

Al comma 2 viene sanzionato chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni obbligatorie e facoltative. In tutti i predetti casi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

Segnala che nella relazione illustrativa si avverte che, a differenza di quanto previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, la sanzione si riferisce esclusivamente a partite di olio non ancora dotate di etichetta, le quali necessitano di una corretta ed adeguata identificazione nei locali di magazzinaggio attraverso un apposito cartello.

L'articolo 9 articola in modo diverso le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a seconda che si tratti di piccoli o grandi quantitativi. Le sanzioni sono dimezzate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive (comma 1, lettera *a*). Le sanzioni sono raddoppiate qualora le violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive (comma 1, lettera *b*). Il comma 2 chiarisce che, nei casi di prodotto confezionato, il quantitativo di olio a cui rapportare la sanzione è determinato dal quantitativo del lotto di produzione.

Fa presente che l'articolo 10 disciplina l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa e le modalità di pagamento. In particolare, la competenza all'irrogazione delle sanzioni viene affidata al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (ICQRF). Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni (comma 1).

Osserva che l'articolo 11 dispone l'abrogazione espressa del Decreto legislativo. 225/2005, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva », che viene superato dal sistema sanzionatorio introdotto dal presente schema di decreto legislativo. Nel richiamare le osservazioni relative agli articoli 2 e 3 del provvedimento in discussione, si rileva che la prevista abrogazione del decreto legislativo in questione, qualora non si dovessero

reintrodurre nel testo in esame le clausole di salvaguardia dallo stesso richiamate, determinerebbe l'inapplicabilità di fattispecie penali.

Fa presente che occorre, pertanto, valutare l'opportunità di prevedere tale clausola anche in riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 3 dello schema di decreto; ciò, in considerazione del fatto che tali clausole consentono di applicare la fattispecie penale nel caso in cui la condotta sanzionata in via amministrativa sia riconducibile ad una ipotesi di reato.

Rileva, peraltro, che l'eventuale depenalizzazione delle fattispecie di reato attualmente vigenti determinerebbe l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nelle legge n. 9 del 2013 in materia di confisca, sanzioni accessorie ed interdittive, misure investigative (con particolare riferimento alle intercettazioni), responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Trattasi, infatti, di misure la cui applicazione necessariamente presuppone la natura penalmente rilevante della condotta posta in essere.

Proprio a tal proposito, segnala che le indagini sulle frodi alimentari condotte dall'autorità di polizia giudiziaria, specificamente nel settore dell'olio di oliva, fanno emergere la centralità dell'attività investigativa per identificare forme di frode realizzate da strutture associative sempre più complesse, dalle dimensioni di vere e proprie organizzazioni criminali, le cui attività sono attualmente sanzionate attraverso l'applicazione delle disposizioni del codice penale, segnatamente degli articoli 81, 110, 515 e 517-*bis* c.p.

Ricorda, infine, che l'articolo 12, infine, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, in ragione della particolare delicatezza del provvedimento in discussione, che richiede un'approfondita attività istruttoria, rileva l'opportunità che il Governo si dichiari disponibile ad accordare alle Commissioni riunite un ulteriore lasso di tempo rispetto al termine del 4 gennaio prossimo, per l'espressione del parere di competenza. Chiede pertanto al

Viceministro Costa se il Governo sia disponibile a non emanare il decreto legislativo prima del 31 gennaio prossimo.

Ludovico VICO (PD), nell'associarsi alla richiesta della presidente Ferranti, rileva come gli articoli 2, 3 e 11 del provvedimento in discussione presentino gravi profili di criticità.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva preliminarmente che, come è stato anche sottolineato dalla relatrice per la II Commissione, nel nuovo testo che abroga il decreto legislativo n. 225 del 2005 è omessa l'espressione « salvo che il fatto costituisca reato », tranne che all'articolo 4 e si chiede pertanto il valore di tale parziale omissione. Ritiene infatti che proprio sugli articoli da cui è stata espunta tale previsione, che trattano tra l'altro di etichettatura e indicazione d'origine, temi estremamente sensibili per i consumatori italiani, il legislatore avrebbe dovuto mantenere una forte sanzione, visto anche che spesso le contraffazioni su etichette e origine sono operate da organizzazioni criminali. Fa presente infine che, ad aggravare il quadro di una non positiva innovazione normativa, viene meno anche la pena accessoria della sospensiva.

Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe utilmente ascoltare in audizione su tali questioni il ministro Orlando.

Tra le questioni su cui fare chiarezza ritiene vi sia quella della scelta strategica del governo, se intende contrastare i fenomeni della contraffazione in tale settore agendo di prevalentemente con l'azione amministrativa o quella penale, visti tempi di prescrizione di quest'ultima.

Chiede infine di chiarire all'articolo 9 l'espressione chilogrammi/litri di olio relativamente all'applicazione delle sanzioni e la reale capacità dell'ICQRF di procedere, in quanto detentore dell'azione di controllo, con risorse sufficienti vista l'invarianza finanziaria prevista dal decreto legislativo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) concorda sulla necessità che le disposizioni del provvedimento in esame siano oggetto di adeguato approfondimento.

Il viceministro Enrico COSTA, in riferimento alla richiesta della presidente Ferranti, dichiara la disponibilità del Governo a concedere alle Commissioni riunite ulteriore tempo per l'espressione del parere di competenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare come il decreto-legge in esame sia l'ennesimo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo sull'Ilva, fa notare come si tratti di un provvedimento complesso sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello ambientale. Ritiene che non sia affatto chiara l'eventuale linea di continuità tra il provvedimento in esame e gli altri decreti-legge sull'Ilva. Richiama quindi l'attenzione sul delicatissimo problema ambien-

tale, e in particolare sul rischio ambientale derivante dal fatto che le scorie prodotte presso lo stabilimento dell'ILVA viaggiano in tutta Italia prive di trattamento. Nell'invitare infine a riflettere sulla circostanza che l'aggiudicatario dovrà redigere un piano industriale e che, in base alle previsioni del decreto-legge in esame, dovrà anche restituire i 300 milioni erogati in favore dell'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva, auspica congrui tempi di esame su un tema di grande rilevanza.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene preliminarmente che sarebbe utile – ma non intende farlo in questa sede – ripercorrere l'insieme dei provvedimenti adottati dal Governo sull'Ilva di Taranto e richiamare tutte le dichiarazioni del Partito democratico sul fatto che, ogni volta, si sarebbe trattato dell'ultimo intervento urgente. Per quanto riguarda la programmazione delle audizioni, non comprende le ragioni per cui ci si limiti in questa fase alla richiesta di contributi scritti ai soggetti segnalati e si rinvii ad un secondo momento lo svolgimento di audizioni. Si dovrebbe infatti disporre del tempo necessario, dal momento che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia al primo punto dei lavori dell'Assemblea dovrebbe essere posto il « decreto Giubileo ».

Avrebbe desiderato, in particolare, chiamare in audizione il commissario Gnudi soprattutto con riferimento alla definizione del piano industriale.

Chiede alla sottosegretaria Vicari se sia intenzione del Governo creare una *bad company*, vendere il Gruppo Ilva nel suo complesso o separatamente alcuni rami di azienda come, ad esempio, gli stabilimenti di Novi Ligure e Verona che hanno senza dubbio un valore commerciale diverso rispetto a quello di Taranto. Ritiene che il prestito previsto di ulteriori 300 milioni di euro all'amministrazione straordinaria rappresenti un aiuto di Stato, secondo la normativa europea, si avrà solo al termine della prevista procedura di notifica prevista nell'ambito del decreto-legge ma al riguardo ritiene che non vi siano particolari dubbi da sciogliere. Sottolinea altresì che si tratta di un ulteriore intervento *spot* privo di obiettivi coerenti, finalizzato a mantenere in vita un malato terminale.

Evidenzia inoltre come rispetto alle prescrizioni ambientali siano stati fatti ampi sconti, sia stata riconosciuta l'immunità penale ai commissari straordinari, mentre l'indebitamento finanziario del gruppo continua a salire. Su questo specifico aspetto stigmatizza la scelta rivelatasi del tutto infondata sul piano giuridico di destinare le risorse sequestrate alla famiglia Riva al risanamento ambientale. Sempre sulla questione delle risorse finanziarie ricorda che nel disegno di legge di stabilità è prevista un'anticipazione di 800 milioni di euro assistiti da garanzia dello Stato e che ora con il provvedimento in esame vengono anticipati 300 milioni di euro per accelerare le procedure di cessione del gruppo Ilva. A tale proposito, ricorda che probabilmente l'unica affermazione seria fatta dal commissario Gnudi nell'ultima audizione svoltasi il 23 luglio 2015 è che sarebbe stato necessario vendere lo stabilimento di Taranto.

Non si sofferma, solo per questioni di tempo, ad elencare le procedure di infrazione attualmente aperte a carico dell'Italia sulla questione Ilva ed evidenzia come nell'ultimo provvedimento, che disponeva il dissequestro degli altoforni sottoposti a

provvedimento giudiziario, il giudice si pronunciò a favore del rispetto del principio di bilanciamento fra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Al riguardo, non si ritiene si possa affermare che il processo di ambientalizzazione sia andato avanti e che quel principio sia stato rispettato: oggi si assiste al divieto della ASL di Taranto e alla conseguente ordinanza del sindaco rivolta a tutti i cittadini di giocare all'aperto in alcune fasce orarie. Ritiene che la questione sanitaria non potrà essere risolta in caso di cessione ad un altro acquirente, e ciò dimostra il fallimento delle politiche del commissario straordinario che non è stato in grado di assolvere a nessuno dei compiti che gli erano stati attribuiti. Chiede pertanto alla presidenza di garantire tempi adeguati di esame del provvedimento che affronta questioni rilevanti quali la salute dei cittadini, rispetto alla quale l'urgenza della conversione non può rappresentare l'unico criterio cui ispirare le decisioni parlamentari.

Ludovico VICO (PD) propone di svolgere le audizioni previste a conclusione dell'esame di provvedimento direttamente a Taranto. Osserva che nel provvedimento si intersecano questioni cruciali: la salute dei cittadini, lo sviluppo industriale e le prescrizioni ambientali vincolate per legge. Osservato che il decreto si concentra sull'amministrazione straordinaria, non essendo stato definito un piano industriale, ricorda che la *newco* è stata annunciata sin dallo scorso mese di settembre. Osserva che per il completamento delle prescrizioni ambientali manca solamente la copertura dei parchi minerari, le cui dimensioni non sono ancora definite, mentre il rifacimento dell'altoforno 5 esso non risponde a una prescrizione, ma rappresenta una scelta di industriale conseguente alla definizione di un piano che purtroppo non è stato ancora realizzato, anche per questo motivo si è resa necessaria l'adozione del decreto.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il tema centrale che ha sempre ispirato l'azione del Governo e della maggioranza sia

stato la continuità aziendale dell'Ilva, non prendendo mai in considerazione l'eventualità di una sua chiusura. Questo perché si ritiene che l'industria dell'acciaio rappresenti una parte rilevante del sistema industriale e dell'economia del Paese. Parimenti strategica appare pertanto l'Ilva stessa, relativamente alla quale bisogna perseguire l'obiettivo della operatività degli stabilimenti e della compatibilità ambientale delle produzioni unitamente alla tutela del diritto alla salute dei cittadini. Il perseguimento di questi due obiettivi ha portato il Governo e il Parlamento a intervenire su una vicenda complessa dal punto di vista industriale, ambientale e occupazionale e com'è evidente con implicazioni finanziarie e normative internazionali. Osserva che il primo intervento di amministrazione straordinaria originariamente messo in campo è stato attivato per ragioni ambientali, primo esempio in Europa. Mentre solo successivamente, anche per il deteriorarsi delle condizioni economiche del gruppo, si è passati alla cosiddetta disciplina Marzano che ha come scopo quello di rilanciare complessi industriali con buone prospettive produttive e occupazionali in temporanea difficoltà finanziaria, ma in grado di assicurare in prospettiva il ritorno alla normale funzionalità aziendale. Sottolineata l'importanza del processo attivato sulle prescrizioni ambientali, osserva che il mancato recupero in questo momento del miliardo e duecento milioni dai fondi riconducibili ad Ilva presenti in Svizzera ha creato una situazione nuova che impone interventi immediati. Il decreto in esame fissa al 30 giugno 2016 la cessione del gruppo Ilva e il termine ultimo per costituire la *newco*. Ritiene che in sede europea si valuterà se il finanziamento dei 300 milioni previsto dal provvedimento in esame equivalga ad un aiuto di Stato; per parte sua, ritiene che le disposizioni in esame per come formulate siano state assolutamente rispettose della concorrenza. Ben altri esempi, a suo dire, sono evidenti in Europa relativamente alla presenza degli Stati nelle aziende.

Per quanto riguarda la questione delle audizioni sollevata da alcuni colleghi intervenuti, sottolinea che nell'Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni, svol-

tosì lo scorso lunedì 14 dicembre, si è deciso di procedere celermente alla presentazione degli emendamenti, chiedendo l'invio di memorie scritte da parte dei soggetti segnalati, perché il decreto è volto sostanzialmente a accelerare le procedure di vendita e a prorogare i termini del completamento del piano ambientale. Nel prossimo mese di gennaio si potrà effettuare un più ampio ciclo di audizioni per approfondire gli aspetti della cessione del gruppo che deve avvenire nei successivi cinque mesi e che rappresenta il vero passaggio cruciale. Si dovranno operare nel prossimo futuro scelte industriali rilevanti, quali il rifacimento dell'altoforno 5, delle modalità della vendita del gruppo, che non sono in alcun modo toccate dal provvedimento in esame.

Ritiene che tutti i provvedimenti presentati nel corso degli ultimi tre anni sulla questione ILVA abbiano avuto l'unico obiettivo di operare nell'interesse dei siti industriali, dello sviluppo dell'industria siderurgica, della tutela dei lavoratori e della salute delle comunità locali. Nel comprendere le posizioni delle opposizioni, rileva che obiettivo del Governo e della maggioranza è vincere la sfida di assicurare un futuro all'industria siderurgica italiana. Nel preannunciare infine la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo, osserva che il Fondo di garanzia di 35 milioni di euro individuato nella legge di stabilità per l'indotto deve trovare forme più semplici di accesso da parte delle imprese che si trovano in difficoltà per causa dei crediti maturati nei confronti dell'Ilva.

La sottosegretaria Simona VICARI, con riferimento alla questione posta dal deputato Crippa relativa alla vendita del gruppo ILVA, sottolinea che è obiettivo della procedura di amministrazione straordinaria è cedere il gruppo nel suo complesso e non per parti separate. Per quanto riguarda invece la questione relativa agli aiuti di Stato, precisa che nel momento in cui si prevede che l'aggiudicatario debba restituire con gli interessi di mercato i 300 milioni anticipati, in base

alle disposizioni del decreto in esame, non appare configurabile alcuna fattispecie che possa prefigurare un'infrazione europea. Osserva, altresì, che le spese per il completamento del processo di ambientalizzazione dovranno essere sostenute dal cessionario che dovrà elaborare anche il piano industriale. Aggiunge che il decreto è volto ad accelerare le procedure di cessione del gruppo fissando il termine al 30 giugno 2016 e scongiurando al contempo il fermo dell'attività produttiva.

Per quanto riguarda la copertura dei parchi minerari, ricorda che la scadenza fissata al 4 agosto 2016 è stata prorogata dal provvedimento in esame al 31 dicembre 2017. Aggiunge che il piano sulle prescrizioni potrà essere adempiuto dal cessionario coordinandolo con il piano industriale che ha proposto. Se, ad esempio, in base al nuovo piano industriale, si decidesse di sostituire la produzione a carbone con quella a gas del preridotto certamente vi sarebbe una riduzione dell'inquinamento ambientale. Assicura che il Governo non prevede al momento esuberi e che per 4 mila lavoratori saranno confermati ancora per un anno i contratti di solidarietà.

Ludovico VICO (PD) sollecita la presenza del Ministro Guidi alla discussione del decreto-legge, trattandosi di questioni generali attinenti alla politica industriale del Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il piano industriale implica di scelte impegnative. Stante la sovraccapacità produttiva della siderurgia europea rispetto ai consumi interni – e non è questo il caso dell'Italia – è chiaro che il nostro Paese dovrà condurre a livello europeo una battaglia perché la selezione degli impianti da chiudere si basi anche su criteri di efficienza e ambientale, evitando di penalizzare il nostro tessuto industriale anche dopo gli investimenti in corso. In caso contrario, infatti, si potrebbe verificare anche all'interno dell'Unione quel *dumping* ambientale da sempre attribuito ai Paesi extraeuropei. Sottolinea che a livello nazionale devono essere seguite le cosiddette

best available practice, ma che l'Italia deve pretendere che le scelte degli impianti da considerare prioritari in Europa siano condotte sui medesimi criteri.

Davide CRIPPA (M5S), intende svolgere brevi considerazioni a seguito degli interventi dei colleghi e della sottosegretaria. Per quanto riguarda la trasformazione a gas degli impianti Ilva, ritiene opportuno sottolineare che si tratterebbe di una ipotesi alquanto irrealistica perché comporterebbe un completo rifacimento degli impianti di Taranto, ma soprattutto la definizione di una strategia industriale. Prime della trasformazione si dovrebbe decidere se l'Italia intende posizionarsi sulla produzione di base per cui dovrebbe confrontarsi con paesi come la Corea, che sono all'avanguardia su tali impianti e hanno costi di manodopera ed energia molto inferiori rispetto a quelli italiani. Ritiene che la produzione italiana dovrebbe puntare alla trasformazione in cui potrebbe raggiungere livelli di eccellenza. Ritiene pertanto assurdo decidere il rifacimento dell'altoforno 5.

In merito alla sovrapproduzione dell'acciaio nel nostro Paese sottolinea come si tratti di una questione nota da tempo e che in altri Paesi, sempre in situazione eccedentaria sono stati fatti interventi nel settore siderurgico, ma in un'ottica sistematica e in base ad un progetto di investimenti realistici. Al riguardo, sarebbe interessante riuscire a calcolare quante risorse sono state destinate, in termini di sussidi diretti e alle aziende dell'indotto dell'acciaio e quante risorse in termini di ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore. Non ritiene si tratti – come rilevato dal collega Benamati – di vincere la sfida di sostenere la siderurgia in Italia, ma di prevedere di volta in volta deroghe per aggirare regole e prescrizioni.

Ritiene infine aberrante procedere alle audizioni dopo l'esame degli emendamenti, ipotesi svilente per il Parlamento e quasi offensiva nei confronti degli interessi dei cittadini. Chiede di attendere le decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo prevista domani per valutare lo spazio da

dedicare ad eventuali audizioni prima dell'inizio della fase emendativa. Dichiarò altresì di condividere la proposta del collega Vico di svolgere le audizioni a Taranto, se non altro per rendersi conto visivamente delle condizioni di elevato degrado ambientale di quel territorio. Ritiene infine che la ministra Guidi dovrebbe assumersi la responsabilità del provvedimento in esame assicurando la sua presenza durante i lavori delle Commissioni, così come fanno altri ministri per i rispettivi provvedimenti.

Federico MASSA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, rileva come alcune sollecitazioni emerse dal dibattito siano fondate, soprattutto con riferimento all'indotto. Invita poi a considerare che con i decreti-legge sull'ILVA non si è inteso e non si intende decidere sulla migliore politica industriale nel settore siderurgico, ma si è affrontata e si affronta un'emergenza che inizialmente riguardava il profilo ambientale e che successivamente ha assunto anche i caratteri di un'emergenza economico-finanziaria. Ritiene che in questa prospettiva vi sia continuità tra i diversi provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo e che l'evoluzione del percorso porterà alla vendita del complesso aziendale. A tale riguardo, fa notare come sia però eccessivo pensare di esaminare e valutare le specifiche tecniche della procedura, che è una procedura rivolta al mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la situazione dell'Ilva è caratterizzata non solo da emergenza, ma da difficoltà eccezionali. Non ricorda una vertenza aziendale così difficile da districare: manca la proprietà, non perché sia stata espropriata, a perché ha portato l'azienda al fallimento accumulando profitti fuori dall'Italia. Si è dovuto pertanto procedere a una struttura di commissariamento speciale data la « specialità » del gruppo. In secondo luogo, vi è un mercato difficile e, nel contempo, la richiesta di mantenere un presidio forte di produzione siderurgica in Italia. Vi è inoltre un problema enorme di risanamento e di inve-

stimenti ambientali ed è necessario un piano industriale che affronti tutte le questioni richiamate, trovando peraltro un acquirente. Aggiunge che, essendovi in Europa una produzione eccedentaria di acciaio, nel caso in cui si dismetta la siderurgia in Italia si diventerebbe ancor più dipendenti dall'importazione estera.

Sottolinea che sono stati fatti tentativi di risolvere questa complicatissima situazione nei quali sono state effettuate, a volte, anche forzature, quali la responsabilità degli amministratori o l'utilizzo delle risorse sequestrate ai Riva. Il provvedimento in esame certamente non risolve i problemi, ma garantisce continuità produttiva e occupazionale in un settore strategico per il Paese. È pertanto necessario convertirlo in legge entro il prossimo 2 febbraio, in caso contrario si potrà assistere solo al fallimento del gruppo industriale.

Ritiene che la vera partita si giocherà a partire dal giorno successivo alla conversione in legge del decreto in esame, quando si dovrà individuare un acquirente per il gruppo Ilva. In questo senso, ritiene che la scelta di procedere alle audizioni dal mese di gennaio 2016 sia l'unica percorribile, dal momento che sarà importante comprendere i criteri e le modalità che cui dovrà essere improntata la vendita del gruppo nei successivi cinque mesi. Ritiene, infatti, che sull'individuazione di un cliente solido e adeguato di gioca il futuro della siderurgia italiana e di un presidio industriale fondamentale per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. Per questi motivi ritiene che sarà necessario audire la Ministra Guidi, i commissari, gli amministratori locali, Confindustria e anche rappresentanti delle istituzioni europee per consentire alle Commissioni di seguire tutto l'iter della cessione del gruppo industriale.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato martedì 22 dicembre 2015, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 22

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO (*Emendamenti*) 27

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2015.

La sottosegretaria Sesa AMICI, intervenendo per fornire una risposta ad alcuni dei rilievi formulati nella relazione intro-

duttiva al provvedimento, si sofferma anzitutto sulla definizione di linee guida per la razionalizzazione ed il coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, osservando che la proposta di abrogare l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015).

Con riferimento al quesito concernente la coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, del medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati. Sul punto è fuor di dubbio che si consegua un risultato

semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario.

Per quanto riguarda il quesito, relativo alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione « d'ufficio » dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – articolo 17, comma 4-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2012 – osserva che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo riscontro alla propria istanza.

In merito all'abrogazione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, in ordine ai criteri per il transito del personale nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, fa notare che il timore di una applicazione difforme tra i diversi USR (uffici scolastici regionali) è infondato in quanto il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competente USR (ufficio scolastico regionale). La previsione di adottare un decreto interministeriale è di fatto superflua.

Quanto all'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale di riscossione, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2016, evidenzia che l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la mi-

sura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015. Per tali ruoli, in effetti, qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento. Tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione di tale norma avverrà successivamente a tale data. Peraltro, dal 1° gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015.

Ritiene, infine, che la Commissione possa valutare di formulare una osservazione sull'opportunità di abrogare per intero – per motivi di coordinamento formale – l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012.

Quanto alla richiesta di abrogazione dell'articolo 34-*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito nella legge n. 221 del 2012), la richiesta di abrogazione trova motivo nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. Peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma in questione possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo di precisare la sua risposta in ordine all'abrogazione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativamente ai criteri e alle procedure per il transito dei docenti nei ruoli del personale ATA. Rileva, infatti, che non sia ancora chiaro se ciascun ufficio scolastico regionale possa decidere con discrezionalità, ponendo un problema di forte differenziazione della regolamentazione in tutto il territorio.

La sottosegretaria Sesa AMICI precisa che l'attività degli USR, necessaria a dare piena applicazione al dispositivo in questione, non richiede valutazioni di carattere discrezionale. Infatti, gli USR dovranno limitarsi a censire il personale oggetto della misura per poi procedere al suo transito nei ruoli, come prescrive la disposizione stessa.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 15 dicembre alle ore 14.

Comunica che sono pervenuti emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, osserva che, mentre su talune proposte di modifica – come ad esempio l'emendamento Costantino 1.1 che, a suo avviso, stravolge completamente l'impianto del provvedimento, disciplinando nel dettaglio i sistemi di elezione regionali – la sua contrarietà è motivata esclusivamente da ragioni di merito, rispetto ad altri emendamenti, condivisibili in linea di principio, il parere negativo si ricollega all'esigenza di salvaguardare l'equilibrio raggiunto in Senato sul testo in esame, al fine di agevolare una rapida conclusione dell'iter. Si riserva di approfondire tali questioni nel prosieguo dell'esame.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), nel rispettare le motivazioni di merito che possono essere alla base di un parere contrario, giudica inaccettabile che la relatrice motivi il suo orientamento negativo richiamando esclusivamente la necessità di evitare un appesantimento dell'iter che sarebbe prodotto da eventuali modifiche al testo, peraltro ritenute condivisibili. Giudica scorretto, dunque, condizionare l'iter di esame a motivi di pura opportunità politica, connessi all'esigenza di ricompattare una maggioranza fragile, incapace di assumere una posizione coesa in entrambi i rami del Parlamento.

La sottosegretaria Sesa AMICI, pur sottolineando la piena autonomia della Ca-

mera dei deputati nell'incidere sulle proposte normative al pari dell'altro ramo del Parlamento, fa notare che l'*iter* di esame al Senato è stato articolato ed ha condotto all'elaborazione di un testo equilibrato, sostenuto da una maggioranza ampia e trasversale, che non sarebbe opportuno, dal punto di vista politico, mettere ora in discussione. Fa peraltro notare che i sistemi di elezione locali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, risultando pertanto necessariamente delimitato il contenuto della proposta in esame. Osserva, quindi, che non sarebbero opportune modifiche tese ad imporre certe scelte di dettaglio alle regioni, che sarebbero suscettibili di dar luogo a contenziosi. Fa presente che il Governo, in ogni caso, valuterà, con un atteggiamento di massima apertura, le determinazioni che la Commissione intenderà assumere.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, ritiene che il testo trasmesso dal Senato sia soddisfacente e rispecchi un ampio consenso raggiunto tra i gruppi che appare inopportuno intaccare. Si riserva di approfondire le ragioni dei suoi pareri nel prosieguo dell'*iter*, che auspica possa essere rinviato ad altra seduta, al fine di beneficiare di ampi margini di confronto.

Adriana GALGANO (SCpI), pur ritenendo che il provvedimento possa rappresentare il tentativo di compiere un passo avanti nel campo degli interventi di sostegno alla parità di genere, si dichiara ancora insoddisfatta del risultato raggiunto, dal momento che non viene conseguito l'obiettivo di garantire una effettiva equità tra donne e uomini nell'ambito della rappresentanza politica. Giudica importante svolgere un articolato esame delle proposte emendative presentate, al fine di dar prova della volontà di perseguire obiettivi che oggi appaiono ancora distanti.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), intervenendo per una precisazione, nel prendere atto della posizione della relatrice e

del Governo, fa notare che talune delle proposte di modifica presentate dal suo gruppo mirano semplicemente ad esplicitare meglio dal punto di vista formale principi già contenuti nel testo, senza intaccare minimamente ambiti di competenza regionali. Osserva che tali proposte, peraltro, mirano a dare seguito a talune considerazioni svolte da esperti della materia ascoltati in Commissione nell'ambito di un'attività conoscitiva di tipo informale.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), riservandosi di intervenire più puntualmente nel prosieguo dell'*iter*, rileva che le proposte emendative del suo gruppo mirano da un lato a garantire una effettiva parità di genere, dall'altro a stabilire sanzioni efficaci tese a garantire l'effettività di tali principi.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ritiene che il risultato raggiunto al Senato sia buono e rappresenti un valido compromesso tra i gruppi, osservando che il testo, seppur teoricamente migliorabile in taluni aspetti, si colloca su una precisa linea di confine – che non appare opportuno superare – la quale è segnata dagli ambiti di competenza tra Stato e regioni vigenti su tali materie. Nel rilevare che qualsiasi misura di sostegno alla parità non garantisce risultati scontati, considerato il grado di incertezza proprio di taluni sistemi di elezione – come dimostra, a suo avviso, il caso recente dell'Umbria – fa notare che le scelte assunte nel testo appaiono equilibrate e rappresentano una discreta base di partenza per un ampio confronto. Rileva che spetterà poi alla Commissione valutare se sia conveniente o meno apportare modifiche al testo, pur nella consapevolezza che qualsiasi cambiamento giuridico rischia di risultare vano in mancanza di progressi a livello culturale.

Adriana GALGANO (SCpI), intervenendo per una precisazione, auspica un ampio confronto tra i gruppi, sottolineando come nel corso della discussione debba essere posto con forza il tema delle sanzioni, che giudica prioritario rispetto

ad altri. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione debba lanciare un messaggio forte, volto a far comprendere all'opinione pubblica come la strada da percorrere sia ancora lunga. Quanto alle considerazioni svolte dalla presidente Agostini su taluni sistemi di elezione regionali, tra i quali ha citato quello dell'Umbria, fa notare che se fosse stato già vigente il sistema delineato dalla proposta in esame il risultato sa-

rebbe stato ancora più deludente per le donne.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, disponendo che:

1) nelle liste elettorali nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi;

2) nelle liste elettorali si preveda l'obbligo dell'alternanza dei due generi, pena l'inammissibilità delle stesse;

3) l'elettore possa esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

1. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, sostituire le parole: promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive *con le*

seguenti: equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

1. 2. Locatelli, Martelli, Valeria Valente, Marzano, Vezzali, Amato, Cominelli, Bruno Bossio, Sereni, Piazzoni, Murer, Centemero, Iori, Zampa, La Marca, Di Salvo, Carocci, Giuliani, Fitzgerald Nissoli, Paola Boldrini, Cimbri, Stella Bianchi, Albanella, Iacono.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, sostituire le parole: delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive *con le seguenti:* dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

1. 3. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, dopo le parole: delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive *aggiungere le seguenti:* per la prima e la seconda elezione dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge,.

1. 4. Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che i due sessi siano equamente rappresentati e sia consentita l'espressione

di almeno due preferenze, destinate a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'eventuale differenza di rappresentanza non può superare il 10 per cento del totale dei candidati della lista.

1. 5. Vezzali.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), dopo le parole: in ciascuna lista aggiungere le seguenti: , a pena di inammissibilità,.

* **1. 6.** Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), dopo le parole: in ciascuna lista aggiungere le seguenti: , a pena di inammissibilità,.

* **1. 7.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1, sostituire le parole: non eccedano il 60 per cento del totale *con le seguenti:* non eccedano il 50 per cento del totale, a pena di inammissibilità della lista.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al numero 2, sopprimere le parole:* in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

b) *al numero 3, sostituire le parole:* i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale *con le seguenti:* nel numero complessivo dei candidati nei collegi uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 8. Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

1. 9. Galgano, Cominelli, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1, sopprimere la parola: almeno.

1. 10. Centemero.

Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 1) sostituire le parole: delle preferenze successive alla prima *con le seguenti:* della seconda preferenza.

1. 11. Centemero.

Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 2), sopprimere le parole: in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

1. 12. Centemero.

Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole: in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale *con le seguenti:* assicurando che all'interno della lista la differenza di rappresentanza non superi il 10 per cento del totale.

1. 13. Vezzali.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole da: in modo tale *fino alla fine del numero con le seguenti:* , a pena di inammissibilità delle liste;

***1. 14.** Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole da: in modo tale *fino alla fine del numero con le seguenti:* , a pena di inammissibilità delle liste;

***1. 15.** Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 16. Galgano, Cominelli, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), aggiungere in fine, le seguenti parole: , a pena di inammissibilità delle liste;

1. 17. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole da: la legge elettorale disponga fino alla fine della lettera con le seguenti: è obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa;

1. 18. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: nel numero complessivo dei candidati nei collegi uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 19. Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: sia garantito l'equilibrio di genere e che l'eventuale differenza di rappresentanza non superi il 10 per cento del totale.

1. 20. Vezzali.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 21. Galgano, Cominelli, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: , a pena di inammissibilità delle candidature.

***1. 22.** Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di inammissibilità delle candidature.

***1. 23.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari, previsione di forme di incentivazione in favore dei gruppi in cui la percentuale di componenti del genere sottorappresentato risulti pari o superiore al 40 per cento, secondo modalità stabilite dall'organo rappresentativo.

1. 24. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) presenza paritaria di candidati dei due generi quale condizione di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali.

1. 25. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere nella composizione nei consigli regionali, questi vengano immediatamente sciolti.

1. 26. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo il n. 3, aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) la normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione dei consigli regionali sia rispettata anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.

1. 27. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) nel caso di sistemi elettorali che adottino meccanismi diversi da quelli previsti dai numeri 1), 2) e 3), è prevista, in ogni caso, l'applicazione dei principi contenuti nei medesimi numeri.

1. 28. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-ter) dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. La presentazione di candidature della medesima persona in più liste, collegi o circoscrizione comporta la decadenza del candidato e la sua ineleggibilità.

1. 29. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei principi fondamentali di cui al comma 1

entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente, per i fini di cui al citato comma 1, le disposizioni del medesimo comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per gli stessi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis).

1. 30. Centemero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis. – *Equilibrio di genere nella composizione delle Giunte regionali.* – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, assicurando una presenza dei componenti di ciascun genere non inferiore al 40 per cento.

1. 01. Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis. – *Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale.* – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo

51, primo comma, della Costituzione, assicurando la presenza paritaria di membri dei due generi nella composizione della Giunta.

1. 02. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali del-

l'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. 1. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	33
Sull'ordine dei lavori	36

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.35

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna,

presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo A.G. 229 – di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio – è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). La decisione quadro 2003/577/GAI ha, quindi, introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale (articolo 1). Con la decisione quadro 2003/577 viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale. La decisione – come previsto dalle conclusioni di Tampere – estende il principio del reciproco riconoscimento (considerando 2) anche « alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili ».

Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, si compone di 13 articoli suddivisi in due Titoli: Disposizioni generali (articoli 1 e 2) e Norme di recepimento interno (articoli 3-13).

Fa presente che l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o di confisca.

Rammenta che l'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nella decisione quadro: « Stato di emissione »; « Stato di esecuzione »; « provvedimento di blocco o di sequestro »; « bene »; « prova », conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della decisione quadro. In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria dello stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale.

Osserva che la nozione di « blocco » dei beni è sconosciuta nel nostro ordinamento; il riferimento dovrebbe quindi riguardare sia il sequestro probatorio di cui all'articolo 253 codice di procedura penale (sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'articolo 321, secondo comma. Del codice di procedura penale.

Gli articoli da 3 a 10 (Capo I del Titolo II) riguardano la procedura di assistenza giudiziaria passiva ovvero le norme di recepimento interno della richiesta di riconoscimento ed esecuzione provenienti dall'autorità di altro Stato membro.

Segnala che l'articolo 3 disciplina quindi i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati in un procedimento penale in corso all'estero. Il comma 1 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità: si tratta di un elenco di fattispecie penali, pressoché integralmente corrispondenti a

quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro. L'unica differenza sostanziale riguarda il reato di incendio: la norma di recepimento non distingue tra fattispecie dolosa e colposa; la decisione quadro contempla, invece, il solo incendio doloso («volontario»). Inoltre, la fattispecie enunciata nella decisione quadro di «favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegale» è declinata dallo schema di decreto con specifico riguardo ai cittadini non UE. I reati elencati sono i seguenti: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini extracomunitari; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo o nave; sabotaggio. Si tratta dell'identico catalogo di reati (per i quali non è prevista la doppia incriminabilità) elencati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 137 del 2015, di attuazione della decisione quadro 2006/

783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Catalogo di reati con analoga qualificazione giuridica per i quali si procede indipendentemente dalla doppia incriminabilità è previsto dall'articolo 8 della L. 69/2005, di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo. Ai fini del riconoscimento ed esecuzione del sequestro, lo stesso articolo 3 sancisce – per le fattispecie illecite non comprese nell'elenco – il principio generale della doppia incriminabilità. Il comma 2, stante il riferimento agli illeciti di cui all'articolo 6, comma 4, lett. e), dello schema, deroga al principio della doppia incriminazione anche in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie (la deroga appare conforme alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. d), della decisione quadro). Sempre con riguardo ai fatti per cui è richiesta la doppia incriminabilità, ove il sequestro sia finalizzato alla confisca dovrà trattarsi di un reato previsto dalla legge italiana per cui è consentito il sequestro preventivo di cui all'articolo 321, secondo comma, codice di procedura penale.

Rammenta che l'articolo 4 individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale (nel cui territorio si trova il bene o la prova) l'autorità che riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato estero di emissione; alla richiesta va allegato il certificato di cui all'articolo 12 (documento che, redatto secondo il formulario allegato allo schema, attesta l'esattezza delle informazioni inerenti al provvedimento di blocco o sequestro) nonché: la richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione ovvero la richiesta di confisca del bene; oppure la richiesta di trattenimento del bene in Italia fino alla formulazione della richiesta di trasferimento o di confisca.

Segnala che l'articolo 5 riguarda l'organo competente all'esecuzione del provvedimento estero ovvero: lo stesso pubblico ministero (con decreto), se il blocco o il sequestro è emesso a fini probatori; il giudice per le indagini preliminari (con ordinanza) – previa trasmissione del prov-

vedimento estero da parte del PM – in caso il sequestro sia finalizzato alla confisca. Se la richiesta riguarda una serie di delitti di grave allarme sociale cioè i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqüies*, e 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale (tra cui associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione) essa è sempre trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Osserva che l'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione (articolo 5 della decisione quadro). L'autorità giudiziaria italiana provvede subito (« senza ritardo ») al riconoscimento, con proprio provvedimento (il PM con decreto; il GIP con ordinanza), del blocco o sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione alla richiesta. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione; se invece il provvedimento è finalizzato alla confisca, si osservano le disposizioni procedurali relative al sequestro preventivo.

Fa presente che l'articolo 7 – conformemente al contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro – prevede i possibili motivi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

L'articolo 8 dello schema di decreto concerne la durata del vincolo sul bene o la prova sequestrata (articolo 6 della decisione quadro). L'effetto del sequestro permane fino alla decisione definitiva sulla richiesta di trasferimento del bene all'estero o sulla richiesta di confisca.

Segnala che l'articolo 9 disciplina il regime delle impugnazioni (sono attuate le previsioni dell'articolo 11 della decisione quadro) verso il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento, in analogia con il corrispondente regime previsto dal codice processuale penale con riguardo alle mi-

sure cautelari reali. Riprendendo il contenuto dell'articolo 322 codice di procedura penale l'articolo 9 stabilisce che titolare della richiesta di riesame oltre che l'indagato, l'imputato e i suoi difensori, sia chiunque vi abbia interesse (compresi, quindi, i terzi di buona fede aventi diritto alla restituzione).

Rammenta che l'articolo 10 contempla la possibilità che, a seguito dell'esecuzione del provvedimento, sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva allo Stato di esecuzione.

Gli articoli 11 e 12 (Capo II del Titolo II) disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, in cui è l'autorità giudiziaria italiana a formulare la richiesta di assistenza. Si prevede, quindi, la possibilità che l'autorità giudiziaria italiana trasmetta e chieda l'immediato riconoscimento ed esecuzione del sequestro probatorio o preventivo disposto durante un procedimento penale direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato membro, sul cui territorio si trovi l'oggetto del provvedimento (articolo 11). Nella formulazione dell'articolo 11 può essere opportuno precisare che la richiesta italiana riguarda – oltre al riconoscimento – l'esecuzione del sequestro. L'assistenza dell'autorità giudiziaria estera – negli stessi casi previsti all'articolo 3 – avviene anche qui, in stretta analogia con la procedura di assistenza giudiziaria passiva, con la trasmissione diretta (in lingua italiana) del provvedimento e del certificato (articolo 12); quest'ultimo è un documento redatto sulla base di un formulario (allegato allo schema di decreto), che attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento ablativo richiesto. Anche in tal caso va, eventualmente, richiesto il trasferimento del bene in Italia ovvero la sua confisca (o la sua momentanea permanenza fino alla relativa richiesta).

Osserva come l'articolo 12 preveda espressamente che il certificato da trasmettere all'autorità straniera sia « tradotto in lingua italiana ». Si valuti se tale locuzione costituisca un refuso e se l'obiettivo sia invece quello di prevedere che il certificato debba essere « tradotto dall'ita-

liano » nella lingua dello Stato membro di esecuzione (conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro).

Fa presente, infine, che l'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che è pervenuta alla Presidenza una lettera del Ministro della giustizia, con la

quale lo stesso, nel comunicare l'avvenuta convocazione, nel maggio scorso, degli Stati Generali, finalizzati ad avviare un confronto su tutte le professionalità che operano nell'ambito del settore penitenziario, auspica su questo tema un utile e proficuo confronto con la Commissione. Considerata la delicatezza delle questioni attinenti al settore penitenziario, ritiene opportuno che la Commissione accolga tale richiesta e che, acquisita la disponibilità del Ministro della giustizia, si proceda ad una sua audizione entro la seconda settimana di gennaio.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli.**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2520;

rilevato che il provvedimento prevede la disciplina generale dei servizi della Rete *internet* al fine di garantire a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di *internet* e delle altre infrastrutture di comunicazione in modo paritario;

ritenute congrue le sanzioni previste dall'articolo 4-*ter*,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni della Presidente 38

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

*Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza
della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni della Presidente.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, fa presente che la seduta odierna è finalizzata a una ulteriore definizione della futura agenda dei lavori del Comitato, in linea con le premesse definite nella precedente seduta del 26 novembre.

In primo luogo, ritiene opportuno che il Comitato possa promuovere un'iniziativa di carattere seminariale, aperta alla partecipazione di ospiti esterni e soprattutto di giovani, per facilitare una maggiore conoscenza e consapevolezza sulle attività di questo Comitato e, in generale, sui temi di attualità nel campo dei diritti umani. Quanto ad una specifica tematica da approfondire, l'attualità internazionale pone, a suo avviso, l'urgenza di una riflessione sul rapporto tra diritti umani e sicurezza, anche alla luce della deroga segnalata dalla Francia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella presunzione non divisibile che in tal modo la ri-

sposta al terrorismo sia più efficace. Al riguardo sottolinea la propria preoccupazione, nei termini peraltro usati dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua recente allocuzione al Parlamento europeo.

Avverte di avere avviato un dialogo proficuo con il Presidente della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato, senatore Luigi Manconi, nell'intento condiviso di un percorso comune di lavoro su temi per i quali sia opportuna una strategia più stringente, e dunque a livello bicamerale, quale ad esempio quella dei corridoi umanitari nella gestione delle crisi internazionali che segnano il Medio-riente e l'Africa. Segnala a tal proposito la notizia apparsa oggi sugli organi di informazione circa la collaborazione avviata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, la Comunità di Sant'Egidio e la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) per l'apertura di corridoi umanitari verso l'Italia dal Libano, dal Marocco e dall'Etiopia, sulla base dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce il Codice comunitario dei visti, vale a dire la possibilità di concedere visti con validità territoriale limitata, in deroga alle condizioni di ingresso previste in via ordinaria dal codice frontiere Schengen, per motivi

umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Si tratta, a suo avviso, della conferma circa la propensione e la capacità dell'Italia a individuare soluzioni innovative nella gestione dell'emergenza migratoria e in conformità con il diritto internazionale umanitario.

Sempre in connessione con il fenomeno migratorio, ma non solo, potrà poi essere programmata un'audizione della figura apicale della agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA – *Fundamental Rights Agency*).

Il Comitato svolgerà, inoltre, l'esame istruttorio della Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti umani riferita all'anno 2014 e trasmessa a questo ramo del Parlamento il 9 novembre scorso. Analoga procedura potrà riguardare la Relazione svolta a livello di Parlamento europeo sul medesimo tema e che viene di regola a trasmessa alla III Commissione. A questo proposito segnala la propria intenzione di avviare un dialogo con la Sottocommissione del Parlamento europeo competente in tema di diritti umani, valutando in futuro lo svolgimento di audizioni di eurodeputati su questioni che di volta in volta saranno valutate meritevoli di approfondimento.

Avverte che la Commissione Affari costituzionali del Senato il 2 dicembre scorso ha adottato il progetto di legge S. 1908 Manconi, recante l'Istituzione del Garante nazionale per i diritti umani, come testo base per il seguito dell'esame dei provvedimenti in tema di autorità nazionale indipendente per i diritti umani. Si tratta di un passaggio importante, che evidenzia la volontà del Parlamento italiano di pervenire ad un risultato tangibile rispetto ad un impegno assunto dall'Italia nei confronti della comunità internazionale.

Infine, avverte che il Comitato continuerà la propria attività quale interlocutore istituzionale a disposizione di individui, gruppi, associazioni ed enti esponen-

ziali di istanze in tema di diritti umani, a partire, ma non solo, da una tematica a lei assai cara, vale a dire la questione delle violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà delle donne soprattutto in contesti di conflitto, e ciò anche in riferimento all'attuazione della nota risoluzione dell'ONU n. 1325 su donne, pace e sicurezza. A tal proposito ricorda che la risoluzione ben inquadra le donne come vittime ma anche come costruttrici di pace nei conflitti e propone che il Comitato possa in futuro interagire con figure femminili significative su tali tematiche anche ricorrendo allo strumento della videoconferenza, attesa la difficoltà in determinati contesti di potere intraprendere spostamenti e la necessità di far giungere comunque l'azione e il sostegno del Comitato anche al di là dei nostri confini nazionali.

Michele NICOLETTI (PD) si compiace per le proposte avanzate dalla presidente Locatelli, che condivide pienamente anche in quanto in linea con le attività della delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in questa fase assai impegnata sul tema del rapporto tra diritti umani e sicurezza, anche in risposta alla posizione assunta dalla Francia dopo gli attentati di novembre. In generale, ritiene opportuno che le diverse sedi della riflessione e del lavoro parlamentare in tema di diritti umani siano messe a sistema e possano collaborare, individuando a tal fine anche soluzioni procedurali innovative. Si associa, infine, all'auspicio affinché possa essere presto licenziato il provvedimento per l'istituzione di un'autorità nazionale indipendente per i diritti umani.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
5-07219 Zanin: Sul possibile impiego per l'accoglienza di profughi di alloggi non più utili alla difesa nel comune di Pordenone	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-07220 Artini: Su un'onorificenza da istituire per il personale distintosi nelle attività di soccorso nell'ambito dell'emergenza immigrazione	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-07221 Frusone: Sulle notizie di stampa relative ad un utilizzo della Caserma Pio IX a Roma per attività improprie	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
Su una lettera del Ministro della difesa	42
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Esame e rinvio</i>)	42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07219 Zanin: Sul possibile impiego per l'accoglienza di profughi di alloggi non più utili alla difesa nel comune di Pordenone.

Giorgio ZANIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la vicenda riportata nella stessa sia di stretta attualità, e sottolinea che la soluzione proposta è, a suo avviso, quella più pratica e che offre la possibilità di realizzare i maggiori risparmi.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia il sottosegretario Rossi per la risposta. Non può, tuttavia, esimersi dall'osservare che le entrate che si riusciranno a realizzare dalla possibile vendita dei 20 alloggi presenti sul territorio del comune di Pordenone e inseriti nell'elenco degli immobili della Difesa alienabili perché non più utili a fini istituzionali appaiono assai incerte. Suggestisce quindi che la Difesa si attivi affinché in contropartita per la cessione degli alloggi in questione le siano trasferite risorse stanziare presso altro dicastero per fare fronte all'emergenza migratoria. Invita, quindi, il Governo a considerare attentamente quanto prospettato dall'interrogazione, ribadendo che si tratta di una soluzione pratica e che consente sia al Ministero della difesa, sia al comune di Pordenone, di ottenere vantaggi.

5-07220 Artini: Su un'onorificenza da istituire per il personale distintosi nelle attività di soccorso nell'ambito dell'emergenza immigrazione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la questione del conferimento di un'onorificenza di soccorso per il personale impegnato nell'ambito dell'emergenza profughi è stata già posta in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, attraverso un ordine del giorno accolto dal Governo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nell'osservare come il meccanismo che regola le modalità con le quali viene valutato l'avanzamento dei militari sia estremamente complicato, rileva che un riconoscimento per il personale, soprattutto della Guardia costiera, che presta il soccorso ai migranti non deve necessariamente comportare una promozione. Fa presente che un'onorificenza di questo tipo è stata già prevista in altri casi – per esempio, per l'emergenza

in Albania – ed auspica che coloro che hanno messo a rischio la propria vita in mare, per salvare migliaia di profughi abbandonati su imbarcazioni fatiscenti, possano anch'essi ricevere l'attestazione di valore, che meritano.

5-07221 Frusone: Sulle notizie di stampa relative ad un utilizzo della Caserma Pio IX a Roma per attività improprie.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca FRUSONE (M5S) sottolinea il ruolo importante che le foresterie e gli alloggi nelle caserme svolgono nei confronti del personale delle Forze armate e delle loro famiglie. Ritiene che l'uso delle foresterie dell'Esercito dovrebbe avvenire esclusivamente per gli scopi istituzionali per cui queste sono previste, ossia per alloggiare i militari e le loro famiglie, al fine di consentire allo Stato di risparmiare la spesa di affitto di alloggi per il personale che si sposta in altra città per lavoro. A fronte di questa funzione propria, l'uso che emerge dalle notizie di stampa riferite appare del tutto improprio e si augura che cessi.

Conclude soffermandosi sulla parte della risposta relativa alla gara d'appalto per i lavori di ammodernamento, segnalando come questi abbiano incrementato il *comfort* dei locali della foresteria: circostanza che dovrebbe riverberarsi in un aumento dei prezzi praticati per l'affitto delle camere.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.

Su una lettera del Ministro della difesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica di aver ricevuto dal Ministro della difesa, Roberta Pinotti, la seguente lettera, di cui ritiene opportuno dare lettura alla Commissione: «Ho già avuto modo di riferire alle Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella seduta del 6 ottobre ultimo scorso, i termini della partecipazione dell'Italia alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

Come già evidenziato in tale occasione, il ruolo e gli sforzi dell'Italia in Iraq sono rilevanti e particolarmente apprezzati – in particolare con riguardo all'attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio svolta a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno – così come sono benvenuti dal Governo iracheno tutti gli ulteriori possibili contributi per la lotta al Daesh.

In tale ambito è di recente pervenuta, tramite l'Alto Rappresentante del Governo regionale del Kurdistan, la richiesta di una fornitura urgente di vestiario invernale idoneo a proteggere i peshmerga curdi dalle rigidissime temperature che caratterizzano la stagione invernale in corso.

Per corrispondere a tale richiesta in tempo utile, è intendimento del Governo procedere con urgenza alla cessione di n. 2000 sopravvestiti policromi vegetati.

La copertura finanziaria degli oneri connessi a tale cessione, pari a euro 370.000, sarà apprestata dal prossimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali.

Analoga missiva ho contestualmente inoltrato ai Presidenti della Commissione Esteri della Camera dei deputati e delle Commissioni Esteri e Difesa del Senato della Repubblica. ».

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

C. 1623 Burtone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge C. 1623, d'iniziativa del deputato Burtone, si compone di 5 articoli e si propone di istituire la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Osserva, quindi, che la finalità di tale ricorrenza – come precisato all'articolo 1 – è quella di conservare la memoria di tutti i caduti civili durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, aderendo allo spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Sembrerebbe, quindi, che la ricorrenza da istituire, pur riferendosi alle vittime civili di tutte le guerre, che non vengono attualmente riconosciuti come dovrebbero e come invece lo sono i caduti militari, intenda promuovere iniziative per il ricordo dei caduti civili specificamente della seconda guerra mondiale.

Rileva, quindi, che la data scelta per celebrare la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra è quella del 1° febbraio e coincide con il giorno dell'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), che equiparò – ai fini dei trattamenti risarcitori – le vittime civili a quelle militari, riconoscendo loro pari dignità rispetto alle altre in quanto vittime di guerra.

L'articolo 2 prevede che, per celebrare la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, in ciascuna provincia gli organi competenti provvedano a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso della seconda guerra mondiale. Al riguardo segnala che l'iniziativa legislativa in esame è stata presentata nel 2013, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « legge Delrio »), che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Alla luce della richiamata normativa, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare dunque opportuno coordinare l'articolo 2 della proposta di legge con le nuove disposizioni che ridefiniscono il sistema delle province, atteso che in alcune aree del paese le medesime sono state sostituite dalle città metropolitane.

Segnala, inoltre, che le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle richiamate iniziative dovranno essere stabilite da una apposita circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentita l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (articolo 4).

In relazione a tale disposizione ricorda che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, istituita il 26 marzo 1943 come

Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Mutilati ed Invalidi Civili per i bombardamenti nemici, è stata successivamente eretta in Ente Morale con il nome attuale ed è diventata Ente Pubblico con funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra con la legge n. 1239 del 1956 e si è da sempre attivata per il riconoscimento dei diritti delle vittime civili di guerra.

Ricorda, inoltre, che per la sua attività l'Associazione è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte e della Medaglia d'Oro al Merito Civile.

L'articolo 3 precisa che la ricorrenza non è considerata – ai sensi dell'attuale normativa (articolo 3 della legge n. 260 del 1949) – « solennità civile ». Pertanto, essa non determina l'obbligo dell'imbandieramento e la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977.

Anche per tale ragione, il provvedimento, come esplicitato all'articolo 5, non presenta oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO** segnala l'esigenza che durante la fase emendativa si provveda eventualmente a modificare il titolo della proposta di legge in modo da riferirlo ai soli caduti della seconda guerra mondiale – se questa è l'intenzione – ovvero a modificare il contenuto della proposta di legge, prevedendo la promozione di iniziative atte a conservare la memoria dei caduti civili di tutte le guerre, e non della sola seconda guerra mondiale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-07219 Zanin: Sul possibile impiego per l'accoglienza di profughi di alloggi non più utili alla difesa nel comune di Pordenone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In linea con gli obiettivi di contenimento della spesa del Governo, il Ministro della Difesa ha avviato un processo di dismissione, valorizzazione e trasferimento ad altri Enti pubblici del patrimonio immobiliare della Difesa, allo scopo di ridurre le spese di gestione nonché contribuire alla riduzione del debito pubblico.

Per raggiungere tale risultato, il Ministero deve necessariamente utilizzare le risorse derivanti anche dai processi di valorizzazione di infrastrutture come caserme, opere difensive, depositi, ritenute non più necessarie ai fini istituzionali, a cui si aggiungono le unità abitative da dismettere.

La Direzione dei Lavori e del Demanio è l'organo tecnico della Difesa che coordina la vendita dei 3.022 alloggi inseriti

nell'elenco degli alienabili perché non più utili ai fini istituzionali, fra cui sono inclusi i 20 alloggi in argomento.

Tanto chiarito, nel merito della questione posta relativa alla possibilità di « escludere gli alloggi citati in premessa dal piano di vendite con il procedimento dell'asta pubblica, favorendone una cessione in blocco al comune », si rende noto che, per quanto sopra esposto, il Dicastero incontrerebbe non poche difficoltà ad individuare ulteriori alloggi da porre in alienazione, oltre a quelli già individuati ed inseriti nell'elenco citato; ma si assicura la disponibilità ad individuare, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, un'eventuale modalità alternativa di cessione diretta all'Amministrazione Comunale, purché dai suddetti immobili derivino comunque le risorse richieste previste dalla legge.

ALLEGATO 2

5-07220 Artini: Su un'onorificenza da istituire per il personale distintosi nelle attività di soccorso nell'ambito dell'emergenza immigrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I risultati significativi conseguiti nell'ambito delle attività per la salvaguardia della vita, in relazione alla cosiddetta « emergenza migranti », sono stati possibili anche grazie alla capacità, alla professionalità, allo spirito di sacrificio e all'altruismo degli equipaggi e dei Comandanti delle unità navali della nostra Marina Militare e del personale imbarcato su altre unità cooperanti dello Stato, nonché dei militari delle altre Forze armate impegnati sulla terraferma.

Questo impegno è frutto di addestramento, ma anche di doti caratteriali e di umanità dei singoli militari che impiegano le dotazioni necessarie per prestare soccorso a un ingente numero di persone, comprese specifiche capacità mediche/sanitarie per il primo soccorso, l'assistenza e l'accoglienza, sia a bordo delle Navi che in altre strutture, delle persone tratte in salvo.

Riguardo alle circostanze valutate per la progressione in carriera del personale militare, si osserva che il giudizio di avanzamento cui il militare è sottoposto periodicamente, discende da un'attività valutativa svolta dalle commissioni competenti secondo modalità e criteri stabiliti dalla legge e sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del singolo, giudicando, in maniera assoluta, tra l'altro, le « qualità professionali dimostrate durante la carriera », tra le quali la concessione di Ricompense o Onorificenze.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione degli impegni contenuti negli

Ordini del Giorno richiamati dall'interrogante, concernenti l'opportunità di riconoscere con una « onorificenza di soccorso » e « apprestando dei premi » l'impegno profuso dai nostri militari nel soccorso dei migranti, nell'apprezzare l'intento formulato con gli atti d'indirizzo e nel ribadire il parere favorevole già manifestato dal Governo, si evidenzia:

la diversa natura delle Operazioni in tema, svolte sotto l'egida, talvolta, anche di Organizzazioni Internazionali, deputate all'eventuale concessione di medaglie per la partecipazione;

che qualsiasi concessione dovrà essere esaminata solo sulla base di proposte e di accertamenti sul comportamento dei singoli, così come previsto dalle vigenti norme;

che le Forze armate svolgono numerose e diversificate operazioni e attività e, pertanto, si rende necessaria una disamina complessiva, nel cui ambito dovrà essere collocato anche l'aspetto relativo alle operazioni di soccorso.

Si osserva, altresì, che la partecipazione alle Operazioni viene, comunque, trascritta sulla documentazione personale degli interessati e, quindi, viene tenuta in considerazione ai fini della loro valutazione. Conseguentemente, un'eventuale concessione collettiva non avrebbe alcuna ulteriore influenza sull'avanzamento in carriera.

ALLEGATO 3

5-07221 Frusone: Sulle notizie di stampa relative ad un utilizzo della Caserma Pio IX a Roma per attività improprie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Esercito non ha mai concesso alcuna autorizzazione per l'organizzazione di riunioni di partito all'interno di proprie infrastrutture, nemmeno in quelle di tipo logistico, come la Foresteria oggetto dell'atto in discussione.

In tale contesto, si evidenzia che qualsiasi utente della Pio IX può fruire del servizio di ristorazione, accompagnato da propri eventuali ospiti.

Ciò detto, si rappresenta che l'ammissione del personale ai servizi resi dagli Organismi in argomento è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 90/2010 che, all'articolo 468 definisce una priorità a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Dicastero, nonché a quello cessato dal servizio. Non è quindi esclusa la frequentazione delle strutture in argomento da parte di altri soggetti.

In ragione di quanto detto, l'eventuale soddisfacimento di richieste riferite a rappresentanti delle Istituzioni avviene esclusivamente in subordine alle esigenze prioritarie dell'amministrazione Difesa e, comunque, per brevi periodi non continuativi.

Con riferimento ai servizi offerti, questi sono stati affidati nella loro totalità a una ditta esterna all'Amministrazione Difesa, a seguito di apposita gara, esperita in osservanza alla normativa vigente in materia, al cui esito sono stati definiti i prezzi attualmente in vigore.

Inoltre, preme altresì evidenziare che:

alcune stanze sono utilizzate per gli impegni di rappresentanza quali la ricezione di delegazioni straniere, in osservanza al principio di reciprocità. Si evita, in questo modo, di dover ricorrere a strutture esterne di gran lunga più onerose, con un conseguente, significativo risparmio di risorse finanziarie da parte dell'A.D.;

presso la Pio IX trovano ospitalità, unitamente ai loro familiari, Militari bisognosi di cure presso l'Ospedale Militare del Celio;

il costo annuo riferito al personale militare e civile impiegato presso la struttura in argomento è di gran lunga al di sotto del milione di euro citato dall'onorevole interrogante;

le spese di gestione a carico dell'A.D. per la struttura in esame sono conformi alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 90/2010, articolo 466 che definisce espressamente gli oneri a carico dell'A.D. In particolare, per quanto riguarda i lavori effettuati per la riqualificazione della cucina e della tavernetta, sono stati realizzati a carico dell'A.D., perché derivati da una esigenza di adeguamento a norma dei locali e per garantire al personale adeguate condizioni di lavoro.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	55
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	56
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i>	57
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	58
Sull'ordine dei lavori	51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07232 Currò: Attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 in materia di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tali tributi	51
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	59
5-07233 Barbanti: Chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	61
5-07234 Paglia: Pubblicazione delle relazioni e delle informative relative all'attività di ispezione svolta dalla Banca d'Italia sulla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	51
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	63
5-07235 Villarosa: Richiesta di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato ai fini del sostegno finanziario pubblico in favore della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti	52
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per

l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 10 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Causi, nella seduta di esame di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento, ed ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, il quale designa

l'Unità di informazione finanziaria (UIF) come l'autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la Guardia di Finanza ha rappresentato la necessità di emendare il testo, inserendo, nella rubrica, prima della parola « Autorità », le seguenti: « Unità e », nonché sostituendo, al comma 1, la parola « Autorità » con la seguente: « Unità ».

Rileva come, ad avviso dei competenti uffici della Guardia di Finanza, tali modifiche abbiano il duplice fine di allineare il testo al tenore letterale della Convenzione di Varsavia di cui si propone la ratifica (la quale, peraltro, all'articolo 46, paragrafo 3, chiarisce espressamente che le FIU potrebbero identificarsi anche nelle Forze dell'ordine) ed evitare dubbi interpretativi, nonché, conseguentemente, potenziali criticità circa l'individuazione delle Autorità competenti sia da parte degli organismi nazionali che da parte delle omologhe strutture degli altri Paesi.

Richiama inoltre le considerazioni in base alle quali occorre inoltre osservare che lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015 – nel testo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri – all'articolo 14, comma 2, nel delegare il recepimento della cosiddetta « IV direttiva antiriciclaggio », non adotti neppure la locuzione « Unità nazionale centrale », espunta proprio per evitare le criticità interpretative della specie e assicurare il mantenimento del vigente assetto istituzionale del dispositivo antiriciclaggio.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, nel ribadire la sua proposta di parere favorevole, ritiene che la questione contenuta nelle

osservazioni sul provvedimento fatte pervenire dalla Guardia di Finanza attenga a una questione legata alla traduzione del testo della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e possa pertanto essere più opportunamente affrontata dalle Commissioni competenti in sede referente.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la soluzione prospettata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 16 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata illustrata nella seduta di ieri.

Tommaso CURRÒ (PD), con riferimento al quesito posto dal deputato Paglia nel corso della seduta di ieri, circa le ragioni della previsione, contenuta nell'articolo 4, comma 2, della maggiorazione, pari al 10 per cento dei costi di espletamento delle pratiche per il conferimento delle promozioni, a favore del personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle predette pratiche, fa presente di aver svolto ulteriori approfondimenti in merito, rilevando tuttavia come lo stesso presentatore della proposta di legge non abbia saputo indicare la *ratio* di tale maggiorazione, riferendo che il testo della proposta

è stato condiviso con un'associazione di ufficiali di complemento in congedo.

Evidenzia altresì come l'ulteriore norma, recata sempre dall'articolo 4, comma 2, secondo cui le modalità di utilizzo del Fondo incentivante saranno definite mediante contrattazione decentrata, renda ancor più evidente la complessità del meccanismo previsto per l'attribuzione dei predetti incentivi.

In risposta alla richiesta di chiarimento sollevata nella seduta di ieri dal deputato Pisano, in merito alla previsione di porre a carico dell'interessato il pagamento di un importo in relazione ai costi della procedura per il conferimento della promozione, fa presente come tale contributo sia previsto a fini della copertura finanziaria del provvedimento.

Conferma quindi la sua proposta di parere favorevole con un'osservazione, già illustrata nella seduta di ieri.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) considera corretta l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, esprimendo perplessità circa il fatto che il presentatore della proposta di legge in esame non sia in grado di motivare alcune previsioni in essa contenute.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Pagano, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi*

allegato 3), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Michele PELILLO (PD), nel condividere in linea generale la proposta di parere del relatore, evidenzia tuttavia taluni aspetti problematici dell'osservazione relativa al comma 2 dell'articolo 11, che attualmente stabilisce la non opponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto, né delle clausole che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Al riguardo rileva come la predetta osservazione, la quale chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di rivedere la previsione del comma 2, al fine di consentire all'impresa di assicurazione di opporre al danneggiato tutte le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo, risulti eccessivamente svantaggiosa per i soggetti che abbiano subito danni derivanti da attività professionale svolta in ambito sanitario. Sottolinea, del resto, come l'impossibilità, per la compagnia assicurativa, di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto non costituisca un problema insuperabile per la stessa compagnia, la quale potrà comunque rivalersi successivamente sulla struttura sanitaria assicurata in funzione di tali eccezioni.

Ritiene quindi che tale osservazione debba essere espunta dalla proposta di parere.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, nell'accogliere con favore il giudizio complessivamente positivo espresso dal deputato Pelillo sulla sua proposta di parere, sottolinea, in particolare, la rilevanza delle due condizioni in essa contenute, le quali sottopongono alla Commissione competente nel merito rilievi determinanti, il cui mancato accoglimento determinerebbe effetti negativi per l'intero sistema sanitario nazionale.

Con riferimento alle considerazioni svolte dallo stesso deputato Pelillo sull'osservazione contenuta nella proposta di parere di dichiarai disponibile a rivedere

la formulazione della proposta di parere. Rileva comunque come la predetta osservazione, sulla quale egli stesso nutriva taluni dubbi, si ponga in consonanza con il tentativo, sotteso al provvedimento in esame, di ristabilire un equilibrio nella delicata materia della responsabilità professionale in ambito sanitario, la quale ha subito, nel corso degli ultimi anni, un notevole sbilanciamento, reso evidente dall'affermarsi della cosiddetta « medicina difensiva ». Sottolinea infatti come si sia passati da una situazione nella quale il paziente non aveva la possibilità di far valere in alcun modo i suoi diritti, alla situazione opposta, caratterizzata da un diffusissimo contenzioso in materia nei confronti delle strutture sanitarie, nel cui ambito si annidano in alcuni casi fenomeni fraudolenti.

Michele PELILLO (PD) ribadisce le sue considerazioni, sottolineando come la norma a cui fa riferimento l'osservazione contenuta nella proposta di parere si riferisca a eventuali eccezioni derivanti dal contratto e a clausole contrattuali le quali, come tali, esulano dalla disponibilità del danneggiato e non hanno alcuna relazione con la questione dell'esistenza del danno subito e delle eventuali frodi in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con la richiesta di riformulazione della proposta di parere avanzata dal deputato Pelillo.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, alla luce del dibattito sul provvedimento, accogliendo le valutazioni del deputato Pelillo, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 4*), espungendo l'osservazione in essa contenuta. Auspica altresì che la XII Commissione Affari sociali, competente in sede referente, recepisca le condizioni contenute nella sua proposta di parere, invitando il Presidente della Commissione a farsi portatore di tale esigenza presso il Presidente della XII Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in considerazione degli imminenti impegni del Viceministro Morando, che dovrà tra pochi minuti rappresentare il Governo nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e, quindi, all'esame degli atti del Governo.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.50.

5-07232 Currò: Attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 in materia di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tali tributi.

Tommaso CURRÒ (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso CURRÒ (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto il Governo, prendendo atto dell'esigenza di trovare una soluzione alla questione posta dalla sua interrogazione, ha dichiarato l'intenzione di effettuare ulteriori approfondimenti in merito, al fine di intervenire con un ulteriore atto normativo in materia di disciplina delle partecipazioni degli

enti locali ai tributi erariali con finalità ambientali.

5-07233 Barbanti: Chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione.

Sebastiano BARBANTI (Misto) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sebastiano BARBANTI (Misto) si dichiara insoddisfatto, rilevando come la risposta fornita dal Governo, per molti aspetti non dia alcun effettivo riscontro ai temi affrontati dall'interrogazione, i quali vengono sostanzialmente elusi, mentre per i restanti aspetti appare del tutto insufficiente.

5-07234 Paglia: Pubblicazione delle relazioni e delle informative relative all'attività di ispezione svolta dalla Banca d'Italia sulla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ricorda come la sua interrogazione sia volta a chiarire la posizione del Governo in merito alla richiesta di rendere pubbliche le relazioni e i fascicoli relativi a talune ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, con particolare riferimento a quelle svolte nei confronti della Banca dell'Etruria e del Lazio.

Nel prendere atto della posizione del Governo, il quale, nella risposta al suo atto di sindacato ispettivo, richiama le ragioni di riservatezza opposte dalla Banca d'Italia

rispetto alla pubblicità di tali atti, considera inaccettabile che la documentazione relativa alle ispezioni svolte sulla Banca dell'Etruria e del Lazio sia da tempo in possesso degli organi di stampa e, in particolare, de *Il Sole 24 ore*, il quale ne pubblica quotidianamente ampi stralci, laddove la disponibilità dei medesimi documenti viene invece negata agli organi parlamentari.

5-07235 Villarosa: Richiesta di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato ai fini del sostegno finanziario pubblico in favore della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta. Evidenza infatti come essa eluda del tutto il quesito posto dall'interrogazione, con il quale si chiedeva all'Esecutivo se le autorità italiane avessero richiesto ai competenti Organi dell'Unione europea una deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato al fine di predisporre un sostegno finanziario pubblico a favore delle banche coinvolte nella procedura prevista dal decreto – legge cosiddetto « Salva banche », confluito nel disegno di legge di stabilità durante l'esame di quest'ultimo provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera.

Esprime pertanto il suo sdegno per il tenore della risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Atto n. 235.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 3 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 9*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 10*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, in considerazione dei numerosi impegni parlamentari che interesseranno la Camera fino all'aggiornamento dei lavori per le festività di fine anno, sottolinea la necessità di esprimere il parere sul provvedimento entro questa settimana.

Rileva, infatti, l'esigenza di assicurare la rapida emanazione del decreto legislativo, il quale apre una nuova fase nella disciplina dei sistemi di garanzia dei depositi, coordinandola anche con la nuova normativa in materia di risoluzione delle crisi bancarie.

In tale contesto richiama l'importanza dell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, la quale intende farsi carico delle esigenze delle banche di credito cooperativo, le quali hanno segnalato la necessità di non eliminare l'obbligo di adesione al sistema di garanzia dei depositanti già costituito nel loro ambito, fino al 30 giugno 2018. A tale ultimo proposito, evidenzia infatti come il predetto sistema di garanzia debba rimanere pienamente operativo fino alla conclusione del processo di riforma del settore delle banche di credito cooperativo, che è ancora in discussione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dal relatore, rilevando come la proposta di parere se, non fosse votata nella seduta di oggi, potrebbe essere posta in votazione nella giornata di domani.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che il sistema di garanzia previsto tra le banche di credito cooperativo sarà prossimamente utilizzato per far fronte alla situazione di crisi di talune BCC, anche se non è chiaro quale sarà la tempistica di tale operazione: in tale contesto si chiede quale

sarebbe l'impatto sul sistema delle BCC nel caso di mancato accoglimento da parte del Governo dell'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, in merito alla questione posta dal deputato Paglia, ritiene che il mancato accoglimento, nel testo definitivo del decreto legislativo, dell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il sistema delle banche di credito cooperativo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce della considerazione svolta dal relatore, sottolinea l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a trasformare in condizione l'osservazione recata dalla sua proposta di parere, dichiarandosi tuttavia fiducioso che il Governo saprà dimostrare su questo tema la sensibilità necessaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, anche per segnalare il ruolo attivo della Commissione Finanze; in tale prospettiva ritiene che sarebbe forse preferibile procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna, laddove ne sussistano le condizioni.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che le questioni affrontate dallo schema di decreto risultino molto delicate, anche alla luce dei provvedimenti assunti nell'ultimo mese sulle tematiche bancarie: ritiene quindi opportuno disporre di più tempo per deliberare in materia in modo più appropriato e consapevole.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla considerazione del deputato Pesco rileva come il provvedimento sia all'esame della Commissione da diverse settimane, e come, al massimo, si potrebbe

ritenere di rinviare la votazione del parere alla giornata di domani.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'opportunità di rinviare la votazione del parere al momento in cui sarà presentato dal Governo il preannunciato decreto – legge relativo al settore delle banche di credito cooperativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in merito alla richiesta del deputato Pesco, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo scadrà il 25 dicembre prossimo, mentre il ventilato decreto – legge in materia di banche di credito cooperativo dovrebbe essere approvato in un momento successivo.

Sebastiano BARBANTI (Misto), con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, invita a considerare che, qualora si posticipasse la decorrenza dell'abrogazione dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito, tali banche sarebbero chiamate a versare un doppio contributo, tanto al sistema di garanzia generale quanto al sistema di garanzia di settore; diversamente, qualora venisse posticipato anche l'obbligo di contribuzione al sistema di garanzia generale, sarebbe

pregiudicato l'obiettivo, indicato dal comma 2 dell'articolo 96.1 del Testo unico bancario, inserito dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, di raggiungere entro il 3 luglio 2024 una dotazione finanziaria del sistema di garanzia pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti.

Suggerisce pertanto di valutare con attenzione tali aspetti in vista della formulazione definitiva del parere.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), in merito alla questione posta dal deputato Barbanti ritiene che, all'indomani dell'avvio del nuovo sistema di garanzia dei depositi, il sistema di garanzia dei depositanti costituito nell'ambito delle banche di credito cooperativo assumerà carattere volontario: in tale contesto considera ovvio che le predette banche di credito cooperativo dovranno sostenere, almeno per alcuni anni, un doppio onere, contribuendo sia al sistema di garanzia generale sia al sistema di garanzia di settore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. (C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3303, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio

2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;

rilevata la notevole rilevanza, in particolare nell'attuale contesto storico – politico mondiale, del provvedimento, il quale consente di aderire ad una serie di atti pattizi adottati a livello internazionale per contrastare il terrorismo e le relative attività di riciclaggio e di finanziamento, oltre ad apportare all'ordinamento italiano alcune modifiche necessarie per applicare le norme contenute negli atti internazionali di cui si propone la ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento
(C. 679 Palmizio).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 679 Palmizio, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, il quale pone a carico dell'interessato l'obbligo di versare un importo in relazione ai costi

della procedura per il conferimento della promozione, prevedendo al comma 2 che a tali costi sia sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche « a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche », valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, non risultando fondato introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (Testo unificato C. 259 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata l'opportunità di meglio precisare alcune previsioni recate dal provvedimento relative alla copertura assicurativa di cui le strutture sanitarie devono dotarsi per i danni determinati dal personale operante presso le strutture stesse, relativamente ai requisiti di tali polizze assicurative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 10, il quale stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, provveda la Commissione di merito a prevedere che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei col-

legi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;

2) con riferimento all'articolo 11, il quale stabilisce, al comma 1, che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente di cui le strutture sanitarie devono obbligatoriamente dotarsi, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione delle medesime strutture sanitarie sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, provveda la Commissione di merito a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi di tali polizze assicurative;

e con la seguente osservazione:

sempre con riferimento all'articolo 11, il quale al comma 2 stabilisce che, per l'intero massimale di polizza, non sono opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere tale previsione, consentendo all'impresa di assicurazione di opporre al danneggiato tutte le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (Testo unificato C. 259 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata l'opportunità di meglio precisare alcune previsioni recate dal provvedimento relative alla copertura assicurativa di cui le strutture sanitarie devono dotarsi per i danni determinati dal personale operante presso le strutture stesse, relativamente ai requisiti di tali polizze assicurative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 10, il quale stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, provveda la Commissione di merito a prevedere che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di con-

certo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;

2) con riferimento all'articolo 11, il quale stabilisce, al comma 1, che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente di cui le strutture sanitarie devono obbligatoriamente dotarsi, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione delle medesime strutture sanitarie sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, provveda la Commissione di merito a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi di tali polizze assicurative.

ALLEGATO 5

5-07232 Currò: Attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 in materia di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tali tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi della mancata attuazione dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), il quale prevede la compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale in favore degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi in proporzione agli oneri sostenuti da tali enti per la gestione del territorio compatibile con l'utilizzazione industriale.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui al comma 1 del menzionato articolo 113 della legge n. 388 del 2000 prevede che il Governo definisca, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Città ed autonomie locali le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotti le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

Detta disposizione non ha potuto finora trovare applicazione a causa di alcune problematiche sostanziali che derivano essenzialmente:

a) dalla genericità nell'individuazione dei tributi erariali con finalità ambientale (cui applicare la compartecipazione in parola);

b) dall'indeterminatezza della quota percentuale, sul gettito totale, da destinare a tale compartecipazione;

c) dalla mancanza dei criteri di ripartizione della quota stessa tra i singoli enti locali beneficiari.

Inoltre, giova sottolineare che ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo in argomento è necessaria una preventiva quantificazione degli oneri, effettivamente sostenuti dagli Enti locali, che la compartecipazione in argomento si propone di ristorare.

Nel corso degli incontri effettuati, per la predisposizione del provvedimento attuativo in argomento, è stato convenuto che, nell'ambito della nozione di tributi erariali con finalità ambientale, potessero essere ricomprese:

a) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

b) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e « orimulsion » impiegati negli impianti di combustione, di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Tuttavia, in merito a tale ultima imposta deve osservarsi che essa è stata abrogata, a decorrere dal 1° giugno 2007, dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, ha

contestualmente inserito i prodotti in questione tra quelli sottoposti ad accisa, come attualmente previsto dal rinnovato articolo 21, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico accise – TUA).

Tale circostanza ha, quindi, spogliato di fatto i prodotti in questione della connotazione ambientale precedentemente loro conferita in ambito nazionale dalla cosiddetta *carbon tax*.

Proprio in relazione alle accise sui prodotti energetici, espressamente richiamate dagli Onorevoli interroganti, occorre osservare che esse non sembrano potersi configurare come tributi erariali con finalità ambientale.

Detti tributi sono infatti imposte indirette gravanti, in relazione al diverso momento generatore dell'obbligazione tributaria, o sulla produzione o sul consumo, la cui disciplina di riferimento è contenuta nella direttiva 2003/96/CE, che fissa i livelli minimi di tassazione di riferimento per gli Stati membri prescindendo dall'impatto ambientale dei singoli prodotti.

A conferma di ciò va evidenziato che la Commissione ha presentato nel corso del 2011 una proposta di integrale riforma della predetta direttiva 2003/96/CE, in base alla quale si prevedeva, tra l'altro, che la tassazione dei prodotti energetici venisse articolata in due elementi, una tassazione legata alle emissioni di CO₂ ed una tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti (tassazione generale del consumo di energia).

La proposta, tuttavia, non ha raccolto il favore degli Stati membri in quanto ne limitava fortemente l'autonomia impositiva e pertanto, nonostante sia stata, nel corso dei lavori dell'apposito Gruppo del Consiglio UE, fortemente rimaneggiata, è stata poi ritirata dalla Commissione nel 2014.

Allo scopo di pervenire all'emanazione della disciplina riguardante le partecipazioni degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientali, sono quindi necessari gli ulteriori opportuni approfondimenti sia a livello di normativa interna che di inquadramento a livello comunitario.

ALLEGATO 6

5-07233 Barbanti: Chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della nuova categoria dei « tabacchi da inalazione senza combustione », tenuto conto che la scelta di una tassazione ridotta dei tabacchi da inalazione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, trova il suo fondamento sulla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, grazie alla mancanza di combustione, come indicato nella relazione illustrativa del citato decreto.

L'Onorevole chiede in particolare di sapere sulla base di quali criteri e studi scientifici sia stata valutata la presenza o meno di combustione e la « minore nocività » dei cosiddetti « tabacchi senza combustione » soprattutto alla luce delle nuove valutazioni sanitarie previste in capo al Ministero della salute dallo schema di decreto legislativo della Direttiva 2014/40/UE e di valutare l'opportunità di una revisione del regime di tassazione per la categoria di prodotti del tabacco in argomento.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta che, come risulta dalla relazione illustrativa del menzionato decreto legislativo n. 188 del 2014, si è reso opportuno disciplinare il regime fiscale dei cosiddetti « prodotti di nuova generazione » (costituiti da tabacco o da liquidi da inalazione) in quanto prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, le quali sono assoggettate ad una elevata tassazione a titolo di accisa.

Al fine di soddisfare l'esigenza di considerare unitariamente la domanda di fumo e di inalazione di aerosol è stato delineato un regime fiscale comune diffe-

renziato, che consentisse di tutelare l'interesse erariale e non alterare la concorrenza tra gli operatori del settore. La differenziata fiscalità deriva dalla scelta di non gravare fiscalmente nella medesima misura prodotti che presentano diverse caratteristiche di consumo.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.

Sulla base della documentazione fornita dai produttori relativa alle caratteristiche dei prodotti di nuova generazione a base di tabacco, le modalità di consumo degli stessi non richiedono le alte temperature atte ad innescare la combustione, la quale, tra l'altro, conduce alla produzione di cenere.

Nella fattispecie è stato documentato che né il tabacco, né la carta che lo avvolge portano alla formazione di cenere. L'osservazione del tabacco dopo il consumo ne evidenzia uno stato di essiccazione e una colorazione brunita.

Il medesimo prodotto se sottoposto a combustione, oltre a consumarsi in brevissimo tempo (due o tre aspirate) muta in cenere sia il tabacco che la carta che lo avvolge.

Attese le diverse caratteristiche di consumo di tali prodotti rispetto alle sigarette, analogamente ai prodotti liquidi da inalazione (sigarette elettroniche), con il decreto legislativo n. 188 del 2014, è stata disposta una tassazione in misura differenziata per detti prodotti.

La minore tassazione, tuttavia, non porta assolutamente a far ritenere che i prodotti stessi siano esenti da rischi sanitari.

Al riguardo, si segnala che lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 40/2014/UE, all'articolo 20, comma 3,

prevede la valutazione da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità degli studi presentati dall'industria del tabacco su eventuali nuovi prodotti.

Ciò considerato, le competenti strutture dell'amministrazione finanziaria non si

esimeranno dal compiere gli opportuni approfondimenti che consentano di valutare, stante la complessità tecnica della materia e alla luce delle acquisizioni degli studi sopra riferite, l'appropriatezza del regime fiscale attualmente vigente per i prodotti in argomento.

ALLEGATO 7

5-07234 Paglia: Pubblicazione delle relazioni e delle informative relative all'attività di ispezione svolta dalla Banca d'Italia sulla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia, in relazione alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, recentemente posta in risoluzione, chiede se non si ritenga doveroso e utile rendere pubbliche e pienamente consultabili le relazioni e le informative relative all'attività di ispezione delle Autorità di vigilanza degli istituti di credito.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la parte « Rilevi e osservazioni » delle relazioni redatte a seguito degli accertamenti ispettivi è esclusivamente rivolta agli esponenti aziendali ed è finalizzata a comunicare l'esito complessivo dell'indagine e le criticità accertate.

In particolare, l'Istituto ha richiamato l'articolo 7 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso della stessa in

ragione della sua attività di vigilanza sono coperte dal segreto d'ufficio. Fanno eccezione i casi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Con riferimento agli esiti delle verifiche ispettive condotte sulla banca in questione, di cui è cenno nel documento parlamentare, che avrebbero accertato già a decorrere dal 2012 « coefficienti patrimoniali inferiori ai minimi », la Banca d'Italia ha precisato che i *ratios* del gruppo aretino sono risultati disallineati rispetto ai livelli minimi, che includono anche requisiti specifici, solo a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2014, che incorpora i risultati dell'ispezione di vigilanza terminata agli inizi del 2015.

ALLEGATO 8

5-07235 Villarosa: Richiesta di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato ai fini del sostegno finanziario pubblico in favore della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Villarosa ed altri chiedono se sia stata richiesta ai competenti Organi dell'Unione Europea una deroga agli aiuti di Stato al fine di predisporre un sostegno finanziario pubblico a favore di Carife, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 32, BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), prevede tre condizioni che determinano l'avvio della risoluzione: lo stato di dissesto o di rischio di dissesto, mancanza di un'alternativa privata e requisito del pubblico interesse. Sempre l'articolo 32, BRRD, individua le situazioni che rappresentano lo stato di dissesto o di rischio di dissesto: tra queste c'è l'intervento pubblico straordinario.

Pertanto, la previsione di una misura di supporto pubblico determina l'avvio della

risoluzione quando ricorrano, come nei casi di specie, le altre condizioni.

La direttiva prevede delle ipotesi di aiuto di Stato che non comportano la risoluzione: si tratta di aiuti che non sono finalizzati alla copertura di perdite, come nel caso di *shortfall* patrimoniali derivanti da stress test. In tal caso, infatti, si tratta solo di perdite ipotetiche. A questi casi si riferisce l'articolo 18, del decreto legislativo n. 180 del 2015. Non è ovviamente il caso delle quattro banche in questione.

Si fa, comunque, presente che la Direttiva fa salvo il quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: anche in tal caso è quindi necessario applicare il *burden sharing* previsto dalla Comunicazione sul settore bancario della Commissione, esattamente come è avvenuto per le procedure di risoluzione delle quattro banche.

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. (Atto n. 235).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235);

rilevato come la direttiva 2013/50/UE, di cui lo schema di decreto legislativo realizza l'attuazione nell'ordinamento italiano, intenda modificare la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, rispondendo all'esigenza di innovare il quadro normativo in questo settore, a seguito delle rapide trasformazioni intervenute sul mercato finanziario e con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la

capacità di queste ultime di accedere ai capitali;

sottolineato inoltre come la direttiva 2013/50/UE intenda rafforzare i presidi normativi volti a garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, comprendendo a tal fine nella nozione di strumenti finanziari tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne, in modo da far fronte all'innovazione finanziaria che ha introdotto nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società, la cui comunicazione non è attualmente disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE;

evidenziato altresì come la citata direttiva 2013/50/UE operi un'opportuna armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, al fine di garantire un'adeguata trasparenza di tali partecipazioni, aumentando al contempo la certezza del diritto e riducendo gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri;

rilevato peraltro, a tale ultimo riguardo, come la normativa europea di cui si propone l'attuazione tenga anche conto delle differenze giuridiche e strutturali

esistenti tra gli Stati dell'Unione, consentendo loro di mantenere soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto, nonché obblighi più rigorosi riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti, in particolare in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza;

evidenziato come la normativa comunitaria intenda assicurare che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione europea siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che essi adempiano ai propri obblighi, prevedendo a tal fine che la società emittente titoli indichi quale sia lo Stato di origine;

rilevato altresì come la direttiva 2013/50/UE intenda semplificare il quadro normativo relativo alla comunicazione delle nuove emissioni di prestiti, abolendo tale obbligo, in modo da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti, nonché prevedendo che la comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza finanziaria avvenga avvalendosi di un formato elettronico armonizzato, con conseguenti benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti;

sottolineato quindi come la medesima direttiva 2013/50/UE rafforzi i poteri sanzionatori degli Stati membri in materia, prevedendo che gli Stati possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, al fine di renderle sufficientemente dissuasive e di favorire in tal modo la correttezza e trasparenza dei mercati, nonché consentendo di adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 154-ter del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come sostituito dalla lettera *d)* del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede, nell'ambito della disciplina degli obblighi di informazione in capo ai soggetti emittenti aventi l'Italia come Stato membro di origine, che la CONSOB possa prevedere, per tali soggetti, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale, e che tali informazioni finanziarie aggiuntive possano consistere in una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento, nonché in una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate, valuti il Governo l'opportunità di espungere l'inciso secondo cui tra i soggetti destinatari dei predetti obblighi aggiuntivi sono inclusi anche gli enti finanziari, in quanto tali enti possono essere assoggettati ad obblighi di pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive anche in deroga alle condizioni previste in via generale dall'articolo 3, paragrafo 1-bis, della direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE;

b) sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 154-ter del TUF, valuti il Governo l'opportunità di specificare che gli emittenti nei cui confronti possono essere dettati i richiamati obblighi di comunicazione aggiuntivi sono individuati dalla CONSOB con regolamento e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 della direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, al

fine di circoscrivere il contenuto dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dalla stessa direttiva 2013/50/UE, anche per consentire l'eventuale esonero da tali obblighi per i piccoli e medi emittenti;

c) con riferimento al comma 5-*bis* dell'articolo 154-*ter* del TUF, come introdotto dalla lettera *e)* del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di

riformulare la disposizione nel senso di prevedere che la CONSOB può stabilire, nei confronti degli enti finanziari indicati nel regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 154-*ter* del TUF, la pubblicazione nelle relazioni finanziarie periodiche aggiuntive di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 5, eliminando in tal modo il riferimento ad adempimenti già previsti e assolti dalla CONSOB stessa.

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. (Atto n. 241).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241);

sottolineata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale, attuando la direttiva 2014/49/UE, persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari;

rilevato come la direttiva 2014/49/UE intenda assicurare che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di risorse commisurate ai depositi protetti, stabilendo a tal fine l'obbligo per gli intermediari creditizi di versare contributi su base periodica e passando dunque da un sistema di contribuzione *ex-post*, in cui i fondi vengono raccolti in caso di necessità, a un sistema di contribuzione *ex-ante*, in cui i fondi devono essere contribuiti sono versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti;

evidenziato come una delle novità più rilevanti introdotta dalla direttiva 2014/49/UE sia l'introduzione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti;

rilevato altresì come le disposizioni della direttiva si connettano strettamente

con il quadro normativo in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla cosiddetta direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE), prevedendo che i mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi;

evidenziato inoltre come lo schema di decreto, all'articolo 3, disciplini puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, prevedendo in particolare che le banche forniscano ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela;

sottolineata l'urgenza di recepire in tempi rapidi nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE, essendo sostanzialmente già scaduto il relativo termine e considerato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica il comma 1

dell'articolo 96 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'abrogazione, ivi prevista, dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia

dei depositanti costituito nel loro ambito, decorra dal 30 giugno 2018, al fine di non privare il sistema del credito cooperativo di tale importante strumento in una fase in cui non si è ancora realizzata la riforma del settore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04930 Marzana: Sul percorso abilitativo per docenti di strumento musicale, denominato biennio di II livello per la formazione dei docenti	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-06441 Latronico: Sulla biblioteca « Tommaso Stigliani » di Matera	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-06770 Rizzetto: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.	
5-07187 D'Uva: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico .	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-07053 Malisani: Sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	80
5-06887 Simone Valente: Sull'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico della città di Savona	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	82
5-07004 Bini: Sulla manutenzione straordinaria delle scuole, con particolare riferimento alla scuola primaria « De Amicis » in Pieve a Nievole	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	84

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti .	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione dell'on. Roberto Zaccaria e di rappresentanti della casa editrice del <i>Primorski Dnevnik</i>	73
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale, Gen. B. Mariano Ignazio Mossa, sulle più recenti tecniche investigative e di recupero dei beni culturali rubati nonché sullo stato di avanzamento degli accordi per la costituzione dei <i>Caschi Blu</i> della cultura	74
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.05.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-06770 Rizzetto e 5-07187 D'Uva, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

5-04930 Marzana: Sul percorso abilitativo per docenti di strumento musicale, denominato biennio di II livello per la formazione dei docenti.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Rivela che i docenti di strumento musicale indicati nella sua interrogazione dovrebbero, senza altre procedure concorsuali, essere immessi in ruolo a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche.

5-06441 Latronico: Sulla biblioteca « Tommaso Stigliani » di Matera.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) prende atto della risposta e sollecita il Governo a prendere iniziative che valorizzino la biblioteca « Tommaso Stigliani » di Matera, anche alla luce della designazione

di questa città quale prossima Capitale europea della cultura.

5-06770 Rizzetto: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.

5-07187 D'Uva: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (Misto), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-06770, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. Egli è già stato testimone di una vera e propria festa del Partito Democratico, svoltasi presso l'Università degli studi di Udine, ai locali della quale gli è stato impedito di accedere ai locali sede della manifestazione ed ha potuto notare che venivano distribuiti *badge* con il simbolo del Partito Democratico e copie del giornale « l'Unità ». È inoltre in possesso di una *e-mail* del rettore dell'Università, con la quale i destinatari erano invitati alla manifestazione di partito, che egli stesso aveva autorizzato. Ritiene molto grave questo atteggiamento, che contrasta con il regolamento vigente dell'ateneo e che va oltre quanto consentito dall'autonomia didattica e dalla discrezionalità che è in capo a un rettore di un'università statale.

Francesco D'UVA (M5S), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-07187, concorda interamente con il collega Rizzetto, ricordando che il MIUR ha responsabilità in questa vicenda, che non può scaricare solo sul singolo rettore, il quale ha esercitato in maniera sbagliata una funzione che si vorrebbe collegare all'autonomia universitaria. Si dichiara quindi totalmente insoddisfatto della risposta.

5-07053 Malisani: Sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianna MALISANI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. La sua interrogazione nasce dalla vicenda di un dirigente scolastico di Udine, il quale, essendo al tempo del sisma dell'Aquila dirigente scolastico del convitto di quella città, che ha avuto alcune vittime causate dal sisma, è stato condannato a quattro anni di reclusione ed è attualmente recluso. Chiede quindi che si valuti l'opportunità di modificare l'attuale disciplina normativa che vede, anche in base alla giurisprudenza, imputare al dirigente scolastico, il quale non ha autonomi poteri decisionali e di spesa, la responsabilità, quale datore di lavoro, della sicurezza di coloro che si trovano negli istituti scolastici. Ricorda, quindi, come è emerso anche nella recente indagine conoscitiva svolta dalla VII Commissione, che la proprietà degli edifici scolastici è in capo agli enti locali, i quali devono assicurare la manutenzione degli edifici. Ritiene, in conclusione, che il MIUR dovrebbe intervenire anche a sostegno del singolo dirigente scolastico oggetto della vicenda *de quo*.

Umberto D'OTTAVIO (PD), chiedendo di intervenire in qualità di cofirmatario, ricorda che vi sono in Italia circa 7000 dirigenti scolastici, i quali sono fortemente preoccupati, alla luce della vigente applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il MIUR dovrebbe emanare un apposito provvedimento che chiarisca la portata dell'attuale normativa di settore alle scuole.

5-06887 Simone Valente: Sull'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico della città di Savona.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Aggiunge che la soprintendenza competente ha correttamente svolto il suo ruolo di vigilanza.

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ritiene, infatti, che si debba svolgere un nuovo bando relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico della città di Savona, ritenendo che la competente soprintendenza non abbia svolto adeguatamente il suo ruolo di vigilanza. Giudica, in linea generale, negativamente, l'affidamento a soggetti privati dei servizi aggiuntivi museali.

5-07004 Bini: Sulla manutenzione straordinaria delle scuole, con particolare riferimento alla scuola primaria « De Amicis » in Pieve a Nievole.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Caterina BINI (PD), replicando, è soddisfatta della risposta, in quanto si assicura che è in corso un monitoraggio della situazione degli edifici scolastici italiani, auspicando che lo stesso sia il più accurato possibile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 dicembre 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Atto n. 242.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della giornata odierna è stato integrato con il presente atto del Governo, nonostante nella seduta di ieri la Commissione avesse convenuto di rinviarne l'esame, per consentire alla Commissione bilancio di esprimere i rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Di tanto aveva informato il Governo. Tuttavia questa mattina è pervenuta dal sottosegretario di Stato con la delega per gli affari europei, onorevole Gozi, una nota nella quale si raccomanda l'espressione del parere parlamentare con la massima urgenza poiché, in mancanza dell'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, il prossimo 10 gennaio 2016 potrebbe prendere avvio una procedura di infrazione. Pertanto, consultati anche i precedenti parlamentari e valutato che la Commis-

sione bilancio potrebbe sempre inviare autonomamente i propri rilievi al Governo, ha ritenuto di riconvocare la nostra Commissione per esprimere il parere il cui termine comunque scadrebbe il 25 dicembre.

Chiede, quindi, alla relatrice se intenda presentare nella seduta odierna una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Caterina PES (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato l'importanza dello schema di decreto legislativo in esame – il quale aggiorna la legislazione in materia di tutela dei beni culturali, con particolare riferimento alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea – concorda con l'urgenza di licenziare il parere di competenza nella seduta odierna, al fine di una tempestiva entrata in vigore del decreto legislativo *de quo*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.**AUDIZIONI INFORMALI**

Giovedì 17 dicembre 2015.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione dell'on. Roberto Zaccaria e di rappresentanti della casa editrice del *Primorski Dnevnik*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2015.

Audizione del Comandante del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale, Gen. B.

Mariano Ignazio Mossa, sulle più recenti tecniche investigative e di recupero dei beni culturali rubati nonché sullo stato di avanzamento degli accordi per la costituzione dei *Caschi Blu* della cultura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.50.

ALLEGATO 1

5-04930 Marzana: Sul percorso abilitativo per docenti di strumento musicale, denominato biennio di II livello per la formazione dei docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni sulla possibilità di immissione in ruolo diretta dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione per la classe di concorso A077 – strumento musicale negli istituti di I grado – con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti). Ciò in considerazione del fatto che gli interessati hanno già superato una procedura concorsuale al momento in cui sono stati ammessi a partecipare ai percorsi abilitanti ordinari previsti dalla norma citata.

Si rappresenta in proposito che, per quanto riguarda la ricognizione dei posti disponibili, occorre distinguere le procedure di ricognizione dei posti da mettere a concorso ai fini del reclutamento da quelle preordinate, invece, alla quantificazione dei posti per l'accesso alla formazione iniziale.

Infatti, mentre la programmazione del reclutamento avviene sulla base dei posti vacanti e disponibili, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del luglio 2015, i posti messi a bando per la formazione

sono determinati sulla base dei posti disponibili ma non vacanti, tenuto conto del « fabbisogno del personale docente abilitato », secondo le modalità di cui all'articolo 5 del sopra citato Regolamento n. 249, come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 81 del 2013,

Si osserva poi che il comma 110 dell'articolo unico della suddetta legge n. 107 stabilisce il titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure concorsuali. Il medesimo titolo di abilitazione si consegue con la frequenza dei relativi corsi ad accesso programmato, previo superamento di prove preselettive. Tale modalità di conseguimento dell'abilitazione, indipendentemente dalla durata dei corsi, si applica a tutte le tipologie di insegnamento, ivi compresa la classe di concorso A077.

Da quanto sopra esplicitato si evince che l'unico canale di accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi i docenti di strumento musicale, non può che essere il concorso pubblico per titoli ed esami, così come previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera a), della recente legge n. 107.

ALLEGATO 2

5-06441 Latronico: Sulla biblioteca «Tommaso Stigliani» di Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'Onorevole Latronico chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda adottare per la Biblioteca ex provinciale di Matera, denominata Tommaso Stigliarli, in relazione alla soppressione delle Province disposta dalla cosiddetta « legge Delrio »,

Vorrei brevemente ricordare che il famoso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha trasferito alle Regioni alcune funzioni amministrative esercitate dallo Stato, in particolare (con l'articolo 47) in tema di « Musei e biblioteche di enti locali ». Conseguentemente, le Regioni e le Province hanno istituito, finanziato e regolamentato i servizi e le attività territoriali nei rispettivi territori. La Regione Basilicata ha emanato la legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, « Disciplina dei Servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente », ai sensi della quale promuove lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale, di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale. La legge assegna esplicitamente alla Regione l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche, la formazione del catalogo unico regionale e di un'emeroteca regionale, la conservazione e il godimento pubblico del patrimonio librario e archivistico, il funzionamento del polo regionale del Servizio bibliotecario nazionale e, non ultimo, il funzionamento dell'archivio della produzione editoriale regionale della Basilicata, le cui funzioni sono già svolte da tempo dalle due storiche biblioteche provinciali di Potenza e Matera, cui spetta di diritto il deposito di una copia di tutto

quanto viene pubblicato e realizzato in Basilicata, in formato sia cartaceo che digitale.

Indubbiamente la soppressione dell'ente Provincia, inserendosi in questo quadro di competenze, richiede una tempestiva e approfondita analisi di tutti gli aspetti gestionali e organizzativi dei sistemi bibliotecari provinciali.

Il Ministero condivide la necessità di concertare con gli enti locali soluzioni gestionali valide per l'intero territorio per la salvaguardia dei sistemi bibliotecari provinciali e ritiene, nello specifico, che le Regioni debbano rivedere con urgenza le rispettive normative al riguardo per ridefinire le competenze istituzionali sui servizi culturali del territorio di pertinenza.

Risulta tuttavia che la realtà delle biblioteche di enti locali sia assai variegata a livello nazionale. Non esistono sistemi provinciali in tutte le Regioni, in alcune zone le reti bibliotecarie sono di ambito interprovinciale o di area vasta, in altri casi ancora le biblioteche di ente locale fanno capo a sistemi regionali; non tutte le aree del paese, pertanto, attraversano in questo momento storico-politico le medesime vicissitudini istituzionali.

Per questo motivo la competente Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero ha avviato un'indagine conoscitiva, impegnando proprie risorse tecnologiche e umane, al fine di arrivare a una conoscenza più approfondita della realtà bibliotecaria provinciale in termini di servizi e di patrimonio. I dati inizialmente disponibili, forniti dall'Anagrafe delle biblioteche italiane alimentata dall'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le infor-

mazioni bibliografiche, coordinatore del Servizio Bibliotecario Nazionale, censiscono complessivamente 112 istituti bibliotecari di appartenenza provinciale. In alcuni casi le biblioteche provinciali costituiscono il centro di estese reti territoriali, aperte anche a istituti bibliotecari di varia appartenenza (istituti culturali, scuole, enti religiosi), che forniscono servizi culturali integrati alla cittadinanza.

Con questo lavoro si è voluto contribuire a definire il quadro delle biblioteche provinciali particolarmente meritevoli di salvaguardia, a valutarne le relazioni con gli altri istituti bibliotecari del territorio, ad appurare i costi umani e finanziari di gestione del patrimonio, degli immobili, dei servizi integrati e delle connesse reti informative, al fine di valutare le migliori iniziative da intraprendere, in condivisione con gli enti territoriali, per garantire il funzionamento degli istituti che rappresentano la cultura libraria sul territorio.

Vorrei inoltre precisare che a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, cosiddetti « Enti locali », è in atto una intensa collaborazione tra le Amministrazioni interessate al fine del collocamento, anche all'interno del Ministero, di personale specializzato proveniente dalle Province, in relazione al quale è stato recentemente emanato un bando selettivo, nonché il riassorbimento degli

Archivi e degli Istituti della cultura provinciali, proprio al fine di evitare la chiusura degli istituti e la dispersione delle relative conoscenze acquisite nel corso degli anni e oggetto di pubblica fruizione.

In particolare, al fine dell'adozione del Piano di razionalizzazione previsto dalla normativa, il Ministero ha avviato la ricognizione della consistenza bibliografica e della titolarità del patrimonio immobiliare e personale delle Biblioteche provinciali, stimabile, per quanto riguarda la biblioteca di Matera, in circa 250.000 volumi, 34 unità di personale (24 tecnici e 10 amministrativi), 6.000 mq di spazio disponibile, per un costo fisso di 1.371.632,83 euro/annui.

L'adozione del Piano, che prevede il concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è finalizzata proprio ad assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e a garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso. Nel Piano, di prossima adozione, saranno previste le modalità di assorbimento degli Istituti provinciali all'interno del Ministero, mediante trasferimento allo Stato del patrimonio culturale, delle sedi demaniali e del personale provinciale.

ALLEGATO 3

5-06770 Rizzetto: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.**5-07187 D'Uva: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, circa l'utilizzo degli spazi universitari in occasione del convegno tenutosi nei giorni 23 e 24 ottobre scorso, appare opportuno, in via preliminare, precisare che tale materia rientra nell'ambito dell'autonomia universitaria.

Infatti, le università godono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 168 del 1989, di una formale e sostanziale autonomia, riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione. In particolare, il suddetto comma 1, recita: « Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti ».

Nell'ambito di tale autonomia e nell'esercizio della discrezionalità del proprio ruolo il Rettore ha, quindi, ritenuto ospitare l'iniziativa descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

Anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato al convegno unitamente ad altri numerosi rappresentanti degli organi istituzionali del settore tra cui i Presidenti della CRUI, del CUN, dell'ANVUR, del CNSU, del CNR e a molteplici Rettori, professori e ricercatori di varie università italiane.

Ciò nonostante, pur a fronte di prerogative che il Rettore esercita nella sua piena autonomia, il Ministro ha ritenuto opportuno chiedere allo stesso immediati approfondimenti, che sono stati resi con

nota scritta il cui contenuto, già esposto in precedenti atti di sindacato ispettivo, viene di seguito riassunto.

Il Rettore, in particolare, ha comunicato di aver attentamente valutato, nel rispetto della normativa di ateneo e nell'ambito della discrezionalità del proprio ruolo, di accogliere la richiesta di concessione degli spazi, visti i contenuti e la tipologia della manifestazione denominata « Più valore al capitale umano. Università, ricerca e alta formazione motori di sviluppo ».

Lo stesso ha dichiarato di essersi attenuto al Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità che recita, all'articolo 60: « L'Università, verificati l'interesse istituzionale e la convenienza, può concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sulla base delle modalità definite da Regolamento sull'uso degli spazi ».

Riferisce, inoltre, il Rettore, che tale disciplina supera quanto contenuto in un vecchio disciplinare dell'ateneo, privo di valore prescrittivo e comunque precedente al nuovo Regolamento di amministrazione, che prevedeva il divieto di uso degli spazi per iniziative di carattere politico o simili.

Il Rettore ha, altresì, precisato che i costi degli spazi e dei servizi posti a disposizione dell'Università sono stati coperti interamente dagli organizzatori.

La scelta di ospitare tale convegno è maturata, espone il Rettore, nell'ambito della consolidata apertura dell'Ateneo verso la discussione di tematiche relative al sistema universitario che, già nello

scorso mese di luglio, avevano visto l'Università di Udine promuovere tre giorni di confronto sui nuovi saperi e metodi del sistema universitario, coinvolgendo gran parte dei rettori italiani, guidati dal presidente della CRUI, imprese, giornalisti, enti pubblici e organizzazioni territoriali.

Infine, da quanto emerge dalla nota trasmessa dal Rettore, lo stesso, nell'ambito della propria discrezionalità, appare aver agito nel pieno rispetto della normativa di Ateneo, ritenendo il tema del Convegno di interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Udine.

ALLEGATO 4

5-07053 Malisani: Sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti circa la normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alla connessa responsabilità dei dirigenti, appare opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Come esposto dagli Onorevoli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo, la questione della responsabilità legata agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era stata già disciplinata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'articolo 4, comma 12, rubricato proprio « Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e preposto ».

Tale disposizione è stata poi interamente trasfusa nel vigente articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cosiddetto testo unico sicurezza sul lavoro, rubricato « Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ». Il citato comma dispone: « Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del

loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico ».

Stante quanto previsto dal suindicato comma, la normativa vigente impone obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza delle scuole in capo all'amministrazione proprietaria. Nel caso di specie, si tratta, infatti, degli enti locali (comune, provincia, enti di area vasta o città metropolitana) proprietari degli stessi edifici scolastici.

Allo stesso tempo, la medesima disposizione normativa di cui sopra prevede che gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro siano individuati in capo ai datori di lavoro e, quindi, nel caso in questione, in capo ai dirigenti scolastici. Gli stessi dirigenti si considerano affrancati dai suddetti obblighi con la richiesta di intervento avanzata alle amministrazioni proprietarie degli edifici. Pertanto, secondo le vigenti disposizioni si configura in capo al dirigente scolastico, in quanto appunto datore di lavoro, una responsabilità relativa al rispetto della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma contestualmente lo stesso dirigente scolastico può esimersi da responsabilità segnalando le criticità agli enti proprietari ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Posto ciò, è evidente che Tunica strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente scolastico è quella di una modifica normativa.

Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, anche in riferimento ai contenuti di cui all'articolo 2087 del codice civile

(« tutela delle condizioni di lavoro ») ed all'autonomia scolastica, considerato anche il fatto che non può essere presente in ogni luogo ed in ogni tempo, per poter svolgere correttamente e concretamente le sue funzioni, ha la necessità di dover ben impostare la propria struttura lavorativa mettendo in luce gli aspetti organizzativi e gestionali in modo tale che risultino chiaramente identificati i compiti, le funzioni e le responsabilità di ogni singolo prestatore di lavoro subordinato così come identificati dagli articoli 2094 e 2095 del codice civile.

Una proposta, oggetto di riflessione interna al MIUR, da valutare comunque in raccordo con le altre amministrazioni interessate, è quella secondo cui potrebbe prevedersi di limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza ed accesso (e quindi responsabilità) dell'ente locale proprietario. Stesso discorso potrebbe farsi, inoltre, anche con riferimento ai locali adibiti a cucine, mense o bar che, di conseguenza, potrebbero essere individuati quali luoghi per i quali gli obblighi e la

responsabilità sono riconosciuti ad esempio in capo al titolare della ditta alla quale è affidato il servizio di ristorazione, mensa o bar.

Si evidenzia, inoltre, che, proprio al fine di ridurre i rischi connessi al deterioramento e alla scarsa manutenzione degli edifici e, di conseguenza, i rischi dei dirigenti scolastici di incorrere in responsabilità per l'eventuale mancata o insufficiente segnalazione delle criticità agli enti proprietari ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il Governo ha investito ingenti risorse negli ultimi 2 anni per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Sono stati, infatti, stanziati circa 4 miliardi di euro, destinati a finanziare numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la recente legge n. 107 del 2015.

Tra le ulteriori iniziative nuove e rilevanti in materia, si evidenzia che il 7 agosto scorso è stata finalmente resa pubblica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, quale strumento utile per conoscere l'attuale « stato di salute » degli edifici scolastici. Il portale è accessibile da parte di tutti gli interessati e tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola è possibile ricavare tutte le informazioni al riguardo.

ALLEGATO 5

5-06887 Simone Valente: Sull'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico e della città di Savona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'Onorevole Valente, unitamente ad altri colleghi, chiede se il Ministero non intenda intervenire in merito al bando emesso dal Comune di Savona per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Museo archeologico comunale.

Vorrei preliminarmente rilevare che in numerosi casi gli Enti Locali gestiscono direttamente e mediante proprio personale, i propri Musei Civici; è tuttavia loro facoltà individuare soggetti esterni per la loro gestione.

In questi mesi diversi Comuni liguri (non solo Savona, ma anche Finale Ligure e Sestri Levante) hanno proceduto all'emanazione di bandi per l'individuazione dei soggetti gestori dei loro Musei Civici Archeologici. La Soprintendenza Archeologia, che, come è noto, costituisce l'ufficio del Ministero dei beni culturali sul territorio, non è stata in alcun caso preventivamente interpellata, come da norma e buona prassi, ma è, comunque, intervenuta lamentando sistematicamente la mancata previa consultazione e segnalando agli Enti locali le eventuali criticità riscontrate nei rispettivi bandi.

Nel caso di Savona a tali osservazioni (esplicitate con una nota del Soprintendente dello scorso 16 ottobre) ha fatto seguito una dettagliata relazione del responsabile Dirigente del Comune di Savona (trasmessa il successivo 21 ottobre 2015).

Preso atto dell'urgenza nell'individuazione del soggetto gestore, la Soprintendenza ha ritenuto soddisfatte le proprie richieste e sostanzialmente sanate le cri-

ticità del bando. Il Comune ha peraltro inserito nella commissione giudicatrice il vicario del Soprintendente, specificamente esperto di gestione museale in quanto già Direttore del Museo Preistorico dei Balzi Rossi.

Proprio la partecipazione alla commissione giudicatrice ha consentito alla Soprintendenza di valutare direttamente la qualificazione culturale e professionale dei candidati e di considerare pertanto il soggetto risultato vincitore adeguato allo svolgimento del compito in quanto in possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici.

Nel puntuale adempimento dei propri compiti di tutela la Soprintendenza proseguirà a vigilare sulla correttezza della conservazione e della presentazione scientifica dei reperti di proprietà statale e più in generale sull'adeguatezza della gestione del Museo da parte di tale gestore rispetto alle vigenti normative.

Mi soffermo ora brevemente in merito alla ricerca archeologica nell'ambito del sito del Priamar.

L'attività di ricerca archeologica è riservata, in base alla normativa vigente contenuta nell'articolo 88 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alla istituzionale competenza ministeriale e pertanto compete solo al Ministero dei beni culturali il rilascio (o la revoca) dell'autorizzazione ai concessionari per l'esecuzione delle ricerche.

Il ruolo svolto storicamente dal benemerito Istituto Internazionale di Studi Liguri nelle ricerche sul Priamar di Savona, come anche su altri siti archeologici liguri, ha sempre rappresentato per la Soprintendenza piena garanzia di regolare ese-

cuzione scientifica di dette ricerche. La stessa Soprintendenza ha garantito pertanto il proprio impegno, affinché tali indagini archeologiche possano proficuamente proseguire.

Vorrei da ultimo rilevare, solo per diligenza e proprio in ragione della compe-

tenza istituzionale alla ricerca archeologica sopra richiamata, che i 1083 reperti archeologici citati come « provenienti da scavi realizzati dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri » sono comunque di proprietà dello Stato, cui spettano quindi le decisioni in materia di tutela dei beni medesimi.

ALLEGATO 6

5-07004 Bini: Sulla manutenzione straordinaria delle scuole, con particolare riferimento alla scuola primaria « De Amicis » in Pieve a Nievole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro, per intervenire, con ancora maggiore decisione, riguardo allo sblocco di risorse da destinare alla manutenzione straordinaria delle scuole.

Occorre preliminarmente precisare che la materia dell'edilizia scolastica si conferma, senza alcun dubbio, una delle priorità dell'attuale Governo.

Negli ultimi anni, infatti, sono state investite ingenti risorse finanziarie, destinate soprattutto alla realizzazione di interventi per prevenire ed evitare che si ripetano ancora episodi del tipo di quello ricordato dagli Onorevoli interroganti, tra le quali si ricordano: 150 milioni di euro del cosiddetto « decreto del Fare », 400 milioni di euro per 1.636 interventi della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, 905 milioni di euro del cosiddetto Piano BEI (articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), 244 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per i comuni per gli anni 2014 e 2015, 100 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per province e città metropolitane per il 2015, le risorse dei fondi strutturali europei della vecchia programmazione 2007-2013 (circa 223 milioni di euro più 380 milioni relativi al Piano di azione e coesione) nonché le risorse della nuova programmazione 2014-2020 (circa 380 milioni di euro).

Inoltre, attraverso il sistema di monitoraggio degli edifici scolastici del MIUR è stato possibile effettuare un'accurata gestione delle risorse finanziarie che ha portato al recupero di 23 milioni di euro

sull'85 per cento degli interventi conclusi del « decreto del Fare » in poco più di un anno; tale recupero consentirà l'avvio di ben 113 nuovi cantieri.

È in questo quadro normativo, quindi, che va ad inserirsi anche la recente legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge n. 107 del 2015) che ha introdotto le seguenti misure specifiche per prevenire e ridurre al massimo le cause di incidenti connessi all'edilizia scolastica:

un investimento di ulteriori 200 milioni circa per l'ampliamento del suddetto Piano BEI in corso di attuazione;

lo sblocco di 300 milioni dei fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative, attraverso un investimento ulteriore di 9 milioni all'anno a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione a INAIL;

l'avviamento di un'importantissima procedura di recupero delle risorse in passato stanziata per procedure di edilizia scolastica che, però, non sono state mai avviate (ciò consentirà, finalmente, di poter disporre di risorse impegnate, ma rimaste inutilizzate e favorire, così, il recupero e il reimpiego delle stesse che potranno essere utilizzate anche per intervenire su quegli edifici scolastici nei quali le indagini diagnostiche hanno rilevato situazioni di criticità);

un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti.

In particolare, occorre ricordare che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 agosto scorso, n. 594, sono stati stabiliti i criteri

e le modalità per l'erogazione delle risorse agli Enti locali.

In data 15 ottobre, è stato poi pubblicato sul sito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici.

In data 11 dicembre, il Ministro ha firmato il decreto di approvazione della graduatoria degli istituti scolastici in cui saranno effettuati gli interventi sui solai e i controsoffitti di oltre settemila scuole italiane.

Sono state 13.584 le candidature pervenute da parte degli Enti locali, 7.304 le ispezioni che verranno effettuate per una spesa complessiva di oltre 36 milioni di euro. Le risorse rimanenti, si osserva, saranno successivamente redistribuite, con un nuovo specifico decreto.

L'elenco completo delle scuole che saranno coinvolte nelle indagini è attualmente disponibile sul sito del MIUR nella sezione dedicata all'edilizia scolastica (www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303, Governo (Alle Commissioni II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti COM(2014) 398 final/2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	87
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07146 Grimoldi e Rondini: Sulla previsione dei tempi di apertura al traffico del tunnel Gattamelata	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-07147 Cominelli: Sulle iniziative da adottare per migliorare la viabilità della strada statale Gardesana Occidentale 45 bis	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-07148 Segoni: Sulle iniziative riguardanti il progetto del Passante Autostradale Nord ...	90
5-07149 Terzoni: Sulle iniziative riguardanti l'illuminazione dei <i>tunnel</i> nella Quadrilatero Marche-Umbria	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	94

INTERROGAZIONI:

5-05618 Marantelli: Sul nuovo progetto dello svincolo autostradale di Gazzada Schianno	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-06580 Burtone: Sul ripristino della viabilità da Messina a Catania e sulla criticità infrastrutturale della Sicilia	91
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96
5-07200 D'Uva: Sugli interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia	91
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	98

5-06866 De Rosa: Sull'accordo italo-svizzero in merito alla gestione transfrontaliera dei materiali inerti	91
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303, Governo.

(Alle Commissioni II e III).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 dicembre scorso.

Oreste PASTORELLI, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti.

COM(2014) 398 final/2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della comunicazione « Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM(2014)398) ». Occorre preventivamente osservare che l'avvio di questa iniziativa europea avviene con grave ritardo, in considerazione dell'importanza della materia trattata. L'evoluzione verso un'economia circolare costituisce, infatti, uno degli obiettivi strategici più rilevanti e innovativi nelle politiche europee degli ultimi anni. Occorre considerare che il ritardo con il quale la Commissione si misura con questa materia può essere parzialmente recuperato in considerazione delle tormentate vicende che hanno segnato sino ad ora le iniziative adottate dalla Commissione europea. Essa aveva presentato lo scorso anno la Comunicazione in esame cui si accompagnava una proposta legislativa di modifica delle direttive vigenti in materia di rifiuti che era apparsa subito, agli ambienti politici ed accademici, così come agli esperti della materia e alle organizzazioni più sensibili alle tematiche ambientali, come un progresso importantissimo nelle politiche europee ed era stata salutata con grande entusiasmo. L'elemento centrale di quella proposta era costituita dalla previsione dell'obbligo di riciclare il 70 per cento dei rifiuti urbani e l'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il termine del 2030 e di

vietare il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili già a partire dal 2025. A fronte dei giudizi molto positivi che taluni ambienti avevano manifestato nei confronti dell'iniziativa della Commissione europea, si sono invece registrate forti perplessità e riserve da parte di alcune forze politiche e taluni Stati membri. Tali reazioni hanno indotto la nuova Commissione *Juncker*, poco dopo il suo insediamento, a ritirare l'originaria proposta per sostituirla con una nuova iniziativa che nelle intenzioni della Commissione ha carattere più ambizioso in quanto il relativo ambito di intervento risulta più ampio, riguardando più aspetti e non soltanto il tema del riciclaggio dei rifiuti. Il nuovo pacchetto è stato presentato il 2 dicembre scorso, dopo una ampia consultazione che ha registrato una larghissima partecipazione di soggetti istituzionali e organizzazioni operanti nel settore. Il pacchetto è costituito da una Comunicazione che definisce il quadro generale entro il quale le singole iniziative si inseriscono, e da quattro proposte legislative. Nel corso del primo dibattito che si è svolto in proposito al Parlamento europeo sono emersi comunque giudizi discordanti; alcune forze politiche hanno infatti apprezzato l'approccio olistico adottato dalla Commissione che intende affrontare contestualmente e in termini coerenti tutti gli aspetti del problema, senza trascurare le esigenze del sistema produttivo chiamato a far fronte a un'evoluzione che sarà necessariamente assai impegnativa. D'altro canto, altre forze politiche hanno lamentato l'attenuazione di alcuni obiettivi, e in particolare, la riduzione delle percentuali previste per quanto concerne il riciclaggio dei rifiuti e il conferimento in discarica. Occorre, quindi, avviare una valutazione nel merito della coraggiosa iniziativa adottata dalla Commissione europea che ancora una volta, così come è accaduto in precedenza per quanto concerne la lotta ai cambiamenti climatici, può collocare l'Unione europea in una posizione di avanguardia a livello internazionale. L'evoluzione verso un'economia circolare non costituisce, infatti, un intervento puntuale, ma prefigura una

vera e propria rivoluzione nell'approccio e nell'organizzazione della vita economica e sociale. In sostanza, mentre l'economia lineare prevede che si producano beni, si utilizzano gli stessi che alla fine sono destinati ad essere abbandonati, con l'economia circolare si intende evitare lo spreco di risorse che possono essere utilmente impiegate e riutilizzate nei processi produttivi riducendo l'impatto ambientale e migliorando la produttività complessiva del sistema. Va considerato che le risorse e le materie prime sono reperibili in larga parte fuori dal territorio dell'Unione europea, la quale deve far fronte a una forte dipendenza dai fornitori esterni che implica una spesa assai significativa per il loro acquisto. L'accelerazione del processo di crescita economica delle cosiddette economie emergenti ha, d'altra parte, innescato una fortissima competizione per l'accesso alle materie prime e alle risorse, che si è tradotta, dal 1998 al 2011 in un'impennata dei prezzi che la Commissione europea quantifica nel 300 per cento. Le vicende più recenti relative all'andamento dei prezzi petroliferi costituiscono un caso eccezionale, soltanto in parte attribuibile al rallentamento della crescita economica dopo il 2008. In linea generale, a livello globale, si assiste a una continua crescita nell'utilizzo delle risorse così come nella produzione di rifiuti; i dati più recenti evidenziano che soltanto il 40 per cento del materiale di scarto è stato riutilizzato e riciclato e la restante parte continua a essere conferita in discarica. I progressi compiuti per quanto concerne il rendimento energetico e, più in generale, la produttività delle risorse impiegate, attraverso gli avanzamenti della tecnologia, non sono sufficienti a consentire una netta inversione di tendenza che è invece indispensabile per evitare di continuare a depauperare il patrimonio delle risorse a nostra disposizione, a scapito delle future generazioni, e a peggiorare le condizioni ambientali del nostro pianeta. Un'evoluzione dall'economia lineare all'economia circolare richiede, appunto, come prospettato nella Comunicazione al nostro esame, che si misuri la produttività delle risorse

in base al PIL e al consumo di materie prime, e si intervenga per incrementare significativamente tale produttività: allo scopo la Comunicazione prevede un miglioramento del 30 per cento entro il 2030. L'approccio della Comunicazione è fortemente focalizzato sul tema del riciclaggio dei rifiuti; con il nuovo pacchetto adottato recentemente dalla Commissione europea, si assume, come detto in precedenza, un approccio più ampio e integrato che si propone di intervenire in termini coerenti in tutte le fasi della produzione, della distribuzione e del consumo. La Commissione si preoccupa, quindi, di promuovere la riparabilità e il riutilizzo dei materiali e delle apparecchiature già esistenti, di migliorare la qualità delle cosiddette materie prime secondarie, a cominciare dalla plastica, di trarre dai rifiuti non riciclabili tutti i possibili vantaggi attraverso la promozione delle tecniche più avanzate, a partire dalla termovalorizzazione; di ridurre gli sprechi alimentari che si traducono nella produzione di ingenti quantitativi di rifiuti; di intervenire con misure specifiche in alcuni settori, a partire da quello delle costruzioni e delle demolizioni da cui scaturisce una parte particolarmente consistente dei rifiuti prodotti; di promuovere l'impiego di biomasse e biomateriali senza tuttavia trascurare le problematiche relative al loro ciclo di vita e alla sostenibilità del loro approvvigionamento. Il nuovo pacchetto è corredato di una puntuale e dettagliata tabella cronologica volta a definire la tempistica delle iniziative che la Commissione europea si impegna ad assumere nei prossimi anni per tradurre concretamente gli obiettivi generali che vengono indicati nella nuova comunicazione: esso segna un effettivo progresso rispetto alle iniziali proposte della Commissione, ovvero un parziale arretramento, come rilevato da alcune organizzazioni ambientaliste per quanto concerne in particolare i nuovi obiettivi relativi al riciclaggio dei rifiuti. È comunque evidente che uno degli aspetti più importanti da considerare è costituito dalla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a supportare l'evoluzione dell'economia in senso circolare cui il sistema economico non può certo far fronte

da solo, per l'entità dell'impegno che una riconversione del tipo prospettato può comportare. Le indicazioni della Commissione al riguardo appaiono carenti perché si limitano a fare riferimento a una quota parte dei fondi strutturali e delle risorse relative al programma *Horizon 2020* che tuttavia, allo stato, dovrebbero già essere programmate per altre finalità. In ogni caso, questo come gli altri aspetti di merito potranno essere meglio approfonditi nel prosieguo dell'esame, una volta prese in esame le proposte che costituiscono il nuovo pacchetto adottato dalla Commissione europea. Auspica, infine, che si proceda all'avvio di un processo di adeguamento della legislazione nazionale ed europea alle nuove regole del processo di produzione innovativa, anche al fine di sviluppare le migliori eccellenze del nostro paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è pervenuta dalla Commissione Ambiente del Senato la sollecitazione a svolgere congiuntamente un'audizione del Commissario europeo per l'ambiente avente a oggetto il nuovo pacchetto della Commissione europea richiamato dal relatore e che verrà esaminato dalla Commissione congiuntamente alla Comunicazione in esame non appena trasmesso. Sottolinea l'eccellenza del nostro Paese sul fronte dell'economia circolare, evidenziando al contempo che sussistono criticità soprattutto sotto il profilo della capacità di risposta della macchina burocratica.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07146 Grimoldi e Rondini: Sulla previsione dei tempi di apertura al traffico del tunnel Gattamelata.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, auspica che si provveda quanto prima all'apertura del traffico del tunnel Gattamelata, del quale evidenzia, peraltro, l'alto costo di realizzazione.

5-07147 Cominelli: Sulle iniziative da adottare per migliorare la viabilità della strada statale Gardesana Occidentale 45-bis.

Miriam COMINELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Miriam COMINELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che si proceda quanto prima alla realizzazione della nuova variante che consentirà di migliorare la viabilità della strada 45-bis.

5-07148 Segoni: Sulle iniziative riguardanti il progetto del Passante Autostradale Nord.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi con

l'interrogante, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07148, presentata dal deputato Segoni, è rinviata ad altra seduta.

5-07149 Terzoni: Sulle iniziative riguardanti l'illuminazione dei tunnel nella Quadrilatero Marche-Umbria.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo presente che la sua parte politica vigilerà sulle iniziative che verranno messe in atto al fine di garantire che gli impianti di illuminazione corrispondano ai requisiti tecnici previsti. Richiama, infine, la necessità che venga effettuata una prova antisismica sul territorio interessato.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.20.

5-05618 Marantelli: Sul nuovo progetto dello svincolo autostradale di Gazzada Schianno.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico BORGHI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, prendendo atto che si è in attesa dell'approvazione del progetto da parte del CIPE.

5-06580 Burtone: Sul ripristino della viabilità da Messina a Catania e sulla criticità infrastrutturale della Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), richiamati i disagi provocati dalla frana dello scorso ottobre sull'autostrada Messina-Catania, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che il Governo prosegua nel mettere in atto i necessari interventi manutentivi delle reti viarie siciliane, sui quali comunque intende vigilare.

5-07200 D'Uva: Sugli interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco D'UVA (M5S), pur apprezzando l'interessamento dimostrato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolinea le gravi criticità che caratterizzano la rete viaria siciliana, lamentando, peraltro, che il pagamento del pedaggio autostradale richiesto per la percorrenza di alcuni tratti stradali non venga utilizzato per la manutenzione e l'ammodernamento degli stessi.

5-06866 De Rosa: Sull'accordo italo-svizzero in merito alla gestione transfrontaliera dei materiali inerti.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita il Governo ad effettuare un costante monitoraggio sulla gestione transfrontaliera dei materiali inerti, in merito alla quale manifesta perplessità, considerato, peraltro, che l'accordo italo-svizzero al riguardo non risulta vantaggioso per il nostro Paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-07146 Grimoldi: Sulla previsione dei tempi di apertura al traffico del tunnel Gattamelata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla specifica richiesta circa l'apertura del tunnel di Gattamelata, il Comune di Milano, sentito al riguardo, ha precisato che non si è ancora proceduto all'apertura in quanto è in corso di perfezionamento la procedura di gestione e manutenzione delle reti tecnologiche realizzate per l'esercizio in sicurezza del suddetto tunnel; il Comune riferisce anche che si tratterà di presa in consegna anticipata in attesa del collaudo tecnico amministrativo non ancora prodotto. Tuttavia, persistono problematiche collegate alla presa in carico di talune

aree realizzate da operatori privati per i quali è in corso una procedura fallimentare.

Nelle more, il Comune di Milano sta comunque provvedendo a definire le procedure operative per la gestione degli impianti tecnologici per conseguire l'apertura al traffico veicolare entro il primo trimestre del 2016.

Infine, con la trasmissione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione comunale, il MIT provvederà ad erogare la residua somma a proprio carico di euro 4.800.000,00.

ALLEGATO 2

5-07147 Cominelli: Sulle iniziative da adottare per migliorare la viabilità della strada statale Gardesana Occidentale 45 bis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La società ANAS riferisce che, per quanto di competenza, non ha al momento attività in essere lungo la SS 45 bis Gardesana Occidentale.

Tuttavia, che, al fine di rendere la circolazione stradale più scorrevole, soprattutto nei periodi estivi, nonché per eliminare le possibili congestioni di traffico causate anche dalla presenza contemporanea di bus turistici, la Giunta provinciale di Brescia ha approvato (deliberazione n. 211/2014) il testo dell'Accordo di Programma tra la Provincia stessa e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per la redazione dello studio di prefattibilità ambientale e del progetto preliminare delle opere di costruzione di una galleria in variante alla SS 45 bis tra i km 86+567 e 88+800; ciò al fine di bypassare le gallerie in sezione ristretta ogivale attualmente presenti lungo la statale, nonché risolvere le esistenti criticità in corrispondenza dello svincolo con la SP 38 per Tignale.

Le ipotesi progettuali in corso di valutazione consistono in una variante tutta in galleria di nuova costruzione, avente sede stradale con carreggiata singola a doppio senso di marcia, che prevede l'inizio e il termine degli interventi in corrispondenza delle progressive prima citate e la realizzazione di una rotatoria di svincolo sita all'innesto con la provinciale per Tignale.

Ad oggi, una stima di massima del costo delle opere prevede, per i lavori, l'impegno di circa 40 milioni di euro.

Lo scorso mese di agosto, la Provincia di Brescia ha proposto, per la realizzazione del progetto e in analogia con quanto già effettuato per la progettazione della SS 42 (adeguamento in sede del tratto Berzo Demo – Edolo e varianti di Edolo), la stesura di una convenzione che disciplini gli impegni degli Enti coinvolti e dell'ANAS, al fine di permettere l'indispensabile condivisione delle scelte progettuali con la stessa società.

ALLEGATO 3

5-07149 Terzoni: Sulle iniziative riguardanti l'illuminazione dei *tunnel* nella Quadrilatero Marche-Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle osservazioni relative al progetto Quadrilatero Marche - Umbria, con particolare riferimento al tema dei sistemi di illuminazione nelle gallerie ed all'esecuzione dei lavori delle medesime, riferisco quanto segue.

Quanto all'utilizzo nelle gallerie di soluzioni di illuminazione definite antiquate, il progetto esecutivo dell'asse SS 77 della Val di Chienti tratto Foligno-Pontelatrive (Maxi Lotto 1) è stato approvato a fine anno 2009 e, nel corso dell'iter istruttorio sulla progettazione esecutiva avviata nell'autunno 2008, l'effettiva competitività dell'utilizzo delle lampade a Led (in particolare per i costi di approvvigionamento) in luogo delle lampade a vapori di sodio, non si era ancora affermata. A tal proposito, giova rammentare che già in fase di gara venne considerata migliorativa la proposta del Contraente Generale di adozione della pavimentazione in calcestruzzo nelle gallerie che, data la sua naturale colorazione più chiara, contribuisce a un notevole risparmio energetico in fase di esercizio pari a circa il 30 per cento.

Nel corso dell'esecuzione del contratto di affidamento, la sostituzione delle lampade avrebbe generato notevoli aggravii sia in termini economici (avendo il Contraente Generale già approvvigionato i corpi illuminanti e le relative armature per consentirne il montaggio) che temporali.

Nell'ottica, quindi, di perseguire l'obiettivo della massima efficienza e della minore spesa, la società Quadrilatero, preso atto che il Contraente Generale affidatario dei lavori del Maxi Lotto 2, dove è prevista una pavimentazione di tipo tradizionale (conglomerato bituminoso), non ha ancora avviato la fase di approvvigionamento degli apparecchi illuminanti, si è già attivata richiedendo al Contraente stesso, nello scorso mese di giugno, di presentare una proposta tecnico-economica per la sostituzione delle lampade previste in progetto con quelle a Led.

Quanto alle verifiche disposte da ANAS sulle gallerie della Quadrilatero ad oggi realizzate, la stessa società, a seguito dei risultati ottenuti, ha confermato la presenza di vuoti e di sottospessori del rivestimento delle gallerie, già evidenziati dalle precedenti campagne di indagine effettuate dal Contraente Generale. Inoltre, ANAS informa che da tali indagini è stato accertato che non esistono rischi di natura statica delle gallerie stesse.

In proposito, riferisco che sono state avviate le operazioni di risanamento delle parti non conformi (intasamento dei vuoti) e che, per quanto concerne i limitati casi di sottospessori significativi, la società Quadrilatero, di concerto con ANAS, sta valutando le tipologie di intervento proposte dal progettista per ripristinare le performance di progetto.

ALLEGATO 4

**5-05618 Marantelli: sul nuovo progetto dello svincolo autostradale di
Gazza da Schianno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Unitamente all'approvazione del progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana Lombarda, il CIPE, con delibera n. 97 del 6 novembre 2009, ha disposto la variante progettuale dell'interconnessione tra l'autostrada A8 Milano Varese e la tangenziale di Varese A60, in comune di Gazzada Schianno (VA); ciò ai fini della localizzazione e dell'apposizione del vincolo pre-ordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e ha localizzato tale opera secondo la configurazione rappresentata nell'allegato grafico di cui alla nota del Presidente della Regione Lombardia 9.10.2009, n. S1.2009.0098300, come da punto 1.3 del deliberato.

L'interconnessione A8-A60 di Gazzada costituisce, pertanto, parte integrante della tangenziale di Varese, secondo quanto disposto dalla prescrizione n. 39 allegata alla citata delibera CIPE n. 97/2009.

Alla luce di quanto detto, a seguito della trasmissione da parte della società Concessionaria APL, la Concedente CAL in data 28 marzo 2012 ha approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'interconnessione A8-A60 di Gazzada e il successivo 28 giugno ha dato avvio al procedimento per l'approvazione del progetto e per la dichiarazione di

pubblica utilità, mediante trasmissione del progetto a tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati e con pubblicazione sui quotidiani.

Il MIT ha quindi convocato la Conferenza di servizi, che ha avuto luogo il 27 settembre 2012, e si è ora in attesa dell'approvazione del progetto da parte del CIPE.

L'investimento per l'interconnessione A8-A60 di Gazzada trova la propria copertura economica all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) dell'autostrada Pedemontana Lombarda, approvato dal CIPE con delibera n. 24 del 1° agosto 2014, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, e adottato con l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica tra CAL e APL, inviato al MIT per approvazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge n. 201/2001, e attualmente in istruttoria.

Preciso che all'interno di tale PEF, i futuri investimenti sono programmati secondo il cronoprogramma per lotti funzionali, anch'esso approvato dal CIPE il 1° agosto 2014 sulla base di determinate previsioni di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società Concessionaria.

ALLEGATO 5

5-06580 Burtone: Sul ripristino della viabilità da Messina a Catania e sulla criticità infrastrutturale della Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda l'evento emergenziale verificatosi il 5 ottobre scorso lungo l'autostrada A/18 Messina - Catania, nella tratta Giardini Naxos-Roccalumera, ricordo che si è trattato di un movimento franoso di significativa entità, attivatosi nelle prime ore del giorno 5 sul versante a monte della carreggiata autostradale in direzione Catania, al km 32+600 circa (zona Comune di Letojanni), il quale ha interessato sia le opere d'arte di contenimento ivi presenti (muro di controripa) della carreggiata di monte della stessa autostrada in direzione Catania, sia entrambe le carreggiate.

Dopo una prima fase di interdizione al traffico della tratta autostradale, il concessionario Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), di concerto con la Prefettura e la Polizia Stradale, ha disposto la riapertura totale a doppio senso della carreggiata di valle, per entrambe le direzioni. Nel contempo, sono iniziate le operazioni di rimozione dalla carreggiata lato monte dei materiali franati e i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata di valle al km 32+700 dell'A/18.

Ad oggi, la carreggiata di monte (direzione Messina-Catania) è interdetta al transito e in carreggiata di valle è istituito il doppio senso di circolazione; risultano ancora in corso i lavori attivati dal CAS per la messa in sicurezza della carreggiata di valle.

L'intervento per il ripristino della viabilità, la cui quantificazione economica è in corso di valutazione, è stato inserito nella delibera della Giunta Regionale

n. 255 del 13 ottobre 2015 di dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Più in generale sulla rete autostradale siciliana, informo che:

L'autostrada A18 Siracusa-Gela è in fase realizzativa; è in esercizio il tronco Siracusa-Rosolini pari a 39,8 Km e sono in corso di esecuzione i lavori del tronco Rosolini-Modica dei lotti 6+7 e 8 (cosiddetto lotto unico funzionale) pari a 19,7 km e per un ammontare pari a 372 milioni di euro, con un avanzamento lavori al 30 settembre 2015 pari al 15 per cento;

sono in programmazione i lavori del tronco Modica-Gela (73,3 km) per i quali è in corso anche la definizione del quadro progettuale finalizzata al reperimento dei fondi per la realizzazione dell'opera.

Infine, ricordando che ANAS gestisce in Sicilia una rete che comprende circa 3.940 km di strade, riferisco che sono in corso di esecuzione dieci interventi, per un importo complessivo di circa 2,2 miliardi di euro, che interessano, tra l'altro, la SS 640 di Porto Empedocle, l'itinerario nord-sud di S. Stefano di Camastra-Gela – SS 117 Centrale Sicula, la SS 121 Catanese, la SS 189 della Valle dei Platani, la SS 683 Licodia Eubea, la SS 417 di Caltagirone.

I lavori in progettazione di prossimo avvio per un totale di 217,3 milioni di euro riguardano l'itinerario nord-sud di S. Stefano di Camastra-Gela – SS 117 Centrale Sicula e la SS 626 dir Licata-Torrente Braemi.

Nel Contratto di Programma 2015 sono stati assegnati circa 30 milioni di euro per

i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Himera e altri 42 ME per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura. Tenuto conto, inoltre, della presenza di ulteriori frane sull'A19 e dello stato in cui versano altri viadotti (Cinque Archi, Cannatello, ecc.) nel programma Pluriennale 2015-2019 è stata prevista una specifica posta finanziaria per la messa in sicurezza dell'intera autostrada A19 pari a 800 milioni di euro in considerazione della rilevanza della infrastruttura appartenente alla rete TEN-T.

Le opere di messa in sicurezza, per le quali è in corso uno studio di fattibilità, riguardano la verifica sismica delle opere d'arte, la realizzazione di adeguati interventi di protezione delle fondazioni dei viadotti, nonché interventi di protezioni marginali e di rifacimento della pavimentazione stradale.

Da ultimo, tra gli interventi programmati nel piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 evidenzio:

la SS 121 Catanese-Sistemazione dello svincolo per Paternò con importo 1,8 milioni di euro;

SS 115 Sud Occidentale Sicula – Realizzazione della rotatoria al Km 134

con la SP 36 (Comune di Caltabellotta) con importo 1,2 milioni di euro;

SS n. 113 Occidentale Sicula – Collegamento SS 113 – SS 119 – Variante di Alcano, con importo 50,2 milioni di euro;

SS 115 Sud Occidentale Sicula – Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud, con importo 149 milioni di euro;

Itinerario nord-sud S. Stefano di Camastra-Gela. Lavori di costruzione dal termine del lotto C1/a 1° stralcio al km 10+600 compresa la bretella di Leonforte fino alla SS 121 (lotto C1/a 2° stralcio), con importo 125 milioni di euro;

SS 118 Corleonese Agrigentina – tratto Marineo – Corleone, Variante di Marineo, con importo 130 milioni di euro;

Tangenziale Ovest di Catania – Lavori di realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania tra lo Svincolo di S. Gregorio e lo Svincolo Primo-sole, con importo 350 milioni di euro;

Itinerario nord-sud S. Stefano di Camastra-Gela. Lavori di costruzione del tratto Nicosia Sud – Leonforte Nord comprensivo della bretella di collegamento alla SS 117 attuale (Lotto C1/a 1° stralcio), con importo 399 milioni di euro.

ALLEGATO 6

5-07200 D'Uva: Sugli interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione delle autostrade A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, e A20 Messina - Palermo, è affidata in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), ai sensi della convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con ANAS S.p.A.

Ricordo che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 216/2011 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data, tra cui anche la menzionata convenzione con il CAS.

In riferimento alle iniziative da intraprendere per la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio e alla necessità della verifica della sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione, evidenzio che le criticità esposte sono già all'attenzione dei competenti uffici del MIT e, come è noto, già dal 2006 ha avviato una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze alla Convenzione. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010 che ha disposto la decadenza dalla concessione assentita al CAS. Tuttavia, tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nel 2011.

Nel frattempo, si è comunque proseguito nell'attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla Convenzione, continuando a contestare

allo stesso le molteplici non conformità periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, anche tramite l'attività di sopralluogo da parte dell'Ufficio territoriale competente.

In relazione a ciò, è stata avviata, infatti, nel gennaio 2013, una ulteriore procedura di contestazione formale che potrebbe condurre ad un nuovo pronunciamento di decadenza dalla concessione qualora il citato Consorzio dovesse perseverare, non risolvendo i mancati adempimenti contestati, sia di natura tecnica che amministrativa, relativi al quinquennio 2009-2013.

La descritta procedura di contestazione è stata formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione; a seguito delle controdeduzioni addotte dal Consorzio, le stesse sono state rigettate e, ad oggi, è in fase conclusiva la relativa istruttoria che potrà produrre, come detto, una nuova disposizione di decadenza.

In aggiunta a tale contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, il MIT ha ulteriormente avanzato contestazioni per inadempimenti di natura tecnica e amministrativa al CAS, al 30 giugno dell'anno 2014 relativamente al 2013 e al 30 giugno dell'anno 2015 relativamente al 2014, per gli inadempimenti alla vigente convenzione.

In relazione, poi, al pagamento del pedaggio, occorre evidenziare che lo stesso è una componente fondamentale del rapporto concessorio e che, unitamente ad altre risorse, è necessario per realizzare i

programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, come è noto, sono alla base del livello di servizio e sicurezza da garantire a tutti gli utenti dell'infrastruttura; nel caso in esame, si rileva che, in occasione dell'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario, proprio per i suddetti inadempimenti am-

ministrativi e contabili, a partire dall'anno 2007.

Faccio presente, infine, che il CAS ha aderito all'iniziativa di sconti per i pendolari regolata dal Protocollo di Intesa con il MIT, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2015, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento.

ALLEGATO 7

5-06866 De Rosa: Sull'accordo italo-svizzero in merito alla gestione transfrontaliera dei materiali inerti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazioni dell'onorevole De Rosa, relativa alla legittimità dell'Intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti, fra la Regione Lombardia e il Canton Ticino, ratificata con legge regionale n. 29 del 2015, si rappresenta quanto segue.

Con nota del 29 ottobre 2014, la direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso un parere sul testo della suddetta Intesa, rilevando come potenziale criticità il mancato richiamo nella stessa della normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012.

Conseguentemente sono stati recepiti i rilievi formulati e la citata legge regionale di ratifica dell'Intesa ha previsto l'inserimento nella stessa dei riferimenti che fanno salva la vigente normativa di settore tra cui: il Regolamento CE 1013 del 2006; gli articoli 194 e 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il DM n. 161 del 10 agosto 2012.

Il richiamo espresso nel testo dell'intesa al Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, garantisce che l'importazione di rifiuti edili all'interno del territorio della Regione Lombardia avvenga nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento stesso.

Inoltre, proprio perché l'Intesa fa salvo il DM n.161 del 2012, non si ravvisa alcuna

contraddizione tra l'attività di importazione dal Canton Ticino dei materiali di scavo (terre e rocce) e il decreto stesso.

Ad ogni modo si fa presente che rimane in capo all'autorità che autorizza le operazioni di riutilizzo del materiale di scavo importato verificare che lo stesso soddisfi i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi del suddetto decreto.

Per quanto riguarda, invece, alle attività di recupero dei rifiuti edili, le stesse restano in ogni caso soggette alle procedure autorizzatorie in forma ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) o in forma semplificata (articolo 214 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998) alle quali l'Intesa in questione certamente non deroga.

In particolare, il recupero di rifiuti edili finalizzato al ripristino delle cave dismesse è soggetto, oltre che alle summenzionata normativa, anche alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Tale normativa consente, infatti, che i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale siano effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di aumento

degli impatti sulla salute e sull'ambiente. Si evidenzia che le predette caratteristiche sono le stesse previste a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, dai commi 1 e 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 per le operazioni di ripiena dei vuoti e volumetrie effettuate con rifiuti estrattivi. Tali operazioni non costituiscono attività di

smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero.

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni suesposte, deve evidenziarsi come non si siano ravvisati aspetti problematici dell'accordo in questione che giustificassero l'impugnazione della legge che lo recepisce dinanzi alla Corte Costituzionale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00163</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	112
Sui lavori della Commissione	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07225 Bordo: Stato di manutenzione della linea ferroviaria Treviglio-Cremona	105
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-07226 Catalano: Ipotesi di irregolarità nell'omologazione dei sistemi di controllo della velocità Sicve, Tutor e Vergilius	105
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-07227 Biasotti: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria circumveneviana	105
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-07228 Liuzzi: Conseguenze di carattere costituzionale derivanti dal mancato coinvolgimento di regioni ed enti locali nell'emanazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica	106
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	119

RISOLUZIONI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00163*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 10 novembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO nel ribadire il parere favorevole del Governo sul primo e sul terzo impegno contenuto nella proposta di risoluzione in discussione, quest'ultimo come riformulato, quanto al secondo impegno, pur condividendone il merito, esprime parere contrario in ragione della contrarietà espressa su di esso dal Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è stato acquisito il parere per ragioni di competenza. Illustra, quindi, e deposita agli atti della Commissione due note, trasmesse dall'ufficio del coordinamento legislativo, in cui si dà conto della posizione, rispettivamente, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*vedi allegato 1*), e esplicitano le ragioni della contrarietà in ordine al secondo impegno dell'atto di indirizzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel sottolineare che il tema oggetto della risoluzione è di estrema rilevanza e attualità, ricorda le numerose occasioni di approfondimento e discussione all'interno della Commissione al riguardo, che tuttavia non hanno portato ad alcun risultato concreto. Giudica pertanto necessario che la Commissione adotti un'iniziativa, alla quale potrebbe far seguito un intervento legislativo, che vada nella direzione auspicata dalla risoluzione. Dichiaro pertanto di sottoscrivere la proposta di risoluzione in discussione, ritenendo opportuno che venga dato un forte segnale al Governo sulla necessità di intervenire in questo settore. Stigmatizza inoltre gli episodi ormai ripetuti nei quali misure elaborate dalla Commissione a seguito di approfondita istruttoria sono state inserite, anche per iniziativa di deputati che non ne fanno parte, in provvedimenti di competenza di altre Commissioni, come è avvenuto in particolare per quanto riguarda la propo-

sta di legge recante modifiche al codice della strada.

Michele DELL'ORCO (M5S), condividendo le considerazioni del presidente, esprime rammarico per la posizione del Governo, in ragione dell'importanza del secondo impegno contenuto nella risoluzione. Sottolineando che il tema trattato è assai rilevante e centrale per la politica dei trasporti, invita tutti i Gruppi a sottoscrivere l'atto di indirizzo, anche al fine di dare un forte segnale al Governo al riguardo.

Mario TULLO (PD), non essendo stata espressa una contrarietà nel merito dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo invita a cambiare il proprio parere sul secondo impegno, ritenendo superabili, anche attraverso l'approvazione di una risoluzione largamente condivisa, le difficoltà evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso dichiara di sottoscrivere la proposta di risoluzione in discussione.

Vincenzo GAROFALO (AP), nel condividere le considerazioni del presidente riguardo al fatto che più volte sono state inserite in provvedimenti di altre Commissioni misure predisposte dalla Commissione Trasporti, pregiudicando l'ambito di competenze di quest'ultima, invita il sottosegretario ad avviare una interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, volta a superare le difficoltà da questo poste. Osserva che il disegno di legge di stabilità è esaminato con modalità tali da non tenere in alcun conto i pareri espressi dalle Commissioni di settore, per cui i deputati che sono membri di tali Commissioni, se vogliono porre all'attenzione le proprie proposte sono costretti a partecipare personalmente ai lavori della Commissione Bilancio. Nel ricordare il lungo *iter* della risoluzione in discussione, dovuto alla necessità di approfondimenti da parte del Governo, sottolinea l'importanza e la delicatezza del tema del trasporto pubblico locale e, in particolare,

degli impegni recati dalla risoluzione, che hanno l'obiettivo di garantire una maggiore equità sociale, prevedendo agevolazioni tariffarie per soggetti economicamente disagiati. Dichiara pertanto di sottoscrivere la proposta di risoluzione in discussione.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive la proposta di risoluzione in discussione.

Franco BORDO (SI-SEL), nel ringraziare il Movimento 5 Stelle per la presentazione dell'atto di indirizzo in discussione, giudica positivo e costruttivo l'intervento del presidente proposto del presidente e sottolinea la centralità del ruolo che la Commissione dovrebbe svolgere sul tema del trasporto pubblico locale. Per questo ritiene che sia sicuramente opportuna un'iniziativa di carattere legislativo nel senso indicato dalla proposta di risoluzione in discussione. Invita quindi il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sostenere e promuovere iniziative condivisibili nel merito, superando le difficoltà che sono avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In conclusione dichiara di sottoscrivere la proposta di risoluzione in discussione.

Mario TULLO (PD) segnala ai presentatori l'opportunità di una limitata riformulazione del secondo impegno della proposta di risoluzione, aggiungendo, dopo le parole: « ad assumere iniziative », le seguenti: « anche in previsione della riforma del trasporto pubblico locale » e sostituendo le parole: « ai giochi pubblici » con le seguenti: « al gioco d'azzardo ».

Michele DELL'ORCO (M5S) riformula il secondo impegno della propria proposta di risoluzione nel senso indicato dal collega Tullo. Dichiara altresì di accogliere la riformulazione del terzo impegno nei termini indicati dal rappresentante del Governo già nella seduta del 23 settembre scorso (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Dell'Orco 7-00613 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00163.

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, con riferimento ai tempi e alle modalità di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla dismissione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato Spa, chiede al rappresentante del Governo che, analogamente a quanto è accaduto presso la Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato, il Governo non proceda alla definitiva approvazione del decreto prima dell'espressione del parere da parte della Commissione. Ritiene infatti che la rilevanza dell'operazione in oggetto non permetta alla Commissione di rendere il proprio parere nel termine fissato al 22 dicembre prossimo. Invita pertanto il sottosegretario di Stato presente a confermare l'impegno da parte del Governo a non adottare in via definitiva il decreto fino al 22 gennaio prossimo, termine entro il quale la Commissione, a sua volta, si impegna a rendere il prescritto parere.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che il Governo non possa in ogni caso procedere all'adozione del provvedimento prima che il Ministro dell'economia riferisca in Assemblea, come richiesto dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma l'impegno da parte del Governo a non adottare in via definitiva il decreto in oggetto prima dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, prima della data indicata dal presidente.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07225 Bordo: Stato di manutenzione della linea ferroviaria Treviglio-Cremona.

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur consapevole che la gestione è operata dalla società Trenord ed essendo le questioni relative a malfunzionamenti gestionali già state evidenziate nelle sedi opportune, sottolinea che i disagi derivano dallo stato di cattiva manutenzione della tratta, peraltro a binario unico, sulla quale viaggiano migliaia di pendolari. Nel preannunciare la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, sottolinea il pericolo cui vengono esposti i passeggeri che, come capitato nel grave episodio occorso lo scorso ottobre, sono rimasti per ore fermi in una zona del tutto isolata con rischi per la loro sicurezza.

5-07226 Catalano: Ipotesi di irregolarità nell'omologazione dei sistemi di controllo della velocità Sicve, Tutor e Vergilius.

Ivan CATALANO (SCpI) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-07227 Biasotti: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria circumvesuviana.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo RUSSO (FI-PdL) replicando, in qualità di cofirmatario, ringrazia il Governo che nella risposta ha reso noto un dato non conosciuto di estrema rilevanza, relativo al possibile utilizzo delle risorse destinate al raddoppio della ferrovia circumvesuviana, che non andranno quindi in perenzione. Pur consapevole delle competenze della regione Campania, osserva che alla Struttura tecnica di missione istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state attribuite numerose funzioni che a suo giudizio consentono al Governo di operare una stretta vigilanza sull'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali.

5-07228 Liuzzi: Conseguenze di carattere costituzionale derivanti dal mancato coinvolgimento di regioni ed enti locali nell'emanazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che il proprio Gruppo aveva già segnalato alla Presidenza della Camera le problematiche di evidente incostituzionalità rappresentate dalle disposizioni inserite nella legge delega di riforma della pubblica amministrazione, la cosiddetta « legge Madia », con cui il Governo è stato delegato a disciplinare, senza il coinvolgimento istituzionale delle regioni, la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che si è limitato a ribadire quanto già dichiarato al riguardo dal Ministro Delrio, senza chiarire in quale modo si interverrà a sanare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni segnalate, sancita dalla sentenza n. 261 del 2015 della Corte costituzionale. Osserva che, seppur valutato dalle regioni, il Piano strategico della portualità e della logistica non è stato esaminato formalmente nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e ritiene che la mancanza di tale passaggio renda illegittimo l'intero *iter* di approvazione del Piano stesso.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Atto n. 243.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, che contiene alcune limitate modifiche rispetto alla proposta formulata nella seduta di ieri. In particolare si precisa il testo della condizione n. 3) in modo da escludere qualunque tipo di dubbio interpretativo, esplicitando che il prezzo dovuto dall'operatore di rete non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura soltanto nel caso in cui questi siano già riconosciuti nella tariffa. In secondo luogo viene formulata in termini testuali la condizione n. 5), per cui si richiede, nel caso di costruzione di nuove infrastrutture, di far ricorso a tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Infine sono state formulate come osservazioni due condizioni inserite nella proposta di parere presentata ieri. Si tratta, nella nuova formulazione della proposta di parere, dell'osservazione di cui alla lettera c), relativa all'opportunità di prevedere che confluiscono automaticamente al SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle amministrazioni, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti nel-

l'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, e dell'osservazione di cui alla lettera *f*), relativa all'opportunità di abrogare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda sulla proposta di

parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata.

La Commissione approva proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

Pos.: D-01626 / 5756

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
INTERROG
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0042279-13/11/2015-INGRESSO
24 01

3387

Roma,

11 NOV. 2015

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Legislativo - Ufficio Interrogazioni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento
Ufficio III

ROMA


OGGETTO: Risoluzione in Commissione n. 7-00613 dell'On. MICHELE
DELL'ORCO ed altri - fondo nazionale per il concorso finanziario
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale

Con riferimento alla risoluzione indicata in oggetto, si trasmette
copia della nota n. 72416 del 23/09/2015 con la quale il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli elementi informativi di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO

ID: 428535

MEF - RGS - Prot. 72416 del 23/09/2015



Rif. Prot. Entrata Nr. 71722/2015
Allegati:
Risposta a Nota n. D-01626/4801

All' Ufficio legislativo - Economia
Servizio Interrogazioni
SEDE

OGGETTO: Risoluzione in Commissione n. 7-00613 dell'on. Michele Dell'Orco ed altri – Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Si fa riferimento alla risoluzione di cui all'oggetto, trasmessa con la nota indicata a margine, relativa al Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (TPL).

In particolare, viene chiesto al Governo l'impegno:

- a valutare l'introduzione nei contratti con i gestori di agevolazioni finanziarie per determinate categorie di persone;
- ad assumere iniziative al fine di incrementare il Fondo TPL di un importo non inferiore a 50 milioni di euro annui.

Al riguardo, per quanto di stretta competenza, si fa presente che dall'introduzione nei contratti con i gestori di agevolazioni finanziarie derivano nuovi e/o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi della necessaria copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.


Sul punto si aggiunge, poi, che appare difficilmente assentibile anche la richiesta di aggiornare il decreto di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge 95/2012, relativo alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale TPL in quanto i criteri e le modalità nello stesso definiti sono diretta applicazione di quanto stabilito nella norma primaria; conseguentemente dovrebbe essere preliminarmente modificato l'articolo 16-bis citato. Inoltre, l'introduzione del

MEF - RGS - Prot. 72416 del 23/09/2015

nuovo criterio di ripartizione che tenga conto delle agevolazioni per i disoccupati potrebbe comportare la richiesta di risorse aggiuntive per soddisfare le nuove esigenze.

La richiesta di impegno ad incrementare il Fondo TPL di un importo non inferiore a 50 milioni di euro annui, infine, comporta oneri aggiuntivi attualmente non coperti. Relativamente, all' idoneità della copertura ipotizzata mediante l'aumento del prelievo erariale applicati ai giochi pubblici ed eventuali addizionali, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato



3381

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
INTERROG
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0042951-18/11/2015-INGRESSO
21.01



Roma, 18 NOV. 2015

Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot.2- 10824 /2015

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Legislativo

ROMA

OGGETTO: Risoluzione n. 7-00613 On. Dell'Orco

In relazione all'impegno contenuto nel documento di sindacato ispettivo in oggetto teso a incrementare le risorse del fondo nazionale dedicato al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche mediante l'incremento del prelievo erariale unico attualmente applicato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa presente che le coperture di oneri aggiuntivi mediante l'aumento del prelievo erariale unico appaiono scarsamente idonee tenuto conto realisticamente della contrazione che investe il comparto del gioco pubblico

IL DIRIGENTE

ALLEGATO 2

7-00613 Dell’Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,
premessi che:

la società moderna ha sempre più velocizzato e ampliato gli spazi di azione degli individui rendendo imprescindibile l’uso di mezzi di trasporto. È di tutta evidenza che poter usufruire di mezzi di trasporto è oggi essenziale per garantire pienamente la libertà e le pari opportunità dei cittadini. Non tutti però possono permettersi un mezzo di locomozione privato, ne consegue che oggi il diritto alla mobilità, inteso come diritto di accesso ad un sistema di trasporto pubblico, è un fondamentale diritto di cittadinanza che andrebbe inserito tra le tutele costituzionali e affiancato alla libertà di circolazione già garantita dall’articolo 16;

il diritto alla mobilità comporta, tra le altre cose, anche una garanzia di accesso al trasporto pubblico delle fasce della popolazione più deboli o economicamente disagiate. Le regioni e i comuni, a cui il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in attuazione della « legge Bassanini » n. 59 del 1997), conferisce funzioni e compiti, in materia di trasporto pubblico locale, hanno però interpretato diversamente questo aspetto del diritto alla mobilità tanto che, in alcuni casi, alle fasce disagiate sono stati concessi d’accordo con le società affidatarie del servizio pubblico, titoli di trasporto gratuito, in altri casi invece solo titoli agevolati;

in considerazione della grave crisi economica che sta attraversando ormai da anni il nostro Paese i contratti di servizio di trasporto pubblico locale dovrebbero

prevedere sempre nella struttura tariffaria un livello gratuito per disoccupati, almeno per quelli di non lunga durata per i quali è forse più semplice un reinserimento autonomo in un contesto lavorativo. Un’agevolazione sul trasporto pubblico locale garantirebbe infatti a questi soggetti quella maggiore mobilità, quella flessibilità e quella tempestività che possono essere caratteristiche fondamentali nella ricerca di un lavoro;

come stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali che individuano tra le altre cose anche le modalità di determinazione delle tariffe. Su quest’ultimo aspetto la norma non entra maggiormente nel dettaglio come invece sarebbe auspicabile soprattutto nel merito delle tariffe per le fasce disagiate;

al fine di finanziare una tale manovra sarebbe opportuno prevedere un aumento delle risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all’articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alimentandolo anche con un aumento del prelievo erariale unico attualmente applicato ai giochi pubblici sotto il controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventuali addizionali;

sarebbe dunque opportuno avviare un confronto sul tema dell’accesso al ser-

vizio all'interno della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 al fine di definire anche nuovi criteri premiali nella ripartizione alle regioni del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

a convocare la Conferenza unificata per valutare la possibilità di assumere iniziative per prevedere nei contratti con i gestori del servizio l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993;

ad assumere iniziative, in previsione della riforma del trasporto pubblico locale, per incrementare le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di un importo non inferiore a 50 milioni di euro annui, anche attraverso l'aumento del prelievo erariale unico attualmente applicato al gioco d'azzardo ed eventuali addizionali;

ad assumere tutte le iniziative opportune per pervenire, in sede di Conferenza unificata, sulla base degli indirizzi delle regioni, a individuare forme di aiuto per categorie di persone che hanno difficoltà economiche attraverso una ridefinizione degli impegni di spesa all'interno degli stanziamenti già accordati.

(8-00163) « Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Sibilia, Meta, Tullo, Garofalo, Cristian Iannuzzi, Franco Bordo ».

ALLEGATO 3

5-07225 Bordo: Stato di manutenzione della linea ferroviaria Treviglio-Cremona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la linea ferroviaria Treviglio-Crema-Cremona, lunga 65 km con 9 tra stazioni e/o fermate intermedie, è a binario unico, elettrificata e gestita dal dirigente centrale operativo con sede presso il Posto centrale di Milano Greco; pertanto non esiste la presenza di personale di RFI nelle fermate tra Treviglio e Cremona.

La tratta di 11 km tra Olmeneta e Cremona è comune alla linea ferroviaria Cremona-Brescia, e il trasporto ferroviario viaggiatori è gestito dall'Impresa Trenord.

Lungo la linea vengono regolarmente effettuate, a cura del personale di RFI, attività di manutenzione ordinaria con periodicità prefissata. In particolare, sono oggetto di verifica i seguenti componenti degli impianti di sicurezza, trazione elettrica e corpo stradale con la frequenza minima indicata:

- circuiti di binario, ogni 6 mesi;
- deviatoi, ogni mese;
- segnali, ogni anno;
- passaggi a livello, ogni mese;
- blocco conta assi, ogni 3 mesi;
- apparati, ogni 3 mesi;
- impianti riscaldamento elettrico deviatoi, ogni anno;
- cavi, ogni anno;
- dispositivi per rilevamento temperature boccole ogni mese;
- verifica linea trazione elettrica, ogni anno;

- visita linea, ogni 2 mesi;
- visita opere d'arte, ogni anno;
- verifica parametri geometrici deviatoi, ogni 4 mesi.

Inoltre, la linea Milano - Treviglio - Cremona è oggetto dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, in corso e programmati, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro; in particolare:

sostituzione blocco conta assi (upgrade tecnologico), da ultimare entro il 2016;

verifica straordinaria casse di manovra passaggi a livello, ultimata tra Treviglio e Crema, da completare entro giugno 2016 tra Crema e Cremona;

sostituzione cavi tra Olmeneta e Brescia, da completare entro il 2016;

sostituzione segnali di tutta la tratta con segnali a led, in corso;

manutenzione straordinaria linea elettrica, già completata tra Crema e Cremona;

in corso tra Treviglio e Crema;

rinnovo 2° e 3° binario di Crema, attività in corso;

rinnovo deviatoi, radice lato Treviglio da gennaio 2016, radice lato Cremona da maggio 2016.

Quanto al guasto alla linea elettrica del 30 ottobre scorso, RFI riferisce che il

personale del treno R 10467 di Trenord, alle ore 14.30 in arrivo nella stazione di Crema, comunicava la mancanza dell'alimentazione elettrica causata, dopo la verifica effettuata, dal dissesto del pantografo della locomotiva del treno stesso, non quindi da carenze manutentive.

Venivano riscontrati ingenti danni al cavo di erogazione dell'alimentazione elettrica tra Crema e Casaletto Vaprio, circa 400 metri di linea aerea di contatto gravemente danneggiata.

Al verificarsi dell'evento ha subito richiesto a Trenord l'istituzione di un servizio bus sostitutivo tra le stazioni di Treviglio e Crema.

Alle ore 15.10, dopo essere stati immediatamente attivati da RFI, da Cremona e da Treviglio sono partite le squadre di tecnici per le riparazioni con rinforzi successivi anche da Brescia vista l'entità del danno (in totale 4 mezzi d'opera con 4 squadre di operatori).

Nel frattempo da Cremona, come previsto dalle procedure di emergenza in caso di treno fermo in linea, è stata inviata una locomotiva diesel nei tempi tecnici neces-

sari, per agganciare il treno R 10467, il quale, alle ore 17, poteva riprendere la corsa verso Cremona. Solo allora potevano iniziare le complesse operazioni di ripristino che si concludevano alle 22 circa con la riattivazione del binario tra Treviglio e Cremona. Nei giorni immediatamente successivi sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi tecnici.

La ricostruzione di quanto avvenuto e dei provvedimenti adottati è stata illustrata anche alla rappresentante del Comitato pendolari della linea Treviglio-Cremona in occasione dell'incontro del quadrante est promosso dalla Regione Lombardia il 19 novembre scorso. Alla stessa rappresentante è stato confermato che RFI, nello specifico frangente, ha adottato tutte le misure di sicurezza previste per simili accadimenti.

Infine, in merito alle informazioni e l'assistenza a bordo dei treni, queste sono state gestite direttamente dal personale dell'impresa ferroviaria Trenord e ricordo, da ultimo, che la competenza sul trasporto pubblico locale regionale è in capo all'Ente Territoriale.

ALLEGATO 4

5-07226 Catalano: Ipotesi di irregolarità nell'omologazione dei sistemi di controllo della velocità Sicve, Tutor e Vergilius.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che per la problematica evidenziata il MIT, non essendo stato chiamato in giudizio dalla Ditta Craft, non è parte in causa ma lo è la società concessionaria Autostrade per l'Italia, la quale ha fatto presente che con la sentenza del 4 novembre 2015, la Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, ha:

respinto il ricorso di Autostrade, confermando la sentenza di secondo grado sulla validità del brevetto Craft;

accolto il ricorso incidentale di Craft sulla contraffazione, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma,

in diversa composizione, per profili attinenti le motivazioni della sentenza.

La sentenza, dunque, non afferma l'esistenza della contraffazione. Si aprirà, difatti, un nuovo giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Roma che dovrà decidere sulla eventuale esistenza della violazione del brevetto ai danni di Craft.

Da ultimo, faccio presente che la problematica sollevata non inficia la sicurezza stradale, fermo restando che la gestione del sistema Tutor è in capo agli organi della Polizia Stradale. Sul tema comunque non possiamo che attendere gli esiti del giudizio dinanzi alla Corte d'appello.

ALLEGATO 5

5-02777 Biasotti: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria circumvesuviana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che la competenza amministrativa in materia di programmazione e realizzazione dell'opera di interramento circumvesuviana tratta Saviano - Feudo - Nola è in capo alla regione Campania.

Gli interroganti riferiscono di una problematica tra regione Campania, EAV (Soggetto Attuatore) e Consorzio Ferroviario Vesuviano, Ente con il quale l'EAV ha stipulato una convenzione per la realizzazione dell'opera, relativamente alla messa a disposizione del finanziamento.

Con riferimento agli obblighi delle parti richiamati dagli articoli 6, 9 e 18 dell'Accordo di programma quadro, evidenzio che ad oggi il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RIDA), incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione, non ha comunicato al Tavolo dei

sottoscrittori nessuna problematica in merito all'intervento in esame al fine di attivare le conseguenti attività previste al punto 1.1.2 della delibera CIPE 14/2006.

Come riferisce l'Agenzia per la coesione territoriale, l'intervento in questione è finanziato con risorse del FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), di cui alla delibera CIPE 62/2011 del valore complessivo di 120 milioni di euro, e non con risorse europee. Inoltre, l'opera ha già assunto l'OGV e pertanto non è soggetta a disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2015; il progetto risulta attualmente in fase di progettazione esecutiva in corso con l'avvio dei lavori previsto per il 30 aprile 2016.

Al riguardo, la predetta Agenzia assicura che provvederà ad effettuare i dovuti approfondimenti con la Regione Campania, con riferimento al mancato trasferimento delle risorse.

ALLEGATO 6

5-07228 Liuzzi: Conseguenze di carattere costituzionale derivanti dal mancato coinvolgimento di regioni ed enti locali nell'emanazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito agli interventi che verranno adottati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 dell'11 dicembre scorso, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni, riprendo quanto dichiarato dal Ministro Delrio.

La Corte non ha messo in discussione i contenuti del Piano nazionale strategico della portualità e della logistica, né le prerogative del Governo di realizzarlo, ma ha sostanzialmente chiesto allo stesso Governo di ricercare l'intesa sui contenuti anche con il sistema delle regioni. Pur non essendo obbligatorio secondo l'articolo 29 dello « sblocca Italia », il testo del Piano era già stato sottoposto alle regioni ricevendone un parere positivo.

Si tratta, dunque, di un problema procedurale che cercheremo di concludere così come indicato dalla Corte. Lo faremo già dalle prossime settimane, per costruire il più ampio consenso istituzionale attorno agli indirizzi strategici per la valorizzazione della « risorsa mare » contenuti nel documento. Saneremo così il *vulnus* indi-

viduato, secondo la sentenza, nell'articolo 29 della legge « sblocca Italia ». È questo specifico articolo, di questa specifica norma, infatti, che è stato oggetto di impugnativa, e successivo giudizio, di legittimità costituzionale.

Questo percorso non influenza l'*iter* dell'articolo 8 della legge Madia che, in precedenza alla presentazione del Piano, aveva indicato i criteri con i quali il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare e razionalizzare le autorità portuali in quanto amministrazione centrale dello Stato e dal quale discenderà il decreto delegato sulla riforma della *governance* dei porti di rilevanza nazionale.

La nuova *governance*, conterrà, comunque, anche sulla scorta delle raccomandazioni e delle osservazioni avanzate dal Parlamento, dalle stesse regioni, dall'ANCI, elementi di decisivo coinvolgimento del sistema delle istituzioni territoriali: dalla nomina dei presidenti delle nuove Autorità di sistema, frutto di intese tra Ministro e presidenti di regioni alla presenza di delegati di regioni stesse, comuni, oggi sedi di Autorità portuale, e città metropolitane all'interno dei nuovi Comitati di gestione delle Autorità.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (Atto n. 243).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Atto n. 243);

premessi che:

deve ritenersi pienamente condivisibile la finalità dello schema di decreto legislativo in esame di introdurre tutte le misure finalizzate a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una realizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove;

sotto un profilo generale, si rileva l'opportunità di riferire la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame non soltanto al caso in cui i rapporti relativi alla richiesta di accesso intercorra non tra un operatore di rete e un gestore dell'infrastruttura fisica, ma anche a quello in cui intercorrano tra due operatori di rete;

con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 3, si rileva che la previsione per cui la relazione allegata alla richiesta scritta di accesso deve illustrare i motivi tecnici ed economici per i quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole e preferibile l'accesso all'infrastruttura, può costituire un onere eccessivamente gravoso e non ragionevole, tanto più

in considerazione del fatto che il successivo comma 4 indica in modo puntuale e articolato le motivazioni per le quali l'accesso può essere rifiutato; al fine di non alterare l'equilibrio negoziale, non sembra altresì opportuno prevedere che l'operatore di rete indichi nella richiesta di accesso il prezzo che è disposto a corrispondere;

con riferimento alle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 3, che attribuiscono all'organismo di risoluzione delle controversie, individuato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il compito, in caso di controversia sulla richiesta di accesso, di decidere secondo criteri di equità e ragionevolezza, provvedendo tra l'altro a fissare il prezzo, occorre prevedere che non siano computati, ai fini della determinazione del prezzo, i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura che siano già riconosciuti al gestore stesso attraverso apposite componenti inserite nella tariffa a carico dell'utente;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, che disciplinano l'istituzione e i compiti del SINFI, occorre in primo luogo evidenziare l'esigenza di valorizzare pienamente le potenzialità del SINFI in relazione all'obiettivo prioritario di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti a carico sia degli operatori di rete, sia dei gestori delle infrastrutture fisiche. A tal fine il SINFI dovrebbe configurarsi come sportello unico non soltanto sotto il profilo della raccolta dei dati e delle informazioni, ma anche per quanto concerne la gestione dei

procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; si dovrebbe pertanto prevedere che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazioni stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;

con riferimento specifico alle previsioni del comma 1 dell'articolo 4, che demandano ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche relative all'istituzione e al funzionamento del SINFI, si evidenzia l'esigenza di prevedere che sullo schema di tale decreto sia sentita, oltre che la Conferenza unificata, anche l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);

con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5, si segnala l'esigenza di prevedere, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che, ovunque possibile, si debba ricorrere a tecnologie di scavo a basso impatto ambientale;

con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, si segnala l'opportunità di chiarire espressamente la portata delle previsioni sulla base delle quali le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari, precisando a quali costi si riferisca la disposizione e, in particolare, se essa si riferisca a costi ulteriori rispetto a quelli connessi alla installazione di reti di comunicazione elettronica, che sono a carico dell'operatore di rete interessato;

con riferimento alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 5, si segnala che

l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è caratterizzata dalla capillarità degli interventi, per cui anche opere di modesta entità potrebbero risultare rilevanti; potrebbe pertanto risultare opportuno sopprimere la previsione per cui il Ministero dello sviluppo economico può esentare dagli obblighi previsti dallo schema in esame opere di genio civile di modesta entità, ovvero, quanto meno, si segnala l'esigenza di precisare l'ambito di tale esenzione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, in considerazione della rilevanza essenziale della semplificazione delle procedure al fine di agevolare l'installazione di mezzi di comunicazione elettronica ad alta velocità, si verifichi la possibilità di rafforzare le misure già previste, sia novellando direttamente le apposite disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 8, si segnala l'esigenza di considerare anche il caso in cui un condominio abbia già realizzato per proprio conto un impianto multiservizi in fibra ottica, con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, si segnala l'esigenza, in considerazione del fatto che i gestori di infrastrutture fisiche operano in altri settori regolati, come quello dell'energia, quello idrico o quello dei trasporti, di prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della pro-

cedura di risoluzione delle controversie, possa acquisire il parere della competente Autorità di regolazione dei settori in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, al fine di garantire la parità delle condizioni di accesso, si segnala l'opportunità di procedere all'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta una specifica disciplina per l'utilizzo delle infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ovunque si fa riferimento al gestore o ai gestori dell'infrastruttura fisica, si inserisca anche il riferimento all'operatore o agli operatori di rete;

2) sostituire il comma 3 dell'articolo 3 con il seguente: « 3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici »;

3) al comma 6 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi »;

4) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » inserire le seguenti: « e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) »;

5) dopo il comma 1 dell'articolo 5 inserire il seguente: « 1-bis. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Le specifiche delle tecniche di posa su tralicci e pali, di scavo tradizionale e di scavo a basso impatto ambientale, nonché dei relativi ripristini sono definite dall'Ente nazionale italiano di unificazione attraverso le apposite norme tecniche e prassi di riferimento »;

6) al comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola: « emetta » inserire le seguenti: « , entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, »;

7) al comma 4 dell'articolo 5 si sopprima la possibilità di prevedere esenzioni per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ovvero, in alternativa, si introducano precise limitazioni dell'ambito entro il quale tali esenzioni possono essere previste;

8) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, si rafforzino gli interventi di semplificazione delle procedure, sia verificando la possibilità di novellare le apposite disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

9) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, si inseriscano previsioni volte a disciplinare il caso in cui un condominio realizzi di propria iniziativa un impianto multiservizio in fibra ottica con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;

10) ai commi 2 e 4 dell'articolo 8 sostituire, rispettivamente, le parole: « i gestori di reti pubbliche di comunicazione » e « i fornitori di reti pubbliche di comunicazione » con le seguenti: « gli operatori di rete »;

11) all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: « 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, può acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, recante le definizioni, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *n*), in considerazione del fatto che il SINFI è definito e disciplinato all'articolo 4;

b) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di precisare che gli obblighi a carico del gestore dell'infrastruttura fisica di comunicazione dei dati al SINFI con un anticipo di almeno novanta giorni non si applicano, oltre che nel caso di interventi emergenziali, nel caso delle ipotesi di manutenzione ordinaria e di tutti gli interventi per i quali la normativa di settore richiede tempi di esecuzione inferiori ai novanta giorni;

c) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 si adottino le iniziative necessarie per assicurare che il SINFI si configuri come un vero e proprio sportello unico per quanto concerne la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i

rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; in particolare si adottino le opportune iniziative per fare in modo che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazione stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;

d) con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire espressamente la portata della previsione sulla base della quale le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari, precisando che si tratta di costi ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che sono definiti e finanziati con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 5;

e) con riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 10, si valuti l'opportunità di integrarla prevedendo specifiche sanzioni nel caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni al SINFI previsti dagli articoli 4 e 6;

f) all'articolo 14, recante le abrogazioni, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente comma: « 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. »

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-07222 Ricciatti: Prospettive industriali e occupazionali della società Saipem	123
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	126
5-07223 Taranto: Riqualificazione e riconversione industriale del sito di Gela	124
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	127
5-07224 Vallascas: Tutela delle fasce deboli nella modifica del sistema tariffario dei consumi energetici	124
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	129

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	125
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	130
ERRATA CORRIGE	125

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07222 Ricciatti: Prospettive industriali e occupazionali della società Saipem.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che è stata presentata in seguito alle perplessità suscitate dall'audizione dei vertici di Saipem che, lo scorso 17 novembre, hanno delineato un quadro assolutamente roseo delle attività dell'azienda smentito purtroppo dai fatti richiamati nel suo atto ispettivo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando che i dati forniti risalgono al mese di novembre. Lo scorso 5 dicembre vi è stato uno sciopero dei lavoratori che ha evidenziato le preoccupazioni soprattutto con riferimento agli esuberi. Ritiene che il MiSE non possa limitarsi, in questa sede, ad affermare che non risultano da parte di ENI intenzioni di ridurre gli investimenti nel settore estrattivo. Ribadisce infine che i vertici di SAIPEM nel corso dell'audizione hanno descritto una situazione che non corrisponde all'evidenza dei fatti dal momento che si prevedono circa 8.800 esuberi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva alcune incongruenze tra quanto dichiarato dai vertici di Saipem in audizione e nelle risposte scritte successivamente inviate alla Commissione, nelle quali si rileva che i due centri di ricerca di Roma e Vibo Valentia sarebbero passati a una società partecipata al 100 per cento da ENI, mentre risulta che a una parte consistente di ricercatori non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato. Sottolinea che rappresenterà la questione anche all'amministratore delegato di SAIPEM, dal momento che le assicurazioni fornite in sede parlamentare non hanno trovato nei fatti adeguato riscontro. Ritiene che ciò alteri la trasparenza e la correttezza dei rapporti istituzionali.

5-07223 Taranto: Riqualificazione e riconversione industriale del sito di Gela.

Luigi TARANTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi TARANTO (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita in questa sede alla sua interrogazione, sottolineando come permanga allo stato una specifica questione che riguarda le aziende dell'indotto dell'area di Gela. Rileva che nella lettera inviata dal Presidente della regione Sicilia e da altri soggetti istituzionali al Presidente del Consiglio e ai ministri interessati si sottolinea la gravità di questa situazione. In generale, segnala al Ministero l'opportunità di un assiduo monitoraggio sul decollo dei progetti operativi. Il dato di cento licenziamenti nell'indotto è assolutamente allarmante nell'area di Gela. Auspica pertanto che il Governo svolga un'assidua attività di monitoraggio, anche alla luce delle risoluzioni sulle prospettive della chimica in Italia approvate dalla Commissione Attività produttive nella seduta di ieri. Al riguardo ribadisce l'urgenza di valutare quali possano essere realisticamente le prospettive di investimento e di rilancio del settore, con particolare attenzione alla chimica verde.

5-07224 Vallascas: Tutela delle fasce deboli nella modifica del sistema tariffario dei consumi energetici.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. Stigmatizza il fatto che i consumatori e il Parlamento non siano stati adeguatamente coinvolti nella riforma delle tariffe elettriche, che ancora una volta penalizzeranno le fasce più deboli della popolazione. Rilevato che il *bonus* previsto non sarà sufficiente a garantire le necessarie compensazioni, sottolinea che i cittadini non sono stati messi in condizioni di controllare i loro consumi attraverso strumenti quali i « contatori intelligenti » che dovrebbero rappresentare il presupposto indispensabile per procedere ad una effettiva liberalizzazione del mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Atto n. 244.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, dichiara di non aver ricevuto dai colleghi degli altri gruppi, ulteriori osservazioni rispetto alla proposta di parere già illustrata nella precedente seduta.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*)

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 563 del 16 dicembre 2015, a pag. 132, tredicesima riga, le parole: « Risoluzione approvata dalla Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Testo della risoluzione » e a pagina 144 terza riga, le parole: « RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE » sono sostituite dalle seguenti: « TESTO DELLA RISOLUZIONE ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07222 Ricciatti: Prospettive industriali e occupazionali della società Saipem.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto sollevato dagli Onorevoli interroganti, preoccupati dalla riorganizzazione del Gruppo Eni e delle eventuali impatti derivanti dalle loro scelte strategiche di politica industriale ed occupazionale, si rappresenta quanto segue.

Al Ministero dello Sviluppo Economico non risultano da parte di Eni intenzioni di ridurre gli investimenti nel settore estrattivo, in quanto tutti i programmi, per quanto autorizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche, stanno proseguendo secondo quanto in precedenza pianificato.

Ciò può dirsi anche per il settore della chimica. Infatti, anche in considerazione dell'importanza che l'industria chimica assume per la ripresa economica del Paese e per il carattere strategico della stessa per l'intero sistema produttivo, il Ministero dello Sviluppo economico intende continuare a promuovere la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, favorendo, in un'ottica di sostenibilità ambientale, il consolidamento della petrolchimica presente, lo sviluppo delle specialità e l'insediamento in queste aree di nuove attività produttive di filiera o comunque ad elevato contenuto innovativo.

Al riguardo, come dimostrano i progetti di investimento contenuti nei protocolli sottoscritti per Porto Torres e per Gela e nell'accordo di programma per Porto Marghera, una particolare attenzione viene dedicata dal Ministero dello Sviluppo Economico anche alle produzioni chimiche *bio based* (la cosiddetta Chimica Verde), basate sull'utilizzo di biomasse agricole.

L'insediamento di nuove iniziative industriali nei poli chimici, permetterà di valorizzare il patrimonio che queste aree rappre-

sentano (in termini di servizi, utilities, stabilimenti dismessi, laboratori di ricerca, risorse umane altamente qualificate, efficienti strutture distributive, vicinanza a importanti infrastrutture di comunicazione) e che oggi, in seguito alla riduzione della domanda, risulta utilizzato solo in parte.

Il Ministero del Lavoro, relativamente alla questione occupazionale, ha informato che non risultano istanze per la concessione di ammortizzatori, né è stato richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale della società Saipem. Al contempo altresì è stata attivata l'11 novembre scorso una procedura di « raffreddamento e conciliazione » nelle diverse sedi sindacali di riferimento.

Infine, mi preme rappresentare che, così come evidenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) detiene attualmente, tramite ENI S.p.A., una partecipazione indiretta nella società Saipem S.p.A. e, di recente, è stato sottoscritto un contratto di compravendita, soggetto ad alcune condizioni sospensive, per effetto del quale il Fondo Strategico Italiano S.p.A. potrà acquisire una partecipazione del 12,5 per cento in Saipem.

Tale partecipazione in Saipem si configura, ad oggi, come una partecipazione indiretta e di natura puramente finanziaria, non attribuendo alla stessa Cassa Depositi e Prestiti prerogative di indirizzo o di controllo nelle eventuali scelte gestionali della società e delle sue partecipate.

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a seguire con attenzione le scelte strategiche di politica industriale ed occupazionale del Gruppo ENI.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07223 Taranto: Riqualificazione e riconversione industriale del sito di Gela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto sollevato dagli Onorevoli interroganti in relazione alla questione di Gela ed al relativo indotto, evidenzio che il Ministero dello Sviluppo Economico sta seguendo con attenzione tale problematica.

Lo scorso 5 ottobre si è svolta, al riguardo, una riunione per la verifica del Protocollo di Intesa per l'area di Gela con la presenza del Presidente della Regione Sicilia, del Sindaco e dell'Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Gela, del management di ENI e Syndial, del delegato di Confindustria Sicilia e dei segretari generali delle maggiori sigle sindacali di settore, unitamente alle RSU Territoriali.

In tale sede, il management di Eni ha illustrato le attività dell'azienda in merito agli impegni assunti nel Protocollo siglato nel novembre 2014. ENI ha altresì confermato che il Programma di rilancio delle attività industriali sta procedendo secondo quanto già pianificato e che le attività legate alla conversione della Raffineria di Gela in Green Refinery, sono in linea con gli impegni previsti.

Nel 2016 si apriranno, peraltro, i primi cantieri che verranno affidati a ditte locali. L'iter autorizzativo è già avviato ed è in fase avanzata. Sul progetto *offshore* a gas di Argo-Cassiopea, sono in corso gli studi per le gare per l'approvvigionamento dei beni e servizi.

Le attività di risanamento ambientale sono alcune concluse e altre in corso, mentre per le attività di smantellamento e bonifica dell'impianto ISAF, ENI è in attesa delle necessarie autorizzazioni.

ENI ha, inoltre, informato che nel 2015 la forza lavoro in media supererà le 900 unità, tra cantieri e attività operative, così come indicate nel Protocollo.

Infine, l'azienda ha confermato l'impegno a completare gli studi di fattibilità nel settore della chimica da fonti rinnovabili e di valorizzazione del gas naturale.

Mi preme evidenziare che il Comune di Gela, nell'ottica dell'Accordo di programma per la Reindustrializzazione dell'area di Crisi Industriale Complessa, in fase di redazione, ha chiesto ad ENI di anticipare i risultati dell'analisi di mercato e dello studio economico finanziario, al fine di poter valutare, in accordo ai piani strategici nazionali, il possibile sviluppo di impianti di gas naturale liquefatto (GNL).

Il Comune ha altresì chiesto all'azienda la disponibilità ad anticipare parte delle somme per le opere di compensazione per progetti infrastrutturali. Infine, nell'ottica di tutelare le imprese e i lavoratori dell'indotto e l'impatto occupazionale, la stessa amministrazione comunale ha chiesto ad ENI di anticipare la predisposizione di alcuni cantieri, per la realizzazione degli impianti della raffineria Green, il cui inizio è previsto per la metà del 2016.

Il Presidente della Regione Sicilia ha confermato che la regione sta adempiendo agli impegni presi nel Protocollo di Intesa e sta lavorando anche per « il riconoscimento di crisi industriale complessa » per il territorio del Comune di Gela e per le aree di localizzazione delle aziende dell'indotto, così come previsto dal decreto del 20 maggio 2015.

In conclusione, da quanto sin qui da me riferito, risulta che il piano operativo di ENI, previsto con il suindicato Protocollo d'Intesa, sottoscritto nel novembre del 2014 presso il MISE, sta proseguendo sia per quanto riguarda la realizzazione della nuova eco-raffineria, sia per quanto riguarda le attività di smantellamento dei vecchi impianti e di bonifica dell'area; attività che sono in grado di offrire opportunità di lavoro anche all'indotto.

Restano, purtroppo, ancora aperti problemi per quella parte di lavoratori del-

l'indotto che si trovano a non poter usufruire di ammortizzatori sociali, a causa della ridotta domanda dovuta alla sospensione delle attività di raffinazione. Su questo il Governo sta comunque lavorando per individuare delle possibili soluzioni.

Da ultimo, ribadisco, come già accennato, che per Gela è prevista la sottoscrizione di un Accordo di programma rispetto al quale gli Enti territoriali dovranno fornire proposte e progetti di sviluppo, in raccordo con quanto già previsto con il summenzionato Protocollo ENI.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07224 Vallasca: Tutela delle fasce deboli nella modifica del sistema tariffario dei consumi energetici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Autorità per l'energia elettrica, con la propria delibera n. 582 del 2015, a valle degli orientamenti finali di cui al Documento di Consultazione n. 293 del 2015, ha inteso dare attuazione al decreto legislativo 102 del 2014 di recepimento della direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica, definendo il processo di superamento, secondo criteri di gradualità, della vigente struttura progressiva delle tariffe per i clienti domestici.

La riforma delle tariffe, che sarà avviata a decorrere dal 2016 con le modalità rappresentate dagli Onorevoli interroganti, risponde all'obiettivo di promozione dell'efficienza energetica. Tale obiettivo è perseguito dall'Autorità attraverso l'adozione di una struttura tariffaria che rifletta il costo effettivo del servizio, senza penalizzare i maggiori consumi, promuovendo così l'utilizzo del vettore elettrico rispetto ad altri vettori energetici.

La nuova struttura tariffaria è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori che attualmente esistono verso la diffusione di tecnologie efficienti basate sul vettore elettrico (pompe di calore, auto elettrica, ecc.), con conseguenti ulteriori opportunità di sviluppo e integrazione nel sistema dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Relativamente agli effetti sull'autoconsumo e sulla generazione distribuita, l'effetto sarà verosimilmente più complesso e le implicazioni saranno rigorosamente analizzate.

Per quanto riguarda il tema che più preoccupa gli interroganti, ossia gli effetti redistributivi di tale riforma, si fa notare che già il decreto legislativo 102/2014, all'articolo 11, comma 3, delinea il percorso più efficace per la tutela dei consumatori

economicamente disagiati, ossia il *Bonus Elettrico*, opportunamente rivisto, in luogo di una struttura tariffaria progressiva.

A tal riguardo il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle proposte presentate dall'Autorità per l'energia elettrica, sta lavorando per la messa a punto dei nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, sia con riferimento all'esigenza di snellire le procedure di accesso e di rinnovo e aumentare l'efficacia della misura, sia con riferimento alla possibilità di modificare le soglie di ISEE per l'accesso al *bonus* in modo da intercettare i clienti in condizioni di disagio più esposti agli effetti della riforma tariffaria.

Questi nuovi criteri saranno coerenti anche con quanto previsto dal DDL Concorrenza 2015, attualmente in discussione al Senato, che lega la nuova disciplina del *bonus* sociale (sia elettrico sia gas) al completamento della liberalizzazione dei mercati energetici *retail* a partire dal 1 gennaio 2018.

In ogni caso, per questa prima fase della riforma, l'Autorità ha previsto di calcolare nuove compensazioni di spesa per il 2016, al fine di controbilanciare gli incrementi di spesa annua derivanti dalla nuova struttura tariffaria.

I risultati che verranno dal monitoraggio su questa prima fase della riforma orienteranno l'intervento che il Ministero dello sviluppo economico completerà nei prossimi mesi, sia per la revisione del *bonus* elettrico sia per mettere in atto eventuali messe a punto degli strumenti per l'efficienza energetica e il sostegno all'auto generazione rinnovabile.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;

considerato che la direttiva 2014/68/UE risponde all'esigenza di procedere ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che la precedente analoga direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni;

evidenziato che la direttiva 97/23/CE operava una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo e una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

sottolineato che il 10 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*, GHS) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite;

sottolineato altresì che il regolamento (CE) n. 1272/2008, introducendo nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE, ha reso necessario adeguare la direttiva 97/23/CE al regolamento (CE) n. 1272/2008, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva;

evidenziato infine che la direttiva, nel merito, si limita a formulare i requisiti essenziali di sicurezza, senza irrigidirli in specifiche prescrizioni tecniche,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07074 Baruffi: Lavoratori pubblici distaccati presso l'INPS	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-05252 Cominardi: Controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di orario di lavoro	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	136
5-07069 Labriola: Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.05.

5-07074 Baruffi: Lavoratori pubblici distaccati presso l'INPS.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) richiamando altresì la recente approvazione di

un emendamento al disegno di legge di stabilità che consente di superare il blocco delle assunzioni nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia già stato riassorbito. Osserva, del resto, che la procedura di ricollocazione avviata con la legge n. 56 del 2014 ha interessato un numero complessivamente limitato di lavoratori. Ritiene, pertanto, che vi siano gli spazi per il ricorso a forme di flessibilità per risolvere situazioni specifiche, sulla base di valutazioni da fare sul territorio.

Davide BARUFFI (PD) si dichiara complessivamente soddisfatto della risposta del sottosegretario, che ha evidenziato come in altri casi si sia proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori distaccati attraverso opportune misure legislative. Sottolinea che i distacchi oggetto della sua

interrogazione sono di lunga durata, avendo una durata compresa tra i quattro e gli otto anni, e, pertanto, riguardano lavoratori che in tale periodo di tempo hanno potuto acquisire una competenza di cui l'INPS può difficilmente fare a meno. La lunga permanenza in distacco rende, peraltro, problematico il rientro nelle amministrazioni di provenienza. Chiede, pertanto, al Governo e all'INPS di tenere conto di tali dati di fatto in sede di valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti di stabilizzazione.

5-05252 Cominardi: Controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di orario di lavoro.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, reputa che la sua risposta non fornisca sufficienti rassicurazioni in ordine alle condizioni di lavoro negli stabilimenti della FIAT, a suo avviso peggiorate dopo il *referendum* tenuto tra i dipendenti di Pomigliano d'Arco nel giugno 2012. Pur dichiarandosi consapevole che le sue richieste vanno oltre le competenze degli ispettori ministeriali, segnala in particolare l'esigenza di affrontare il nodo della prevenzione, argomento non toccato nella risposta della sottosegretaria, mettendo mano al quadro normativo al fine di introdurre maggiori tutele per i lavoratori.

5-07069 Labriola: Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che l'interrogazione è stata sottoscritta anche dai deputati Albanella e Zappulla.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe ZAPPULLA (PD) si dichiara soddisfatto della risposta molto articolata e dettagliata, fornita dalla sottosegretaria. Evidenzia, tuttavia, di non essere altrettanto soddisfatto della situazione descritta, in quanto i dati illustrati dimostrano che gli incidenti nello stabilimento ILVA di Taranto, sia pure in diminuzione, rimangono tuttavia troppi, a fronte anche della riduzione del numero dei lavoratori occupati. Chiede, pertanto, al Governo di mantenere alto il controllo, sottolineando la necessità di investire soprattutto nella prevenzione e nel monitoraggio, nella considerazione che la maggior parte degli incidenti che si sono verificati non sono il frutto della casualità, ma di una minore attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Atto n. 238.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata nella giornata odierna.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, pone all'attenzione del Governo due punti che intende inserire nella propria proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame. In primo luogo, ribadisce l'esigenza di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative del lavoro marittimo assicurando un livello di tutela pari a quello riconosciuto alla generalità dei lavoratori. A tale proposito, auspica in particolare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, avvii un'attività istruttoria, propedeutica alla redazione di norme di coordinamento, eventualmente attraverso una specifica delega legislativa. Segnala, inoltre, al sottosegretario Cassano l'esigenza di rafforzare il coordinamento tra le attività ispettive condotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, dalla Capitanerie di porto, e quelle di competenza delle aziende sanitarie locali e degli Uffici di sanità marittima. Tale mancanza di sinergia, a suo avviso, rischia di rendere meno efficaci i controlli a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-07074 Baruffi: Lavoratori pubblici distaccati presso l'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Baruffi chiede quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di assicurare la prosecuzione del distacco di numerosi lavoratori presso l'INPS, prevedendo eventualmente la loro stabilizzazione, tramite procedure di mobilità per cessione del contratto, in analogia a quanto previsto per il personale delle province, ovvero, in subordine, un'ulteriore proroga dei distacchi per l'anno 2016, come già avvenuto con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.

Come è noto, il riassetto organizzativo degli enti di area vasta e le conseguenti procedure di mobilità del relativo personale hanno costituito una delle priorità del Governo in quest'ultimo periodo. Pertanto, anche per l'INPS, come per tutte le altre amministrazioni soggette alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vige come regola generale il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, fino al completamento della mobilità del personale provinciale soprannumerario. Infatti, la prioritaria esigenza di ricollocazione di tali lavoratori ha inevitabilmente inciso sull'ordinario svolgimento dei procedimenti di mobilità.

Ovviamente, il Governo non può trascurare la questione della stabilizzazione dei comandati che, non solo non può farsi rientrare a pieno titolo tra le nuove assunzioni, ma presenta profili di specificità derivanti dall'esistenza di più normative speciali in materia.

In questo ambito, EINES ha di recente rappresentato al Dipartimento della funzione pubblica la problematica della mobilità con riferimento al personale in servizio in posizione di comando dipendente da amministrazioni sottoposte a leggi speciali (Associazione italiana della Croce rossa, ENIT, scuola), e al personale dell'ATERP di Cosenza, commissariato dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, nelle more dell'accorpamento delle cinque ATERP calabresi.

Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente (decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192) ha esteso all'Associazione italiana della Croce rossa l'applicazione del citato comma 425 sulla mobilità del personale provinciale. Sempre con legislazione speciale (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83) è stata riconosciuta al personale dell'ENIT, trasformato in ente pubblico economico, la possibilità di trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. Infine, la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto per il personale del comparto scuola, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, la possibilità di transitare nei ruoli dell'amministrazione ove si presta servizio.

In conclusione, dal contesto normativo si evince che il legislatore ha stabilito lo svolgimento di procedure di mobilità per situazioni e fattispecie diverse, senza tuttavia indicare una chiara priorità temporale e senza dettare neppure limitazioni al contemporaneo svolgimento delle stesse.

Per tali ragioni, ferma l'esigenza di non ostacolare i percorsi di mobilità che il Governo sta portando a termine con riferimento al personale degli enti di area vasta,

sarà cura dell'Istituto valutare come programmare appositi percorsi assicurando un utilizzo razionale e un'equa distribuzione delle risorse finanziarie a disposizione.

ALLEGATO 2

5-05252 Cominardi: Controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di orario di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Cominardi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'attività di vigilanza e di controllo svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAIL nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni, con particolare riferimento allo stabilimento di FCA Italy spa di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Al riguardo, con riferimento al primo quesito formulato dall'interrogante, faccio presente che il signor Luigi Noto lavorava, a decorrere dal 1991, con la qualifica di operaio, alle dipendenze della Fiat Auto, successivamente divenuta FCA Italy spa.

Nell'ultimo periodo, il signor Noto era stato assegnato al reparto Stampaggio dello stabilimento dove svolgeva le mansioni di manutentore, osservando la seguente turnazione: 2 giorni dalle ore 6 alle 14; 2 giorni dalle ore 14 alle 22; 2 giorni dalle ore 22 alle 6; e 2 giorni di riposo. Occorre, inoltre, precisare che il lavoratore non lavorava tutti i giorni previsti della settimana in conseguenza dell'applicazione di un contratto aziendale di solidarietà.

Lo scorso 22 marzo il signor Noto aveva effettuato il turno notturno con inizio della prestazione lavorativa intorno alle ore 24 (e non alle ore 22, come riportato dagli organi di stampa, in quanto il lavoratore aveva usufruito di due ore di permesso); intorno alle ore 5 del mattino l'operaio accusava un malore.

I colleghi presenti in reparto hanno chiesto, pertanto, l'intervento dei sanitari in servizio presso l'infermeria aziendale i quali, servendosi dell'ambulanza azien-

dale, hanno trasportato il lavoratore presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove i medici hanno accertato il decesso del lavoratore.

A seguito di tale evento, gli ispettori della Direzione territoriale del lavoro di Napoli del Ministero che rappresento hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti di competenza presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco all'esito dei quali è emerso il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.

Per quanto concerne, invece, l'osservanza della disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, all'esito degli accertamenti da parte della Azienda sanitaria locale (ASL) di Napoli, è emerso che tutte le procedure previste sono state rispettate e che il lavoratore, assistito da personale altamente qualificato, ha potuto raggiungere il più vicino presidio ospedaliero nel più breve tempo possibile. Gli accertamenti hanno altresì evidenziato la presenza, all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, di una organizzazione sanitaria superiore agli *standard* previsti dalla normativa vigente.

L'INAIL ha, invece, reso noto di non aver effettuato, nel caso in esame, gli accertamenti ispettivi di competenza, finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione dei premi assicurativi, in quanto lo stabilimento di Pomigliano d'Arco non è risultato ricompreso in nessuna delle liste di evidenza delle imprese da sottoporre a controllo generate, nell'ultimo quinquennio, sulla base di un sistema di *intelligence*.

Tale sistema – basato sull'uso di strumenti tecnologici sempre più innovativi, nonché sull'incrocio delle informazioni presenti in diverse banche dati – consente infatti di indirizzare l'attività di vigilanza verso quei soggetti che presentano indicatori di rischio di evasione o elusione contributiva, nonché di impiego di manodopera in nero.

L'Istituto ha, infine, precisato che l'infortunio occorso al signor Noto è stato chiuso negativamente, con provvedimento dello scorso 29 luglio, in quanto tale evento non è stato considerato infortunio sul lavoro a causa della mancanza del nesso di causalità con l'attività svolta dall'operaio.

Ciò posto, con riferimento al secondo quesito, è opportuno precisare in via preliminare che – ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta principalmente dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, mentre solo per alcuni settori – essenzialmente l'edilizia – la vigilanza può essere esercitata « anche » dal personale ispettivo del Ministero che rappresento (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008).

In questo specifico caso, la vigilanza nei confronti di aziende di grandi dimensioni comporta accertamenti che risultano particolarmente complessi in quanto coinvolgono necessariamente diversi soggetti (imprese committenti, appaltatrici e subappaltatrici).

Occorre, inoltre, ricordare che i funzionari ispettivi del Ministero che rappresento possono adottare – ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale non solo in presenza di una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20 per cento del personale presente al momento

dell'accesso ispettivo ma anche in relazione a gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. Tale provvedimento costituisce, pertanto, un efficace strumento, oltre che di contrasto del lavoro sommerso, anche di tutela prevenzionistica del lavoratore.

Al riguardo, segnalo che il recente monitoraggio, effettuato dai servizi ispettivi del Ministero che rappresento, sull'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, ha evidenziato, nel periodo da gennaio ad ottobre del corrente anno, l'adozione di un numero di provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali pari a 6.210 con una prevalenza nel settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e nel settore delle costruzioni.

Infine, ai servizi ispettivi del Ministero che rappresento è demandata la vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia di orario di lavoro. Tale attività si svolge, differenziandosi in relazione ai diversi ambiti regionali, prevalentemente nel settore della grande distribuzione, dell'industria, dell'autotrasporto, del terziario e in quello manifatturiero.

Gli illeciti in materia di orario di lavoro contestati dal personale ispettivo del Ministero che rappresento, nel corso dell'anno 2014, risultano pari a 7.286, con una maggiore incidenza nei settori del terziario e dell'industria.

Infine mi preme sottolineare che la recente istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, evidenzia la continua attenzione posta dal Ministero che rappresento alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intesa, nei suoi molteplici profili, a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità connessi all'esercizio di attività imprenditoriali.

ALLEGATO 3

5-07069 Labriola: Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Labriola ed altri – inerente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto, con particolare riferimento agli infortuni occorsi – al signor Cosimo Martucci e al signor Alessandro Morricella, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dall'INAIL.

L'infortunio occorso il 17 novembre 2015 a Cosimo Martucci, dipendente della ditta Montaggio Impianti Industriali Pittrelli Francesco s.r.l., di Taranto, si è verificato all'interno dello stabilimento ILVA spa di Taranto, e più precisamente nel reparto «AGGLOMERATO 2 LINEA D».

In particolare, per quanto concerne la dinamica dell'infortunio, mentre alcuni operai insieme al Cosimo Martucci, stavano effettuando lo scarico di condotte metalliche dal pianale del semirimorchio, con l'ausilio dell'autogru, una di questa si ribaltava e colpiva mortalmente il signor Cosimo Martucci.

A seguito dell'infortunio mortale, sono stati effettuati accertamenti ispettivi da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL), della Direzione territoriale del lavoro e dei Vigili del Fuoco, che in data 18 novembre 2015 hanno trasmesso una prima informativa di reato alla Procura di Taranto.

L'Inail, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ha costituito in data 1° dicembre 2015 una rendita a favore dei superstiti (moglie e figlio minore), ha li-

quidato l'assegno funerario e attivato la probabile azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Tale evento fa seguito a quello occorso ad Alessandro Morricella, dipendente dell'ILVA di Taranto, ove prestava la propria attività lavorativa con la qualifica di operaio e mansioni di fonditore, deceduto in data 12 giugno 2015.

In relazione a tale evento si precisa che il giorno 8 giugno 2015, alle ore 18,40, il lavoratore, mentre era intento a rilevare la temperatura della ghisa nel reparto denominato «AFO 2», è stato investito da un improvviso getto di ghisa allo stato fuso (temperatura circa 1500° C).

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i soccorsi aziendali e l'infortunato è stato trasportato all'ospedale S. Annunziata di Taranto, dove i sanitari hanno diagnosticato «gravi ed estese ustioni di 2° e 3° sul 90 per cento della superficie corporea»; da qui è stato subito trasferito d'urgenza al Policlinico di Bari, ove è deceduto in data 12 giugno 2015.

L'Inail, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni, ha provveduto alla costituzione della rendita ai superstiti in favore della moglie e dei due figli minori, a pagare l'assegno funerario sperando, altresì, l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

In relazione a quest'ultimo infortunio mortale sono intervenute la Direzione territoriale del lavoro e lo SPESAL di Taranto. La Procura di Taranto ha pertanto aperto un fascicolo.

Come è noto, non rientra tra le competenze dell'Inail la vigilanza generale sull'osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Tuttavia l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2015 ha affidato all'Istituto, unitamente alla ASL e ai Vigili del fuoco, nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, un'attività di monitoraggio delle aree di produzione di stabilimenti d'interesse strategico nazionale, oggetto di sequestro per reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori (nello specifico caso il citato Altoforno 2 dell'ILVA), anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione del piano – che deve essere predisposto dall'azienda – recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

Alla luce di tale disposizione normativa la Direzione regionale INAIL competente per territorio ha affiancato la ASL di Taranto e il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel monitoraggio in questione.

In particolare, l'INAIL ha presenziato, con la propria Unità operativa di Certificazione verifica e ricerca di Taranto, alle riunioni congiunte indette dall'ILVA S.p.A. propedeutiche alla predisposizione del citato Piano che, una volta ultimato, è stato trasmesso, oltre che all'INAIL, alla ASL di Taranto, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, e alla Procura della Repubblica, nel rispetto della normativa predetta.

Successivamente il 14 settembre 2015, l'INAIL, unitamente ai due enti interessati, ha effettuato presso l'AFO 2 dello stabilimento un sopralluogo finalizzato a constatare lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano.

Ad oggi, sono in corso le attività di coordinamento finalizzate all'ulteriore sopralluogo, presso l'AFO 2, delle istituzioni (INAIL, ASL di Taranto e Comando Provinciale dei Vigili del fuoco) competenti alla verifica del completamento degli interventi previsti dal piano sopra citato.

Per quanto concerne le iniziative adottate per salvaguardare la salute degli ope-

rai dello stabilimento ILVA rappresento le attività conseguite alla stipula, in data 11 novembre 2013, del « Protocollo operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto ». Tale protocollo opera secondo, due direttrici: l'analisi degli infortuni e dei quasi infortuni e la formazione dei lavoratori sia dell'ILVA che dell'indotto. In questa ottica il protocollo si articola in una azione di responsabilizzazione di tutti gli attori interessati (pubblici e privati) coinvolti nelle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro nell'obiettivo di ridurre ed eliminare gli infortuni.

Dal punto di vista operativo, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, le parti, coordinate dal Prefetto di Taranto pro-tempore dott. Guidato, hanno condiviso la necessità di agire tempestivamente, tanto che il 29 novembre 2013, è stata convocata presso la Prefettura di Taranto la riunione per l'insediamento del Gruppo integrato di valutazione ed intervento (G.I.V.I.), al fine di garantire il tempestivo avvio dei prioritari interventi per le azioni previste dallo stesso Protocollo.

Successivamente all'insediamento del G.I.V.I., è stato redatto un documento tecnico-operativo, con un piano di attività – in parte realizzate – articolato in quattro livelli di azioni, relative a:

a) formazione in materia di: apparecchi di sollevamento di materiali e persone; Direttiva Macchine 2006/42/CE; attrezzature e impianti a pressione; rischio cancerogeno chimico, rischio chimico, rischio amianto e rischio ambienti confinati;

b) monitoraggio e controllo sulle lavorazioni e sulle attività;

c) monitoraggio « mancati infortuni » e « quasi incidenti »;

d) monitoraggio sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In particolare, si evidenzia che in relazione alla formazione in materia di apparecchi di sollevamento di materiali e persone, l'Inail ha posto in essere, ad oggi, l'attività formativa di sua competenza nei

confronti dei responsabili dei servizi di protezione e prevenzione, degli addetti ai servizi di prevenzione e di protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per un totale di 651 lavoratori ILVA e delle ditte appartenenti all'indotto.

Per quanto concerne il numero complessivo degli eventi infortunistici verificatisi nello stabilimento ILVA di Taranto nell'ultimo quadriennio, illustro i dati riguardanti tutti gli infortuni riconosciuti nel periodo 2012-2015 (ad oggi), compresi quelli di lieve entità che non hanno dato luogo a postumi invalidanti permanenti:

Anno 2012: 636, di cui 599 senza postumi permanenti;

anno 2013: 522, di cui 499 senza postumi permanenti;

anno 2014: 473, di cui 443 senza postumi permanenti;

anno 2015: 314, di cui 304 senza postumi permanenti;

preciso che tale ultimo dato dell'anno 2015 è da ritenersi parziale, in quanto non tiene conto delle pratiche ancora in corso di definizione (circa 70);

agli infortuni sopra citati vanno, infine, aggiunti altri 75 eventi, per l'intero quadriennio, con prognosi sino a tre giorni (cosiddetti infortuni in « franchigia »).

Da ultimo, nel rappresentare la massima e costante attenzione del Governo al tema della sicurezza sul lavoro e alla situazione segnalata dagli Onorevoli interroganti, posso affermare che dall'analisi dei dati sopra esposti emerge un costante *trend* decrescente dell'andamento infortunistico complessivo nello stabilimento di Taranto, seppur di entità, nel complesso, ancora rilevante nei valori assoluti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in qualità di commissario per la sanità del Lazio, sulla vicenda relativa ai *ticket* sanitari nella regione Lazio 141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 141

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 142

ALLEGATO 1 (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) ... 144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07229 Nizzi: Misure per la realizzazione del piano di assunzione del personale sanitario 143

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 151

5-07230 Simone Valente: Dati sulla dotazione di defibrillatori automatici ad uso esterno da parte delle società sportive 143

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 153

5-07231 Garavini: Iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale dei pensionati rientrati dalla Svizzera 143

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2015.

Audizione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in qualità di commissario per la sanità del Lazio, sulla vicenda relativa ai *ticket* sanitari nella regione Lazio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni I (favorevole con condizione e osservazione) e II (favorevole con condizioni).

Devono, quindi, ancora pervenire i pareri delle Commissioni V, VI e VII.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a conclusione dei suoi lavori, il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato delle abbinare proposte di legge all'esame della Commissione.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ringraziando i colleghi del Comitato ristretto per il loro contributo, che ha consentito di condurre i lavori in maniera costruttiva, tenendo conto anche degli elementi emersi dalle audizioni svolte, illustra la proposta di testo unificato elaborato dal Comitato stesso (*vedi allegato 1*). Precisa che il testo base sarà ulteriormente integrato nella fase emendativa, a partire dalla predisposizione di una disciplina più dettagliata riguardante la donazione di prodotti farmaceutici.

Silvia GIORDANO (M5S) ringrazia la relatrice e i colleghi per il clima positivo e di collaborazione nel quale si sono svolti sinora i lavori, che riguardano un tema di indubbia rilevanza, segnalando che divergenze su aspetti più specifici potranno

essere risolte nella fase di esame degli emendamenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si associa alle considerazioni dei colleghi circa la positività del clima di lavoro venutosi a creare all'interno del Comitato. Ribadisce l'importanza della riduzione degli sprechi alimentari che è stata oggetto di una specifica analisi anche nell'ambito dell'Expo, appena concluso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 15 gennaio 2016.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.10.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07229 Nizzi: Misure per la realizzazione del piano di assunzione del personale sanitario.

Settimo NIZZI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Settimo NIZZI (FI-PdL), replicando, esprime dubbi sulla possibilità di una piena soluzione dei problemi che riguardano il personale sanitario senza la previsione di specifiche risorse da destinare allo scopo, ritenendo insufficiente una copertura basata solo su potenziali risparmi.

5-07230 Simone Valente: Dati sulla dotazione di defibrillatori automatici ad uso esterno da parte delle società sportive.

Marialucia LOREFICE (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto non sono stati forniti i dati richiesti, anche a causa della mancata previsione di un monitoraggio dell'attuazione da parte dello stesso decreto ministeriale che ha disciplinato l'uso dei defibrillatori in ambito sportivo. Nel ribadire l'efficacia dei defibrillatori in numerose

situazioni di emergenza, rileva che le società sportive si sono trovate in una soluzione difficile per carenza di fondi e per l'assenza di linee guida, auspicando pertanto una breve proroga dei termini per l'obbligo di dotazione.

5-07231 Garavini: Iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale dei pensionati rientrati dalla Svizzera.

Laura GARAVINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura GARAVINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando, sulla base di una condivisione di intenti mostrata dal rappresentante del Governo nel corso dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, che l'imminente riunione richiamata nella risposta possa portare ad una soluzione definitiva della questione oggetto dell'interrogazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale;

c) contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Al fine della presente legge si intendono per:

a) operatori del settore alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

b) enti del terzo settore: il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;

c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono ad esempio: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni causati da eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli; invenduti a causa di errori nella

programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

d) spreco alimentare: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere eliminati e smaltiti;

e) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

f) data di scadenza: sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio e, quindi, non può essere trasferito né consumato.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

ART. 3.

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale).

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze

alimentari agli enti del terzo settore, agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche, non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali.

2. Le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente all'uso umano.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione a compostaggio individuale o di comunità.

ART. 4.

(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari).

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2. Le eccedenze alimentari possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

3. I prodotti finiti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico che, non venduti entro le 24 ore successive alla fabbricazione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, e i produttori artigianali o industriali, possono essere donati agli enti del terzo settore, agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche, non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali.

ART. 5.

(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita).

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito

dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essi, secondo quanto previsto dalla legge 23 giugno 2003, n. 155, sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e qualitativi dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.

2. Ai fini della cessione di cui all'articolo 3 della presente legge, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie a evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

(*Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti pubblici e il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità ».

ART. 7.

(*Tavolo di coordinamento*).

1. In attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato « Tavolo », con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti: *a)* formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi; *b)* formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari, e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali; *c)* formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi.

3. Il Tavolo permanente di coordinamento è composto da: *a)* tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori; *b)* due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *c)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; *d)* un rappresentante del Ministero della salute; *e)* un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *f)* tre rappresentanti designati dalla distribuzione organizzata; *g)* un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agea ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; *h)* un rappresentante designato dall'industria agroalimentare; *i)* un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata; *l)* due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; *m)* un rappre-

sentate designato delle Regioni e province autonome; *n*) un rappresentante dell'ANCI.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8.

(Promozione e formazione in tema di riduzione degli sprechi).

1. Nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo.

ART. 9.

(Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

ART. 10.

(Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «ART. 1. *(Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).* 1. Gli enti pubblici e il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti

alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini benefici alimentari e prodotti diversi e di erogazioni liberali).

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, comma 1, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi almeno tre giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro. Per le cessioni di beni alimentari deperibili si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici » sono inserite le seguenti: « nonché altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro »;

2) le parole: « alle ONLUS » sono sostituite dalle seguenti: « al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità e della quantità dei beni ceduti. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente stessa, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente de-

creto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. ».

5. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « i prodotti alimentari » sono inserite le seguenti: « , anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro »;

b) dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, » sono inserite le seguenti: « e al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità ».

CAPO IV

INCENTIVI FISCALI

ART. 12.

(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti del terzo settore).

1. Per gli anni 2016 e 2017 agli enti del terzo settore, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1 è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto per

un importo massimo di 3.500 euro, nel limite delle risorse di cui all'articolo 13.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al medesimo comma e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di cui al comma 3 conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dai venditori.

ART. 13.

(Fondo per l'erogazione dei contributi).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

CAPO V.

MISURE IN MATERIA DI APPALTI

ART. 14.

(Misure in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«*e-bis)* la cessione a titolo gratuito, a fini beneficenza, delle rimanenze ovvero delle eccedenze alimentari di cui agli articoli 4 e 5 ».

2. Alla società aggiudicataria dell'appalto ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155, limitatamente all'attività di cessione gratuita, a fini di beneficenza, delle rimanenze.

ALLEGATO 2

5-07229 Nizzi: Misure per la realizzazione del piano di assunzione del personale sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Do atto agli Onorevoli interroganti che questione sollevata è di significativo interesse ed attualità, non a caso il Ministro della salute in un recente *question time* in Aula Camera Deputati ha anticipato la necessità di un intervento normativo, che proprio in questi giorni, è stato approvato, come emendamento dei Relatori, alla legge di stabilità, in Commissione bilancio. Non vi è dubbio che l'intervento normativo si è reso necessario, tenuto conto che, già con decorrenza 25 novembre 2015, il personale sanitario del SSN non può più effettuare turni in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro.

A tal riguardo, in ragione della necessità di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in conformità alle disposizioni europee in materia di orario di lavoro e di contratti a tempo determinato, la norma proposta prevede un percorso di programmazione regionale dei fabbisogni di personale, al fine di indire procedure concorsuali straordinarie da concludersi entro il 31 dicembre 2017 – fase culminante di tutta la procedura – per far fronte ad eventuali esigenze assunzionali, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

A tale scopo – ripercorro in sintesi – la procedura prevista per norma.

Le regioni, che ancora non hanno provveduto, dovranno predisporre un piano

inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle modalità organizzative del personale, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili. I risultati di questa ricognizione dovranno poi essere trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto sugli standard ospedalieri.

I sopracitati Tavoli dovranno esaminare i dati forniti loro dalle Regioni entro il 31 marzo 2016. Nelle more della predisposizione e della verifica del piano di fabbisogno del personale, e ove si evidenzino criticità nell'erogazione dei LEA, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere, con riferimento al periodo 1° gennaio 2017-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, che possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, gli enti del SSN possono indire entro 31 dicembre 2016 e concludere entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico. Potranno essere riservati i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della legge di stabilità, che abbia maturato alla data del

bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Aggiungo, che è prevista la possibilità di prorogare i contratti di lavoro già in essere, fino alla conclusione della procedura concorsuale.

In tale prospettiva, la norma risulta, per completare ed integrare il percorso già intrapreso con il DPCM del 6 marzo 2015, recante la Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità, che

nella consapevolezza della peculiarità del settore di cui trattasi, ha disciplinato procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne le risorse da destinare alle nuove assunzioni, queste saranno recuperate nell'ambito dei risparmi derivanti dai provvedimenti già previsti nello stesso testo della legge di stabilità, quali la centralizzazione degli acquisti e i Piani di rientro previsti per le Aziende in deficit di bilancio, oltre che da quelli in materia di prevenzione e corretta gestione del rischio Sanitario.

ALLEGATO 3

5-07230 Simone Valente: Dati sulla dotazione di defibrillatori automatici ad uso esterno da parte delle società sportive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo stato di attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, concernente « Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita », occorre precisare quanto segue.

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 5 (commi 3, 4 e 5) del decreto in argomento prevede che le società professionistiche e dilettantistiche provvedano a dotarsi di defibrillatori semi automatici esterni, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi, dall'entrata in vigore del decreto stesso (dal 20 luglio 2013), secondo le modalità riportate nelle linee guida ad esso allegate (allegato E).

Tuttavia, detto decreto non prevede alcun obbligo di monitoraggio dell'attuazione di tale disposizione.

In effetti, stante le difficoltà segnalate dallo stesso atto ispettivo, non appare agevole l'effettuazione del monitoraggio, ancorché non previsto dal citato decreto.

Pertanto, ad oggi, non si dispone di informazioni relative allo stato di attuazione a livello di competenza regionale, di quanto previsto dalla norma indicata.

Colgo l'occasione per ricordare che presso il Ministero della salute è costituita una Commissione che si occupa delle problematiche e dei vari aspetti connessi alla adozione e diffusione dei defibrillatori.

Assicuro, pertanto, che sarà mia cura sensibilizzare, in tale sede, la questione oggi prospettata, onde consentire la piena adozione e l'omogenea diffusione dei defibrillatori nelle società sportive del nostro Paese e prospettare la possibilità di avviare, nella misura e con modalità consentite, il monitoraggio per verificare la compiuta attuazione del decreto.

ALLEGATO 4

5-07231 Garavini: Iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale dei pensionati rientrati dalla Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'iscrizione, presso il Servizio Sanitario Nazionale, dei pensionati titolari di pensione svizzera, i quali eleggano la propria residenza in Italia, rammento l'Accordo sulla libera circolazione del 21 giugno 1999, ratificato nel nostro Paese con la legge n. 364/2000, il quale disciplina la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 3, lettera *b*), sez. a, lettera *o*), dell'allegato II, di tale Accordo, prevede che il titolare di una pensione svizzera ed il suo familiare che si trasferisce nel nostro Paese vanta un diritto d'opzione, il cui esercizio comporta l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in luogo di quella al sistema sanitario svizzero.

Preciso che l'Accordo è tuttora in applicazione, nonostante la disciplina introdotta dalla direttiva comunitaria sulla libera circolazione delle persone (direttiva 2004/38/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007).

Tuttavia, la conseguenza che l'esercizio del diritto d'opzione si debba concretizzare con l'iscrizione obbligatoria degli interessati, non è realistica alla stregua della normativa sanitaria e tributaria italiana, a meno che non sia dimostrato che il reddito da pensione dei predetti cittadini sia assoggettato, al pari di tutti i contribuenti residenti in Italia ed iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, all'imposizione dell'addizionale IRPEF che grava sui trattamenti di pensione.

Ciò in quanto, salvo i casi d'indigenza, che ovviamente non riguardano i pensionati in questione, il Servizio Sanitario

Nazionale trova la fonte per il suo sostentamento nell'assoggettamento alla fiscalità generale dei propri assistiti.

Al riguardo, il Ministero della salute ha ritenuto doveroso porre un quesito all'Agenzia delle Entrate (peraltro tuttora in attesa di riscontro), in merito alla esigenza di chiarimenti sulla disciplina fiscale riguardante i lavoratori occupati in Svizzera e titolari di pensione elvetica, con i rispettivi familiari a carico, residenti in Italia, stante la necessità di verificare l'applicabilità dell'Accordo italo-svizzero del 9 marzo 1976 (ratificato con legge n. 943/1978), articoli 18 e 19: « per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ».

Il quesito formulato precisava che, in caso di risposta positiva (imposizione alla fiscalità italiana), gli interessati hanno titolo alla « iscrizione obbligatoria », come tutti gli altri contribuenti e, quindi, senza richiedere agli stessi ulteriori contributi.

Al contrario, in caso di risposta negativa (imposizione alla sola fiscalità svizzera), la richiesta di « iscrizione volontaria » ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986, con onere di contribuzione annua, proporzionale al reddito prodotto all'estero, da corrispondere alla ASL di residenza da parte degli interessati, concretizza la facoltà di esercizio del diritto di opzione previsto dal vigente Accordo del 21 giugno 1999 – ratificato con legge n. 364/2000.

Ringrazio gli On.li interroganti dell'atto ispettivo in esame, che come ho già sopra

ricordato, vede il Ministero della salute già da tempo impegnato per la positiva risoluzione dell'annosa questione.

Colgo l'occasione per comunicarvi, che proprio domani, presso il Dipartimento delle Politiche Europee – Presidenza Consiglio dei ministri – si svolgerà una riunione, alla presenza, oltre che del Mini-

stero della salute, anche dei rappresentanti del MEF – Agenzia Entrate – del Ministero del lavoro e dell'INPS, per individuare le corrette misure da applicare per risolvere le criticità oggetto della presente interrogazione; sarà mia cura informarvi dell'esito della riunione in questione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (*Esame e rinvio*) 156

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti ed esperti dell'Osservatorio foreste e del Centro di ricerca per la selvicoltura del CREA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00533 Massimiliano Bernini, in materia di coordinamento forestale 158

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 158

AVVERTENZA 158

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 3265 Romanini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, nell'illustrare la proposta di legge in esame, rileva che essa contiene disposizioni in materia di produzione e vendita del pane – prodotto che riveste un alto valore simbolico nella cultura occidentale quale unico alimento ad avere una relazione strettissima con la natura e i suoi elementi: terra, aria, acqua e fuoco – con la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

All'articolo 2 il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata (descritta al successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune e viene indicato quali possano essere le possibili denominazioni aggiuntive.

L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione come l'impasto da pane crudo, preformato o no,

lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. La definizione riguarda anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Sui lieviti utilizzabili nella panificazione l'articolo 4 definisce il lievito come l'organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, ma non limitante, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale, come ottenuto mediante processo di trasformazione di un microrganismo presente in natura nel quale non intervengono interferenze operative significative e di modifica sostanziale.

L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2 sulle diverse denominazioni di pane. In tal caso, le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane surgelato (articolo 2, comma 6), mentre si ammette anche l'utilizzazione delle paste acide liquide e delle paste acide in pasta, purché rispondenti alle prescrizioni contenute nello stesso comma 1.

L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita.

L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o di altra certificazione di processo o di prodotto rilasciata da un ente terzo certificatore accreditato, e può essere utilizzata anche nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

La figura del responsabile dell'attività produttiva viene disciplinata all'articolo 8.

In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede: la possibilità di commercializzare nel territorio dello Stato italiano i prodotti da forno realizzati e commercializzati negli altri Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 1); il divieto dell'uso delle denominazioni di pane fresco e di pane conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui agli articoli 2 (varie denominazioni di pane), 3 (prodotto intermedio di panificazione), 4 (lieviti utilizzabili nella panificazione) e 5 (paste acide) (comma 2).

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di alta qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 350 del 1999, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento (lettera *a*) e i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita (lettera *b*).

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della presente legge alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 abroga infine una serie di disposizioni.

Nel ritenere che la proposta in esame possa contribuire a restituire competitività ad un settore di estrema importanza per l'economia del Paese, ne auspica una compiuta disamina e la conseguente approvazione.

Massimo FIORIO, *presidente*, dopo aver attestato la presenza dell'onorevole Catanoso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti ed esperti dell'Osservatorio foreste e del Centro di ricerca per la selvicoltura del CREA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00533 Massimiliano Bernini, in materia di coordinamento forestale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04289 Oliverio: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine.

5-07190 Parentela: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine.

5-05699 Gagnarli: Sulla gestione del settore ippico.

5-07005 Gagnarli: Sulla gestione delle pinete di Follonica.

5-07188 Catanoso: Sulle modalità di pesca in acque internazionali.

5-07189 Ciraci: Sulla situazione del settore zootecnico pugliese colpito da blue tongue.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	166
Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	167
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

C. 3495 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3495, di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il Senato, nella seduta del 16 dicembre 2015, ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185, votando il maxiemendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo del disegno di legge originario, e nel quale sono confluite le modificazioni proposte dalla 5^a Commissione del Senato all'esito dell'esame in sede referente.

Il decreto-legge è stato adottato per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di procedere a interventi di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015, a seguito della conclusione della manifestazione di carattere internazionale.

Il testo prevede, inoltre, interventi di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione del *Made in Italy*, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane, il sostegno del settore cinematografico.

Il Senato ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, il comma 1-*bis*.

La disposizione oggetto di approvazione, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, modifica alcuni termini di delega la cui origine è da rinvenire nella legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

In particolare, con la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, si differisce dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 il termine entro il quale il Governo può adottare uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, si stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari di competenza per materia e per i profili finanziari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente (sulla base della

precedente modifica, pertanto, dopo il 15 gennaio 2016), detto termine finale è prorogato di 90 giorni.

Infine, il comma 1-*bis*, intervenendo sul comma 5 del citato articolo 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 anche il termine entro il quale il Governo può adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza.

Conseguentemente, è stato integrato il titolo del disegno di legge di conversione.

Il disegno di legge di conversione approvato dal Senato, reca, inoltre, in allegato, modificazioni agli articoli 4, 7, 9, 10, 11, 13 e 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, lasciando inalterati i restanti articoli.

In particolare, l'articolo 1, non modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio.

L'articolo 2, non modificato dal Senato, contiene misure straordinarie e urgenti necessarie per affrontare la situazione di grave criticità perdurante nella Regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati, derivanti dall'emergenza che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE e il pagamento di pesanti sanzioni: 20 milioni di euro *una tantum* e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, è prevista la predisposizione,

da parte del Presidente della Regione, di un Piano straordinario di interventi per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove gli stessi sono stati stoccati, e lo stanziamento di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, per il finanziamento di detto Piano.

L'articolo 3, non modificato dal Senato, prevede l'attribuzione al Comune di Reggio Calabria, per l'anno 2015, di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro degli oneri sostenuti dal medesimo Comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del Comune di Reggio Calabria, dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento.

L'articolo 4 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Senato ha aggiunto il comma 1-*bis*, nel quale sono indicate le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013.

L'articolo 5, non modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2015, per la realizzazione, nell'area di Expo, di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di

tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati quale contributo, per l'anno 2015, alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione.

In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6, non modificato dal Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 per il 2015 e i restanti 65 per il 2016, prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo. Esso viene annualmente ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul punto non è stata recepita l'osservazione contenuta nel parere favorevole reso da questa Commissione nella seduta del 3 dicembre 2015, in cui si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma Capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari.

Ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro, e per potenziare i servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo.

Il quadro delle iniziative urgenti per il Giubileo è completato dall'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento, in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016.

Il Senato ha aggiunto il comma 4-*bis*, nel quale si prevede che fino al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente, di natura permanente, derivanti dalla revisione dello strumento militare sia impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative, entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equidivisione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

L'articolo 8, non modificato dal Senato, reca uno stanziamento di 10 milioni, per l'esercizio finanziario 2015, per le attività del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*. Si tratta di una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.

L'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. Le disposizioni sono volte a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara. Si abroga, inoltre, la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, è intervenuto sull'articolo 9 al fine di correggere un refuso di mera forma contenuto nel testo originario del decreto-legge.

L'articolo 10 dispone l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto due commi. Con il comma *2-bis*, che novella l'articolo *31-bis*, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, ha prorogato – nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui allo stesso articolo *31-bis* – da uno a due anni i termini della vita tecnica degli impianti a fune, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

Con il comma *2-ter*, al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza, ha prorogato *ex lege*, per l'anno 2016, il Contratto di servizio dello Stato con Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto i servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale. A tal fine ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016.

L'articolo 11 dispone l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità.

Il Senato ha aggiunto tre commi (*2-bis*, *2-ter* e *2-quater*) relativi all'utilizzo delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro, integrando la disciplina recata dall'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

Il decreto-legge prevede, all'articolo 12, non modificato dal Senato, un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro per

l'anno 2015, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale.

L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2015, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per un importo di 400 milioni di euro, da destinare anche al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto il comma 1-*bis*, che dispone la destinazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, agli enti pubblici della Regione Calabria, a titolo di partecipazione dello Stato, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili. Detta spesa è autorizzata a valere sulle risorse già stanziata (e pari a 50 milioni di euro annui) per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni, che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il comma 1-*bis* prevede che le procedure di stabilizzazione in oggetto si concludano inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, e che, a tal fine, la regione Calabria, con propria legge e con copertura finanziaria a suo carico, determini lo stanziamento per gli ulteriori oneri inerenti alle medesime procedure, assicurando, in ogni caso, la compatibilità di tale intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 14, non modificato dal Senato, reca misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva.

L'articolo 15, non modificato dal Senato, reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo « Sport e Periferie », con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del Coni, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica na-

zionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana.

Il Senato ha apportato alcune modificazioni all'articolo. In particolare, con una modifica al comma 4, ha disposto che la relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo « Sport e Periferie », presentata annualmente dal Coni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Autorità Vigilante, sia da quest'ultima inviata alle Camere. Il comma 6, come modificato dal Senato, prevede che, al di fuori degli interventi previsti dal Piano predisposto dal Coni, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da riqualificare, un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto, affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.

L'articolo 16, non modificato dal Senato, prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.

L'articolo 17, non modificato dal Senato, reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 18, non modificato dal Senato, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.**C. 3481 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3481, di conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il decreto-legge in esame interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con obiettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contenendo tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.

L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003, di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207/2012 e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiu-

dicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). In particolare, il comma 4 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere di 300 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale – ossia per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi – dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e non utilizzate per le predette finalità.

Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7). Si interviene, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 3 dicembre 2015 dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna del

professor Giacomo D'Amico, del dottor Antonino Iacoviello e dell'avvocato Giuseppe Ribaudò.

Come stabilito dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tali collaborazioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tali collaborazioni saranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

ALLEGATO 1

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (C. 3495 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

richiamato il proprio parere espresso in data 3 dicembre 2015;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilarî, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che gli interventi cui

è destinato il Fondo appaiono di pertinenza dell'ente territoriale Roma capitale;

considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, prevede l'attribuzione di 47 milioni di euro alla regione Lazio per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro, e per potenziare i servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilarî di cui all'articolo 6, comma 1;

2) si valuti altresì l'opportunità di coinvolgere la Regione Umbria nell'assegnazione e nella programmazione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, in considerazione della concomitanza del Giubileo straordinario della Misericordia con il Giubileo francescano sul Perdono di Assisi.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3481, di conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

considerato che rilevano altresì le materie «sistema contabile dello Stato», «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, e la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.35 alle 8.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 169

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Claudio CLEMENTI, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, accompagnato

dal dottor Vittorio TUSINI COTTAFVI, vice direttore, e dal dottor Alfredo TIDU, capo del Servizio Operazioni sospette, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, Alberto Oliveti	170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, Alberto Oliveti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti per la Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, il presidente, Alberto Oliveti, accompagnato dal direttore generale, Ernesto Del Sordo, dal capoufficio stampa, Gabriele Discepoli e dal direttore generale della Enpam Real Estate s.r.l., Leonardo Di Tizio.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI (Misto-ALA-MAIE), relatore sul bilancio Enpam che svolge considerazioni introduttive sui documenti di bilancio e formula alcuni quesiti in ordine alle attività della società Enpam Sicura.

Risponde ai quesiti e consegna documentazione alla Commissione Alberto OLIVETI, *presidente della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.*

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ulteriormente ai quesiti Alberto OLIVETI, *presidente della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previ-*

denza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fondazione Enpam per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione. Avverte che la documentazione è a disposizione dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	172
------------------------------------	-----

Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, fa presente l'opportunità di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 11.45.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 15 dicembre, ha convenuto sull'opportunità di desecretare il documento n. 769/1, prodotto da questa Commissione nella XIV legislatura. Comunica altresì che, al riguardo, è pervenuto il prescritto

nullaosta da parte della Presidente della Camera.

(La Commissione concorda).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, nel corso della medesima riunione, è stato stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione in Piemonte dal 20 al 23 gennaio 2016, nonché una missione a Genova per lo svolgimento di un convegno nei giorni 1° e 2 febbraio 2016. È stato inoltre stabilito di organizzare un convegno sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi e sui relativi controlli, in una prospettiva comparativa tra il sistema italiano e quello di altri Paesi europei, che avrà luogo presso la Sala Aldo Moro nel Palazzo Montecitorio il 16 febbraio 2016, alle ore 10.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle 11.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 173

Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente provvisorio Gian Piero SCANU, indi del presidente eletto Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori Ivan Catalano e Diego Zardini, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Presidente:

Presenti e votanti: 16
Maggioranza assoluta dei
voti: 9

Hanno ottenuto voti:

Gian Piero Scanu: 13
Giulia Grillo: 2
Schede bianche: 1

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione Gian Piero Scanu.

Gian Piero SCANU, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 16

Hanno ottenuto voti:

Ivan Catalano:	10
Donatella Duranti:	3
Gianluca Rizzo:	2
Schede nulle:	1

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione Ivan Catalano e Donatella Duranti.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti:	16
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Paola Boldrini:	9
Gianluca Rizzo:	4
Edmondo Cirielli:	1
Giulia Grillo:	1
Schede bianche:	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione Paola Boldrini e Gianluca Rizzo.

Dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento ai componenti della Commissione, invita i gruppi a far pervenire quanto prima i nominativi dei loro rappresentanti presso la Commissione.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	175
Audizione del Prefetto Rosetta Scotto Lavina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
Audizione del Prefetto Francesca Cannizzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Prefetto Rosetta Scotto Lavina.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Rosetta SCOTTO LAVINA, *prefetto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti, i deputati Gennaro MIGLIORE, *presidente*, Giovanni BURTONE (PD), Marialucia LOREFICE (M5S) e Paolo BENI (PD), cui replica il prefetto Rosetta SCOTTO LAVINA.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il prefetto Rosetta Scotto Lavina per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Prefetto Francesca Cannizzo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Francesca CANNIZZO, *prefetto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti, i deputati Gennaro MIGLIORE, *presidente* e Paolo BENI (PD), cui replica il prefetto Francesca CANNIZZO.

La Commissione, su proposta della deputata Marialucia LOREFICE (M5S), delibera la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Francesca CANNIZZO, *prefetto*, prosegue in seduta pubblica la replica ai quesiti formulati dai Commissari, riservandosi di

produrre la documentazione di interesse della Commissione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il prefetto Francesca Cannizzo per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 11.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
--	---

AVVERTENZA	5
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 239 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	33
Sull'ordine dei lavori	36

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni della Presidente	38
--------------------------------------	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
5-07219 Zanin: Sul possibile impiego per l'accoglienza di profughi di alloggi non più utili alla difesa nel comune di Pordenone	40
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-07220 Artini: Su un'onorificenza da istituire per il personale distintosi nelle attività di soccorso nell'ambito dell'emergenza immigrazione	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-07221 Frusone: Sulle notizie di stampa relative ad un utilizzo della Caserma Pio IX a Roma per attività improprie	41
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Su una lettera del Ministro della difesa	42
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Esame e rinvio</i>)	42

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	55
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	56
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i>	57
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	58
Sull'ordine dei lavori	51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07232 Currò: Attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 in materia di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tali tributi	51
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	59
5-07233 Barbanti: Chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	61
5-07234 Paglia: Pubblicazione delle relazioni e delle informative relative all'attività di ispezione svolta dalla Banca d'Italia sulla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	51
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	63
5-07235 Villarosa: Richiesta di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato ai fini del sostegno finanziario pubblico in favore della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti	52
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	52
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 10 (Proposta di parere del relatore)</i>	68

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04930 Marzana: Sul percorso abilitativo per docenti di strumento musicale, denominato biennio di II livello per la formazione dei docenti	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-06441 Latronico: Sulla biblioteca « Tommaso Stigliani » di Matera	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-06770 Rizzetto: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.	
5-07187 D'Uva: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico .	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-07053 Malisani: Sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	80
5-06887 Simone Valente: Sull'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico della città di Savona	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	82
5-07004 Bini: Sulla manutenzione straordinaria delle scuole, con particolare riferimento alla scuola primaria « De Amicis » in Pieve a Nievole	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	84

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti .	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione dell'on. Roberto Zaccaria e di rappresentanti della casa editrice del <i>Primorski Dnevnik</i>	73
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale, Gen. B. Mariano Ignazio Mossa, sulle più recenti tecniche investigative e di recupero dei beni culturali rubati nonché sullo stato di avanzamento degli accordi per la costituzione dei <i>Caschi Blu</i> della cultura	74
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303, Governo (Alle Commissioni II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti COM(2014) 398 final/2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	87
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07146 Grimoldi e Rondini: Sulla previsione dei tempi di apertura al traffico del tunnel Gattamelata	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-07147 Cominelli: Sulle iniziative da adottare per migliorare la viabilità della strada statale Gardesana Occidentale 45 bis	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-07148 Segoni: Sulle iniziative riguardanti il progetto del Passante Autostradale Nord ...	90
5-07149 Terzoni: Sulle iniziative riguardanti l'illuminazione dei <i>tunnel</i> nella Quadrilatero Marche-Umbria	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	94

INTERROGAZIONI:

5-05618 Marantelli: Sul nuovo progetto dello svincolo autostradale di Gazzada Schianno	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-06580 Burtone: Sul ripristino della viabilità da Messina a Catania e sulla criticità infrastrutturale della Sicilia	91
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96
5-07200 D'Uva: Sugli interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia	91
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	98
5-06866 De Rosa: Sull'accordo italo-svizzero in merito alla gestione transfrontaliera dei materiali inerti	91
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00163</i>)	102
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	108
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	112
Sui lavori della Commissione	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07225 Bordo: Stato di manutenzione della linea ferroviaria Treviglio-Cremona	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-07226 Catalano: Ipotesi di irregolarità nell'omologazione dei sistemi di controllo della velocità Sicve, Tutor e Vergilius	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-07227 Biasotti: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria circumvesuviana	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	117
5-07228 Liuzzi: Conseguenze di carattere costituzionale derivanti dal mancato coinvolgimento di regioni ed enti locali nell'emanazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica	106
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	119

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-07222 Ricciatti: Prospettive industriali e occupazionali della società Saipem	123
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-07223 Taranto: Riqualificazione e riconversione industriale del sito di Gela	124
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-07224 Vallasca: Tutela delle fasce deboli nella modifica del sistema tariffario dei consumi energetici	124
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	129

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130
ERRATA CORRIGE	125

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI:**

5-07074 Baruffi: Lavoratori pubblici distaccati presso l'INPS	131
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-05252 Cominardi: Controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di orario di lavoro	132
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-07069 Labriola: Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto	132
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

XII Affari sociali**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in qualità di commissario per la sanità del Lazio, sulla vicenda relativa ai <i>ticket</i> sanitari nella regione Lazio	141
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07229 Nizzi: Misure per la realizzazione del piano di assunzione del personale sanitario	143
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-07230 Simone Valente: Dati sulla dotazione di defibrillatori automatici ad uso esterno da parte delle società sportive	143
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-07231 Garavini: Iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale dei pensionati rientrati dalla Svizzera	143
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (<i>Esame e rinvio</i>)	156
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti ed esperti dell'Osservatorio foreste e del Centro di ricerca per la selvicoltura del CREA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00533 Massimiliano Bernini, in materia di coordinamento forestale	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	158
AVVERTENZA	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	166
Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	167
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, Alberto Oliveti 170

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Comunicazioni del Presidente 172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 175

Audizione del Prefetto Rosetta Scotto Lavina (*Svolgimento e conclusione*) 175

Audizione del Prefetto Francesca Cannizzo (*Svolgimento e conclusione*) 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 173

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,00



17SMC0005771